



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 25 luglio 2019 - n. XI/562
Ordine del giorno concernente la gestione delle risorse regionali per investimenti e del POR FSE. 3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2029
Legge 241/90 art. 15 e d.lgs. 50/2016 art. 5, comma 6 - Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Parco regionale dell'Oglio Sud per azioni finalizzate al contenimento della presenza della nutria (Myocastor Coypus) nei parchi regionali 4

Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2034
Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, che favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione del diritto al cibo (l.r. 34/2015) 12

Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2035
D.g.r. 1158/2019 approvazione del progetto attuativo «Integrazione al programma di iniziative regionali per l'educazione alimentare per l'anno 2019» – (artt. 9, 10 e 12 l.r. 31/2018). 20

Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2036
Disposizioni in ordine all'attribuzione agli enti locali della Regione Lombardia del fondo per le mense scolastiche biologiche - anno 2018 25

Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2039
Attivazione di manifestazione di interesse per l'accesso ai contributi regionali destinati alle associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi. 27

Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2040
Determinazioni in merito all'accreditamento dei distretti del cibo ai sensi della legge regionale 31/2008 art. 7 bis 33

Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2044
Approvazione dei criteri del Bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2020 38

Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2047
Attuazione l.r. 24 settembre 2015 n. 26: sostegno dell'accesso delle PMI all'innovazione e al trasferimento tecnologico attraverso i servizi dei Digital Innovation hub. 51

Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2063
Determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori di cui al comma 13 dell'articolo 23 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» 57

Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2088
Determinazioni in merito al sistema tariffario integrato del bacino di mobilità di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, ai sensi del regolamento regionale n. 4 /2014 63

Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2094
POR FSE 2014-2020 – Azione 11.3.3 «Approvazione della rimodulazione degli interventi dedicati al rafforzamento della capacità amministrativa nelle aree interne lombarde» 84

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Autonomia e cultura

Decreto dirigente struttura 31 luglio 2019 - n. 11340
Bando per La presentazione di progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva – Anno 2019 (d.d.u.o. n. 5672 del 18 aprile 2019) - Approvazione della graduatoria, impegno e parziale liquidazione dei contributi 115

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 26 luglio 2019 - n. 11131

PSR 2014-2020 – Operazione 3.1.01 «Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta al regime di qualità» – Revoca e decadenza totale dal contributo concesso alla domanda n. 201700791848 presentata dalla ditta Bignotti Pierino, e alla domanda n. 201700790984 presentata dalla ditta Dalzero Francesca 121

Decreto dirigente unità organizzativa 26 luglio 2019 - n. 11132

PSR 2014-2020 – Operazione 3.1.01 «Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta al regime di qualità» – Revoca e decadenza totale dal contributo concesso alla domanda n. 201600539700 presentata dall'azienda Pozzali Carlo, e alla domanda n. 201600536388 presentata dalla società agricola La Baragia – s.s 122

Decreto dirigente struttura 31 luglio 2019 - n. 11407

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.02 di filiera «Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari». Decreto 8 novembre 2017, n. 13802. Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento. Modifica parziale dell'allegato n. 2 a seguito di autorizzazione di cambio dei beneficiari 123

Decreto dirigente struttura 1 agosto 2019 - n. 11522

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste» - Proroga Del termine per la presentazione dell'inizio dei lavori dei comuni di Braone (domanda n. 201700756924), Darfo Boario T. (domanda n. 201700757647), Castelveccana (domanda n. 201700755689) 127

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 30 luglio 2019 - n. 11227

Progetto Manunet III - Bando Manunet 2017 Lombardia (d.d.u.o. n. 1411 del 10 febbraio 2017) – Decadenza dal contributo pari ad euro 149.756,00 concesso all'impresa Bluethink per la realizzazione del progetto Thermo ID 409722 (CUP E49J18000320006) e contestuale restituzione della quota di contributo comunitario di euro 149.756,00 all'agenzia basca dell'innovazione 128

Decreto dirigente unità organizzativa 30 luglio 2019 - n. 11264

2014IT16RFOP12 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi sia attraverso interventi di microfinanza» - rideterminazione in euro 37.231,19 dell'intervento finanziario concesso all'impresa PSVD s.r.l.s. per la realizzazione del progetto ID 359135 (CUP E43D17000850009) e contestuale economia di euro 1.391,97 a valere sul bando linea «Intraprendo». 131

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 30 luglio 2019 - n. 11281

Riconoscimento della conformità e validità del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica, di cui all'allegato 1, punto 3 e all'allegato 2, parte B, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, erogato da Afor s.a.s. di Rabbachin Massimiliano & C., via Minturno, n. 9 - 20128 Milano (MI) 136

Decreto dirigente struttura 30 luglio 2019 - n. 11284

Riconoscimento della conformità e validità del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica, di cui all'allegato 1, punto 3 e all'allegato 2, parte b, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, erogato dall'Università degli Studi di Bergamo - via Salvecchio, n. 19 - 24129 Bergamo (BG) 138

Decreto dirigente struttura 31 luglio 2019 - n. 11366

Autorizzazione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 10/2008 ad interventi di «Restocking Di popolazioni di flora spontanea» 140

Decreto dirigente struttura 31 luglio 2019 - n. 11368

Autorizzazione ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 10/2008 ad interventi di «Raccolta di flora spontanea protetta» 141

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 121 del 26 luglio 2019

Convenzione tra il commissario delegato e l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. – in breve Invitalia – per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di controllo in relazione alla concessione di contributi per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Lombardia – ERogazione dei corrispettivi spettanti per le attività svolte nell'anno 2018 per complessivi € 280.558,34 142

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 25 luglio 2019 - n. XI/562

Ordine del giorno concernente la gestione delle risorse regionali per investimenti e del POR FSE.

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista il progetto di legge n. 72 concernente «Rendiconto generale della gestione 2018»;

a norma dell'articolo 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	67
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 621 concernente la gestione delle risorse regionali per investimenti e del POR FSE, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
rilevato che

- i dati esposti nel Rendiconto generale della gestione di Regione Lombardia per l'esercizio 2018 evidenziano su diversi programmi di spesa ingenti somme stanziare per investimenti ma non impegnate. Per rilevanza delle cifre risaltano:

- programma 15.03 Sostegno all'occupazione: euro 100.000 (100 per cento dello stanziamento di competenza);
- programma 09.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente: euro 634.411,96 (93,13 per cento dello stanziamento di competenza);
- programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione: euro 871.509,40 (87,15 per cento dello stanziamento di competenza);
- programma 19.02 Cooperazione territoriale: euro 19.510.939,79 (84,53 per cento dello stanziamento definitivo di competenza);
- programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa: euro 2.265.111,01 (64,58 per cento dello stanziamento definitivo di competenza);
- programma 09.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento: euro 2.189.729,21 (63,15 per cento dello stanziamento definitivo di competenza);
- programma 14.01 Industria, PMI e Artigianato: euro 48.082.390,36 (59,90 per cento dello stanziamento definitivo di competenza);
- programma 17.01 Fonti energetiche: euro 48.041.862,52 (59,40 per cento dello stanziamento definitivo di competenza);
- programma 14.03 Ricerca e innovazione: euro 35.031.322,65 (38,65 per cento dello stanziamento definitivo di competenza);
- programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare: euro 8.986.910,23 (32,84 per cento dello stanziamento definitivo di competenza);
- programma 04.07 Diritto allo studio: euro 3.852.898,34 (22,59 per cento dello stanziamento definitivo di competenza);
- programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo: euro 11.837.048,87 (21,70 per cento dello stanziamento definitivo di competenza);
- programma 10.02 Trasporto pubblico locale: euro 29.108.857,17 (21,31 per cento dello stanziamento definitivo di competenza);
- programma 09.01 Difesa del suolo: euro 44.824.125,02 (21,04 per cento dello stanziamento definitivo di competenza);
- i menzionati programmi di spesa interessano materie di primaria rilevanza sociale, economica, ambientale ovvero culturale;

- il tasso evidenziato di risorse stanziare ma inutilizzate indica una difficoltà della Regione a impegnare efficacemente le risorse finanziarie a disposizione, pone in causa il valore

programmatico del bilancio approvato dal Consiglio regionale, ne debilita la capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini e alle esigenze dello sviluppo della Lombardia, rallenta la effettiva realizzazione degli investimenti richiesti dai territori e dalle categorie;

osservato, inoltre, che

dalla relazione allegata al Giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione Lombardia esercizio 2018 della Sezione regionale del controllo per la Lombardia si desume che la Regione Lombardia, relativamente alla gestione del POR FSE, con una capacità di impegno del 30 per cento, si colloca in penultima posizione tra le dodici regioni italiane più sviluppate, ottenendo un dato inferiore di oltre la metà rispetto a quello della prima, la Regione Emilia-Romagna, con una capacità di impegno del 73,36 per cento, e comunque ben al di sotto della media, pari al 46,51 per cento;

impegna la Giunta regionale

- ad assumere tutte le iniziative, in termini di programmazione del ciclo della spesa e organizzazione degli uffici regionali preposti, necessarie a garantire per gli esercizi finanziari 2019 e successivi la riduzione dell'incidenza delle somme non impegnate evidenziata nel rendiconto generale 2018, in particolare per quanto riguarda la spesa d'investimento;
- ad aumentare la capacità di impegno circa la gestione del POR FSE e a riferire alla competente commissione del Consiglio regionale.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2029

Legge 241/90 art. 15 e d.lgs. 50/2016 art. 5, comma 6 - Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Parco regionale dell'Oglio Sud per azioni finalizzate al contenimento della presenza della nutria (*Myocastor Coypus*) nei parchi regionali

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che:

- la nutria (*Myocastor coypus*) attualmente è inserita nell'elenco delle 100 specie aliene più dannose del mondo e la sua presenza, anche nei parchi regionali e in particolare in quelli fluviali, causa danni rilevanti agli ecosistemi umidi naturali, alle arginature dei corpi idrici in cui costruisce le tane, all'economia agricola con il possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari e la sua presenza mette anche a rischio la sicurezza stradale;
- la legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 «Contenimento ed eradicazione della nutria» anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 32, si pone l'obiettivo di eradicare dal territorio lombardo la specie alloctona della nutria;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 165 del 29 maggio 2018, ha approvato il «Programma annuale 2018 del Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2018/2020» che prevede: la presentazione a Regione Lombardia da parte delle Amministrazioni Pubbliche di un «Piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria», l'approvazione del Piano e il concorso alla copertura dei costi derivanti dall'attuazione dello stesso, nei limiti delle disponibilità di bilancio, da parte di Regione Lombardia;
- l'attuazione dei Piani, in coerenza con la normativa vigente, prevede la cattura delle nutrie con gabbie trappola che vengono posizionate in modo da prelevare la nutria e procedere alle successive fasi fino allo smaltimento delle carcasse;
- la presenza della nutria è stata riscontrata in diversi parchi regionali e in particolare nei parchi fluviali e di pianura e pertanto alcuni enti gestori hanno avviato azioni di monitoraggio, controllo e contenimento anche in collaborazione con le province o con i comuni interessati;
- per tutelare il patrimonio naturale dei parchi regionali è necessario sviluppare azioni di contenimento della nutria in modo efficace e omogeneo nelle diverse aree protette e a tale fine gli enti gestori devono dotarsi di attrezzature adeguate e in particolare delle gabbie di cattura da posizionare nelle zone particolarmente colpite dal fenomeno;

Richiamati:

- la l.r. n. 17 del 16 Aprile 1988 con cui è stato istituito il parco regionale dell'Oglio Sud;
- l'art. 1 della l.r. 30/2006 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- l'art. 48 dello Statuto Regionale «Enti del sistema regionale» che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione;

Richiamato altresì, l'art. 3, comma 1 della l. r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», il quale prevede che al fine di favorire l'attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale e incentivare le iniziative nei territori dei parchi regionali, è riconosciuta la priorità nella concessione di contributi regionali, tra i diversi settori compreso quello relativo alla tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico;

Preso atto che il parco regionale dell'Oglio Sud:

- ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, tra le finalità e funzioni dell'ente, prevede anche la promozione e la conservazione nonché la corretta fruizione dell'ecosistema fluviale salvaguardando in particolare le zone di massima potenzialità naturale;
- è un parco fluviale ove la proliferazione della nutria è particolarmente importante ed ha acquisito negli anni esperienza nelle azioni volte al suo contenimento tramite la cattura con gabbie-trappola per nutrie ed ha quindi comunicato la disponibilità a svolgere, in accordo con Regione

Lombardia, le procedure di gara per l'acquisto delle stesse e provvedere alla successiva distribuzione agli enti gestori dei parchi regionali secondo le modalità stabilite di comune accordo con Regione;

Considerato, pertanto, che Regione Lombardia e il parco dell'Oglio Sud perseguono l'interesse comune di tutelare l'equilibrio faunistico, e che questo interesse comune è compatibile con i propri fini istituzionali;

Richiamati i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui al comma 1, art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al comma 2, art. 3 della l.r. 1° febbraio 2012 n. 1 in base ai quali si ritiene opportuno affidare al Parco Oglio Sud, le procedure di selezione del fornitore delle gabbie trappola e la distribuzione agli enti gestori dei parchi regionali interessati dal fenomeno, in quanto semplifica il procedimento amministrativo, riduce tempi e costi di acquisto e consente a tutti gli enti gestori di ottenere l'attrezzatura necessaria per avviare azioni di contenimento senza aggravii amministrativi;

Visto l'accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 legge 241/90 e dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, avente per oggetto «Azioni finalizzate al contenimento della presenza della nutria (*Myocastor Coypus*) nei parchi regionali», allegato e parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che l'accordo tra le parti avrà validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2020;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con la Deliberazione di Consiglio Regionale n. XI/64, che prevede tra l'altro, nell'ambito dell'area Territoriale e nel Programma Ter 9.05 «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione», il raggiungimento del Risultato Atteso «212 Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale»;

Vista la l.r. n. 25 del 28 dicembre 2018 «Bilancio di previsione 2019/2021»;

Ritenuto, per l'attuazione delle azioni di cui al presente accordo, di prevedere una spesa a carico di Regione Lombardia di euro 10.000,00, a valere sullo stanziamento del capitolo 9.05.203.11140 - bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepisce le premesse, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di approvare l'accordo di collaborazione avente per oggetto «Azioni finalizzate al contenimento della presenza della nutria (*Myocastor Coypus*) nei parchi regionali», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che la spesa di complessivi euro 10.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 9.05.203.11140 «Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali e agli enti gestori di aree protette e siti Rete Natura 2000 per l'attuazione di programmi ambientali per favorire il recupero di aree degradate e l'istituzione e manutenzione di aree protette»;

3. di dare atto che l'accordo tra le parti avrà validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2020;

4. di dare mandato all'Assessore della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, alla sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione in allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e su Amministrazione trasparente ai sensi degli artt. 23 e 26 e 27 d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

E

PARCO REGIONALE DELL'OGGIO SUD

PER

“PER IL CONTENIMENTO DELLA PRESENZA DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS)

NEI PARCHI REGIONALI”

ai sensi dell'art. 15 Legge 241/90 e dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016

PREMESSO CHE

- la nutria (*Myocastor coypus*) attualmente è inserita nell'elenco delle 100 specie aliene più dannose del mondo e la sua presenza, anche nei parchi regionali e in particolare in quelli fluviali, causa danni rilevanti agli ecosistemi umidi naturali, alle arginature dei corpi idrici in cui costruisce le tane, all'economia agricola con il possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari e la sua presenza mette anche a rischio la sicurezza stradale;
- la legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 “Contenimento ed eradicazione della nutria” anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 32, si pone l'obiettivo di eradicare dal territorio lombardo la specie alloctona della nutria al fine di ridurre la presenza quantificata dalle province e dall'Università degli studi di Pavia in 1,3 – 3,27 nutrie per ettaro;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 165 del 29/05/2018, ha approvato il “Programma annuale 2018 del Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2018/2020” che prevede: la presentazione a Regione Lombardia da parte delle Amministrazioni Pubbliche di un “Piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria”, l'approvazione del Piano e il concorso alla copertura dei costi derivanti dall'attuazione dello stesso, nei limiti delle disponibilità di bilancio, da parte di Regione Lombardia;
- l'attuazione dei Piani, in coerenza con la normativa vigente, prevede la cattura delle nutrie con gabbie trappola che vengono posizionate in modo da prelevare la nutria e procedere alle successive fasi fino allo smaltimento delle carcasse;
- con nota n. 74804 del 28/7/2019 l'Assessore alla Direzione Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, in esito al Tavolo di coordinamento del 9/7/2018, precisava funzioni e ruoli degli enti gestori delle aree protette per ottimizzare le attività di contenimento della nutria;

- la presenza della nutria è stata riscontrata in diversi parchi regionali e in particolare nei parchi fluviali e di pianura e pertanto alcuni enti gestori hanno avviato azioni di monitoraggio, controllo e contenimento anche in collaborazione con le province o con i comuni interessati;
- per tutelare il patrimonio naturale dei parchi regionali è necessario sviluppare azioni di contenimento della nutria in modo efficace e omogeneo nelle diverse aree protette e a tale fine gli enti gestori devono dotarsi di attrezzature adeguate e in particolare delle gabbie di cattura da posizionare nelle zone particolarmente colpite dal fenomeno.

DATO ATTO che è interesse di Regione Lombardia avviare iniziative volte al contenimento della nutria nei parchi regionali coinvolgendo e sostenendo finanziariamente gli enti gestori nelle azioni di acquisto e distribuzione delle gabbie di cattura.

VISTA la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 *"Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale"* che all'art. 3, comma 1 prevede, al fine di favorire l'attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale e incentivare le iniziative nei territori dei parchi regionali, il riconoscimento della priorità nella concessione di contributi regionali; tra i diversi settori compreso quello relativo alla tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico.

PRESO ATTO che il Parco dell'Oglio Sud:

- ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, tra le finalità e funzioni dell'ente, prevede anche la promozione e la conservazione nonché la corretta fruizione dell'ecosistema fluviale salvaguardando in particolare le zone di massima potenzialità naturale;
- ha comunicato la disponibilità a svolgere, in accordo con Regione Lombardia, le procedure di gara per l'acquisto delle gabbie trappola per nutrie e provvedere alla successiva distribuzione agli enti gestori dei parchi regionali secondo le modalità stabilite nel presente accordo.
-

TUTTO CIO' PREMESSO TRA

Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia,1 C.F. 80050050154, nella persona dell'Assessore Fabio Rolfi, domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in forza di D.G.R. n. del

e

Parco Regionale dell'Oglio Sud con sede legale in Calvatone – Piazza Donatore del Sangue n. 2 C.F. 90002650191 nella persona del Presidente e Legale Rappresentante

Pro-Tempore Sig. Alessandro Bignotti autorizzato a sottoscrivere il presente atto con deliberazione n. del, domiciliato per la carica presso la Sede del parco

SI CONVIENE E STABILISCE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 – Finalità

La finalità del presente accordo è favorire le azioni di contenimento della nutria (MYOCASTOR COYPUS), avviate o in corso in attuazione della normativa vigente, nei parchi regionali dove ne è stata riscontrata la presenza.

Articolo 3 – Oggetto

Oggetto del presente accordo è l'attuazione di attività di contenimento della presenza della nutria attraverso:

- a) la ricognizione tra gli enti gestori dei parchi regionali della necessità di gabbie-trappola per il contenimento della nutria nei territori interessati dalle aree protette;
- b) l'acquisto delle gabbie trappola per la cattura in vivo e la successiva soppressione in attuazione della normativa vigente;
- c) la distribuzione agli enti gestori dei parchi regionali che ne fanno richiesta;
- d) il monitoraggio degli esiti e dell'efficacia dell'azione di contenimento e delle necessità di ulteriori acquisti;

Articolo 4 – Impegni

Regione Lombardia si impegna a:

1. sostenere la spesa per l'acquisto delle gabbie di cattura secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente accordo;
2. valutare, in esito ai risultati e al monitoraggio svolto alla conclusione dell'azione di contenimento, la possibilità di destinare ulteriori risorse per proseguire il contenimento della nutria nelle aree protette regionali;

Il Parco dell'Oglio Sud, si impegna a:

3. svolgere le funzioni di stazione appaltante per l'acquisto delle gabbie di cattura delle nutrie nel rispetto del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
4. distribuire, secondo le indicazioni di Regione Lombardia, le gabbie trappola agli enti gestori dei parchi regionali, che divengono direttamente responsabili

dell'utilizzo della gabbia trappola consegnata e che devono provvedere autonomamente e a proprie spese al ritiro delle stesse presso la località che sarà indicata dal Parco dell'Oglio Sud, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni;

5. rendicontare a Regione Lombardia le spese sostenute per l'acquisto delle gabbie secondo le modalità di cui al successivo articolo 5;

Articolo 5 – Erogazione delle risorse e rendicontazioni

Gli oneri finanziari per l'attuazione delle attività di cui al precedente articolo 3, a carico di Regione Lombardia, sono pari a 10.000,00 euro, che trova copertura finanziaria sul capitolo 9.05.203.11140 – bilancio 2019.

La liquidazione delle risorse segue le seguenti modalità:

- a) 50% dell'importo complessivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio delle procedure di affidamento della fornitura da parte del Parco dell'Oglio Sud;
- b) 50% a saldo, entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese da parte del Parco Oglio Sud.

Articolo 6 – Decorrenza e durata.

Gli impegni delle parti di cui al presente accordo dovranno rispettare le seguenti scadenze:

Regione Lombardia

- o entro il 31/12/2019 impegna le risorse a favore del Parco Oglio Sud;
- o entro il 28/02/2020 comunica al Parco il numero di gabbie da consegnare a ciascun parco regionale;

Parco Oglio Sud:

- o entro il 30/04/2020 conclude la procedura di individuazione del fornitore delle gabbie di cattura, per il numero di gabbie, indicato da Regione Lombardia, da consegnare a ciascun parco regionale;
- o entro il 31/08/2020 conclude la distribuzione delle gabbie agli enti gestori dei parchi regionali indicati da Regione Lombardia;
- o entro il 30/9/2020 invia la rendicontazione finale delle spese sostenute e da una Relazione con la descrizione delle attività svolte e della eventuale segnalazione di ulteriori necessità per proseguire le azioni di contenimento.

Il presente protocollo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2020.

Nel caso vi fossero motivi indipendenti dalla volontà del Parco dell'Oglio Sud che non consentissero la conclusione nei tempi definiti, potrà essere concessa una proroga fino ad un massimo di 365 giorni previa istanza dello stesso Parco dell'Oglio Sud, da richiedere ai competenti uffici regionali prima della decorrenza dei termini.

Art. 7 - Responsabilità dell'accordo

Sono individuati quali responsabili dell'attuazione del presente accordo ed in particolare, del coordinamento delle attività di competenza e della verifica dei risultati delle congiunte azioni esplicitate ai precedenti articoli:

- per RL, il Dirigente della U.O. Parchi, aree protette e Consorzi di bonifica: Stefano Agostoni
- per il Parco Oglio Sud: il Direttore Carlo Primo Brambilla

Articolo 8 – Riservatezza e trattamento dei dati personali.

1. Il Parco Oglio Sud si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti il presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.

2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua il Parco Oglio Sud nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare in quanto Ente che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.

4. Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, il Parco Oglio Sud, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte della Giunta regionale (come da contenuto dell'All. A1 della d.g.r. 812 del 19.11.2018).

L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota alla Giunta Regionale, al fine di consentire a quest'ultima di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione dell'Ente, decorso il quale lo stesso Ente potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.

5. Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare, (come da allegati approvati con delibera n. 812 del 19.11.2018) sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale.

6. Qualora il Parco ai sensi del sopracitato comma 4, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del

titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal precedente comma 5, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Articolo 9 – Responsabilità e manleva.

1. Ciascuna delle parti è responsabile dello svolgimento delle attività a proprio carico previste nel presente Accordo. Ciascuna parte non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze nel proprio svolgimento solo ove provi che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare.
2. il Parco dell'Oglio Sud esonera e solleva Regione Lombardia da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti dei terzi (persone, animali e cose), dall'esecuzione di azioni poste in essere nell'attuazione del presente Accordo; rimangono pertanto escluse le responsabilità di Regione Lombardia e del Parco Oglio Sud per quanto previsto all'art. 4.4.
3. Nei casi in cui Regione Lombardia ritenga di rinunciare alla collaborazione con il Parco dell'Oglio Sud è tenuta a darne un congruo preavviso, riconoscendo al Parco medesimo il rimborso dei costi sostenuti per l'attuazione dell'Accordo.

Art. 10 Definizione delle controversie

Regione Lombardia e il Parco Oglio Sud si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione del presente accordo.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 gg dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 45 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 11 Modifiche all'Accordo

Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Letto, confermato e sottoscritto in _____ il _____

Per Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi Verdi - U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica:

L'Assessore Fabio Rolfi

Per il Parco Regionale dell'Oglio Sud:

Il Presidente Alessandro Bignotti

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2034

Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, che favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione del diritto al cibo (l.r. 34/2015)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 24 dicembre 2013 L 152);
- il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (pubblicato sulla GUUE L152 24 dicembre 2013);
- il Reg. (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L51 del 22 febbraio 2019);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 «registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 «Come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare»;

Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166 «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;

Vista la legge regionale 6 novembre 2015, n. 34 «Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo» che stabilisce:

- che si promuovano azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi, con una progettualità di rete nel recupero, distribuzione, stoccaggio e redistribuzione di alimenti e di eccedenze alimentari;
- che venga istituita la Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo composta da 15 membri e che siano definiti i compiti della stessa;
- che possano essere stanziate delle risorse annualmente con la legge di bilancio per le finalità di cui alla medesima legge;

Vista la d.g.r. del 10 aprile 2017, n. X/6482 «Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo» e il conseguente d.d.u.o. del 31 maggio 2018, n. 15780 «Nomina dei componenti della Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo legge regionale n. 34 del 5 novembre 2015»;

Vista la d.g.r. del 9 giugno 2017, n. X/6684 con cui è stata approvata la relazione concernente lo «Stato di attuazione della legge regionale 34/2015 sul diritto al cibo»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.g.r. n. 64 del 10 luglio 2018 che prevede il potenziamento e lo sviluppo di azioni, anche di carattere innovativo, per la raccolta e la distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale;

Visto l'art. 12 della legge n. 241/1990 «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Considerato pertanto necessario procedere all'approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, che favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione del diritto al cibo (l.r. 34/2015), così come riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Valutato che i suddetti contributi sono assegnati nel rispetto:

- del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 24 dicembre 2013 L 152);

- del Reg. (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE 22 febbraio 2019 L51);

Accertato che:

- i contributi a valere sul presente provvedimento ricadono nel campo di applicazione del Reg (UE) n. 1407/2013 e del Reg (UE) n. 1408/2013 come integrato dal Reg. (UE) 2019/316;
- i richiedenti devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 riguardanti la dichiarazione dei contributi inquadrati come *de minimis* e aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse;

Considerato che l'ufficio competente per l'espletamento degli adempimenti in materia di aiuti di stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e al d.m. 115/2017 art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca; art. 13 «Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG art. 14 «Verifiche relative agli aiuti *de minimis*», è individuato nella U.O. Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio della Direzione Genarle Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

Vista la legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 25 «Bilancio di previsione 2019-2021»;

Dato atto che le risorse destinate al finanziamento sono pari a € 200.000,00 e trovano copertura finanziaria sul capitolo di spesa 16.01.104.5392, esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2019/2021;

Ritenuto di demandare al Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione dell'iniziativa;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto all'applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Richiamato l'art. 17 della legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare i «Criteri per l'assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, che favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione del diritto al cibo (l.r. 34/2015)» come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che i suddetti contributi sono assegnati nel rispetto:

- del reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 24 dicembre 2013 L 152);
- del reg. (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE 22 febbraio 2019 L51);

3. di stabilire che le risorse per la realizzazione delle azioni previste dal suddetto provvedimento ammontano ad € 200.000,00 e trovano copertura finanziaria sul capitolo di spesa 16.01.104.5392, esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2019/2021;

4. di demandare a successivi atti del Dirigente competente l'attuazione della presente deliberazione;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), nonché sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI, CHE FAVORISCANO LO SVILUPPO E LA COSTITUZIONE DI RETI PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL DIRITTO AL CIBO (L.R. 34/2015).

1. **OBIETTIVI**
2. **BENEFICIARI**
3. **DOTAZIONE FINANZIARIA**
4. **FINALITA' E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI**
5. **TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**
6. **PROGETTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**
7. **IMPORTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI**
8. **ISPEZIONI E CONTROLLI**

1. OBIETTIVI

Regione Lombardia intende indire una selezione pubblica regionale per l'erogazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi:

- nel campo della filiera agroalimentare che va dalla produzione delle materie prime agricole fino allo smaltimento dei relativi rifiuti, a beneficio di consumatori e attori economici coinvolti;
- nel campo dei processi e attività riguardanti la progettazione e la produzione di alimenti, il packaging, la logistica e la commercializzazione per valorizzare il mercato e dare un impatto significativo alle dinamiche di consumo;
- nel campo di un'agricoltura sostenibile (tutela della biodiversità, diversificazione del paesaggio agricolo e degli ecosistemi, sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale etc.) e multifunzionale ispirata ai principi dell'agroecologia;
- nel campo della shelf life dei prodotti alimentari e al confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari, che assicurino una concreta applicazione dei risultati conseguiti;
- nel campo dello sviluppo della diffusione di informazioni che valorizzino il cibo lungo tutta la filiera, utili ai consumatori in genere o rivolti a target di particolare interesse.

Col presente provvedimento si intende finanziare progetti che abbiano ricadute oggettive e verificabili a livello di gestione aziendale e che pertanto producano dei risultati a carattere economico che devono essere evidenziati all'interno delle proposte progettuali dai proponenti.

I contributi per il finanziamento dei progetti sono assegnati nel rispetto dei:

- reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 24.12.2013 L 152);
- reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (pubblicato sulla GUUE L152 24.12.2013);
- il reg. (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L51 del 22.2.2019);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "registro nazionale degli aiuti di stato";
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali".

2. BENEFICIARI

Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente avviso, possono presentare domanda i seguenti soggetti proponenti:

- a) enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a prevalente partecipazione pubblica;
- b) gli enti iscritti nel registro del terzo settore, che operano nel territorio lombardo, quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- c) associazioni di categoria, soggetti pubblici e privati, start up che si occupano della filiera agroalimentare;
- d) Sono ammessi i raggruppamenti, anche temporanei, tra i soggetti di cui alle lett. a), b) e c);

Ogni soggetto può partecipare ad un solo partenariato.

Tutti i soggetti devono avere sede legale e/o operativa in Lombardia.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Regione Lombardia concorre alla realizzazione dei progetti ammessi con uno stanziamento complessivo pari a € 200.000,00 che trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 16.01.104.5392, esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2019/2021.

4. FINALITA' E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Regione Lombardia riconosce e tutela sul proprio territorio il diritto universale di accedere ad una quantità sufficiente di cibo sicuro, sano e nutriente come diritto umano fondamentale per tutti gli individui, sostiene e promuove politiche di contrasto alla povertà alimentare. Regione Lombardia riconosce il ruolo essenziale dell'agricoltura nella produzione del cibo affinché sia disponibile per tutti e si perseguano politiche di qualità lungo tutta la filiera avvicinando produttori e consumatori e informando correttamente su tutti gli aspetti che riguardano le scelte alimentari. Pertanto assume i seguenti obiettivi:

- valorizzare il valore del cibo lungo tutta la filiera agroalimentare;
- ridurre gli sprechi alimentari dal campo alla tavola, recuperare e ridistribuire le eccedenze alimentari;
- favorire l'utilizzo di sottoprodotti e prodotti agroalimentari soprattutto per l'alimentazione umana;

- avere ricadute oggettive e misurabili di natura economica a livello di attività aziendale;
- sostenere, incentivare e favorire le attività e le iniziative di organizzazioni pubbliche e private che contribuiscono a combattere la povertà in tutte le sue forme;
- promuovere sistemi alimentari più sostenibili ed un consumo sostenibile;
- favorire lo sviluppo della blockchain (tracciabilità della filiera agroalimentare e trasparenza);
- favorire lo sviluppo e la costituzione di reti che creino progetti innovativi che coinvolgano tutta la filiera, privilegiando la tematica dell'accesso al cibo da parte di tutti i cittadini.

I progetti che possono accedere al finanziamento devono presentare le seguenti caratteristiche:

- essere presentati da uno o più proponenti di cui all'art. 2;
- essere strettamente coerenti con le finalità, di cui all'articolo 1;
- avere ad oggetto uno o più alimenti, come definiti all'art.2 del Reg n. 178/2002.

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 2, non sono comunque ammesse le seguenti tipologie di progetti:

- progetti o applicazioni informatiche inerenti esclusivamente l'attività di marketing, comunicazione, di formazione, di educazione, di sensibilizzazione, di divulgazione a imprese, consumatori, cittadini o studenti;
- progetti inerenti osservatori, studi, ricerche, indagini sui dati riguardanti lo spreco alimentare, le eccedenze o i recuperi.

Nella valutazione si terrà conto che i progetti devono:

- a) essere innovativi, per quanto concerne l'oggetto, il processo produttivo, la tecnologia utilizzata o altri aspetti connessi alle finalità di cui all'art. 1;
- b) essere concretamente applicabili;
- c) interessare una o più classi di prodotti;
- d) avere una o più categorie di soggetti come destinatari finali. Si intendono per categorie singole tipologie di destinatari, valutate anche in base alle dimensioni numeriche stimate e alle dimensioni territoriali;
- e) essere progetti integrati o di rete;
- f) prevedere una quota di cofinanziamento a carico del proponente. Ai fini della valutazione, il cofinanziamento è da intendersi come compartecipazione, esclusivamente finanziaria, finalizzata alla realizzazione del progetto, calcolato come percentuale della quota richiesta nella domanda per la realizzazione del medesimo;
- g) dimostrare esperienza nel settore di pertinenza del progetto, da parte di almeno uno proponenti del progetto stesso. L'esperienza è valutata sulla base del numero di progetti complessivamente realizzati dal proponente, o dai suoi componenti, nell'ultimo quinquennio;
- h) esplicitare l'ambito territoriale dell'intervento: locale, provinciale o regionale;

- i) essere tesi al miglioramento del recupero delle eccedenze alimentari ai fini dell'alimentazione umana e alla valorizzazione delle risorse alimentari;
- j) prevedere forme di comunicazione del progetto.

5. TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Il contributo è concesso mediante una procedura valutativa (di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 123/1998) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. Il bando prevede, oltre al superamento dell'istruttoria formale, una valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica del progetto effettuata da un apposito comitato di valutazione istituito da Regione Lombardia, composto da cinque rappresentanti di cui due della Consulta regionale e tre di Regione Lombardia, da nominarsi con successivo provvedimento.

La valutazione delle domande e dei progetti presentati, da parte del comitato, è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	ARTICOLAZIONE DEL PUNTEGGIO
A. Innovazione (art. 4, c. 4, lett. a)	15	Molto alta: 20 punti Alta: 15 punti Media: 10 punti Bassa: 5 punti Irrilevante: 0 punti
B. Concreta applicabilità del progetto (art. 4, c. 4, lett. b)	15	Alta: 15 punti Media: 10 punti Bassa: 5 punti Irrilevante: 0 punti
C. Presenza di indicatori e risultati misurabili	10	Pertinenza degli indicatori sul progetto e le finalità Alta 10 Media 5 Bassa 2 Nulla 0
D. Portata (sottoclassi di prodotti coinvolti) (art. 4, c. 4, lett. c)	10	≥ 6 sottoclassi: 15 punti 4-5 sottoclassi: 10 punti 2-3 sottoclassi: 5 punti 1 sottoclasse: 0 punti
E. Dimensione di soggetti interessati alla ricaduta dell'iniziativa (art. 4, c. 4, lett. d)	15	Alto: 15 punti Medio: 10 punti Basso: 5 punti Irrilevante: 0 punti
F. Progetto integrato o di rete (art. 4, c. 4, lett. e)	5	Progetto integrato o di rete: 5 punti
G. Cofinanziamento del progetto (art. 4, c. 4, lett. f)	10	≥ 75%: 10 punti 40%-74.9%: 7 punti 5%-39.9%: 4 punti

		0%-4.9%: 0 punti
H. Livello di esperienza <i>(art. 4, c. 4, lett. g)</i>	5	2-3 progetti realizzati: 5 punti 1 progetto realizzato: 2 punti 0 progetti realizzati: 0 punti
I. Ambito territoriale <i>(art. 4, c. 4, lett. h)</i>	5	Regionale: 5 punti Provinciale: 4 punti Locale: 3 punti Irrilevante: 0 punti
Recupero eccedenze alimentari <i>(art. 4, c. 4, lett. i)</i>	5	Recupero eccedenze ai fini dell'alimentazione umana: 5 punti
J. Forme di pubblicità del progetto <i>(art. 4, c. 4, lett. j)</i>	5	Alto: 5 punti Medio: 3 punti Basso: 1 punti Irrilevante: 0 punti
TOTALE	100	

6. PROGETTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a finanziamento le spese coerenti e direttamente funzionali alla realizzazione del progetto. Le spese di personale sono ammissibili per il solo personale assunto mediante una delle forme anche flessibili, previste dall'ordinamento, avente espressamente ad oggetto la realizzazione delle attività previste dal progetto e di durata non superiore al termine di conclusione del progetto.

E' cura del proponente presentare nella proposta di progetto l'articolazione delle spese da sostenere, evidenziando, per ciascuna voce, la coerenza e la corretta funzionalità delle medesime.

Il finanziamento copre il 100% delle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute, nel limite massimo di € 30.000,00 (al netto di IVA e di altre imposte).

Tutti i pagamenti effettuati dal proponente relativi alle spese ammesse a finanziamento devono avvenire tramite bonifico bancario/postale ovvero mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi di legge. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a finanziamento solo nel caso in cui non sia altrimenti recuperabile, a norma della legislazione nazionale sull'IVA, da parte del soggetto proponente. E' cura del soggetto proponente giustificare le voci di spesa, per le quali non sia possibile recuperare l'IVA.

7. IMPORTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

Per ogni domanda la spesa minima ammissibile a contributo è pari a € 10.000,00 (IVA inclusa), mentre la spesa massima ammissibile è pari a € 30.000,00 (IVA inclusa) che verrà erogata in un'unica tranche a seguito della presentazione della rendicontazione finale.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a finanziamento ai sensi dell'art. 5.

8. ISPEZIONI E CONTROLLI

Regione Lombardia, anche tramite propri enti o delegati, può disporre in qualsiasi momento di ispezioni e sopralluoghi, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2035**D.g.r. 1158/2019 approvazione del progetto attuativo «Integrazione al programma di iniziative regionali per l'educazione alimentare per l'anno 2019» - (artt. 9, 10 e 12 l.r. 31/2018)**

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», ed in particolare gli artt. 9 e 10, che prevedono la realizzazione di specifici programmi di educazione alimentare
- la l.r. n. 30 del 27 dicembre 2006 che all'art. 1 individua gli enti strumentali del sistema regionale tra cui ERSAF, Ente Regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste;

Richiamata la Convenzione Quadro tra la Regione Lombardia ed ERSAF approvata con d.g.r. n. 1009 del 17 dicembre 2018, sottoscritta tra le parti e inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti di Regione Lombardia in data 9 gennaio 2019 al repertorio n. 12377/RCC, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021;

Vista la d.g.r. n. 1121/2018 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 - piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2019 - programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 - programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti», con la quale si approva il programma pluriennale delle attività 2019-2021 di ERSAF ed il relativo prospetto di raccordo che individua le attività ed i finanziamenti autorizzati a carico del bilancio regionale;

Visto l'aggiornamento del Prospetto di raccordo di ERSAF, allegato al Documento Tecnico di assestamento - Bilancio 2019-2021;

Vista la d.g.r. n. 1158/2019 «Approvazione del Progetto Attuativo ERSAF «Iniziative regionali per la promozione dei prodotti agroalimentari, per l'educazione alimentare e per la valorizzazione delle eccellenze lombarde in campo scolastico» - anno 2019 - (artt. 9, 10 e 12 l.r. 31/2008);

Visto il decreto dell'8 febbraio 2019, n. 1520 con il quale si assume l'impegno a favore di ERSAF per un importo complessivo di € 320.000,00;

Considerato opportuno integrare il Programma di educazione alimentare con alcune attività finalizzate a sensibilizzare i cittadini sui temi del diritto al cibo e dello spreco alimentare, in particolare attraverso un bando per manifestazioni di interesse da parte di associazioni, scuole, istituti della cultura e altri soggetti per la realizzazione di iniziative di educazione alimentare sul territorio regionale;

Visto il Progetto Attuativo «Integrazione al programma di iniziative regionali per l'educazione alimentare per l'anno 2019» - trasmesso da ERSAF con nota n. MI.2019.0074831 del 15 luglio 2019, costituente l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la legge regionale del 28 dicembre 2019, n. 25 «Bilancio di previsione 2019-2021»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 20067 del 28 dicembre 2018 «Bilancio finanziario gestionale 2019-2021»;

Visto il Decreto del 17 aprile 2019, n. 5606 «Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 (l.r. 19/12 - art. 1, comma 5, lettera A), con il quale si è proceduto ad una variazione compensativa di bilancio, al fine di implementare la realizzazione di iniziative di educazione alimentare;

Dato atto che le risorse disponibili sul bilancio 2019 per l'integrazione del Progetto Attuativo di ERSAF sono pari a € 50.000,00 come dettagliato nell'allegato A di cui sopra e che tali risorse verranno trasferite a ERSAF con successivo atto del Dirigente competente secondo le modalità e i tempi previsti dal sopra menzionato Allegato A;

Riferito altresì dal Dirigente proponente che il Progetto Attuativo integrativo sopracitato è coerente con gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Progetto Attuativo «Integrazione al programma di iniziative regionali per l'educazione alimentare per l'anno 2019», allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 50.000,00, che trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.5392 del bilancio anno 2019;

Ad unanimità di voti, espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Progetto Attuativo «Integrazione al programma di iniziative regionali per l'educazione alimentare per l'anno 2019», Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in capo a ERSAF, per un importo complessivo di € 50.000,00 sul bilancio 2019;

2. di dare atto che la spesa di € 50.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.5392 del bilancio 2019;

3. di demandare l'impegno di spesa e il trasferimento delle risorse a ERSAF, secondo le modalità e i tempi previsti dal sopra menzionato allegato A), parte integrante e sostanziale del provvedimento, a successivo provvedimento del Dirigente competente;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

5. di disporre che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____



**CONVENZIONE QUADRO Regione Lombardia - ERSAF
(D.G.R. n. XI/1009 del 17 dicembre 2018)**
**PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE ATTIVITA' 2019-2021
(Delibera CdA ERSAF n. IV/15 del 30 novembre 2018)**

PROGETTO ATTUATIVO

**INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA DI INIZIATIVE REGIONALI PER
L'EDUCAZIONE ALIMENTARE PER L'ANNO 2019**

Obiettivo programma ERSAF

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 16.1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

**La Dirigente
Lucia Ratti**

Firmato da:
LUCIA RATTI
Codice fiscale: RTTLCS99M7F205F
Organizzazione: Non presente
Valido da: 31-01-2017 11:41:04 a: 31-01-2020 11:41:04
Certificato emesso da: Servizio di Certificazione per la Firma Digitale - CA2, Lombardia Informatica S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 12-07-2019 14:17:01
Approvo il documento

PROGETTO ATTUATIVO

INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA DI INIZIATIVE REGIONALI PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE PER L'ANNO 2019

PREMESSE

Le attività del Programma di iniziative regionali per l'educazione alimentare per il 2019, approvate con D.G.R. n. XI/1158 del 21/01/2019 e affidate a ERSAF, vengono integrate con l'attivazione di un bando di manifestazione di interesse per la selezione di progetti di educazione agroalimentare promossi da soggetti operanti in tale ambito sul territorio regionale.

Attraverso questa azione, già attuata tra il 2015 e il 2017, si rende possibile una maggiore diffusione sul territorio del modello interdisciplinare "Percorsi di educazione alimentare", sviluppato negli ultimi anni da Regione Lombardia, e un incremento del target (consumatori, mondo della scuola, istituzioni) raggiunti da iniziative finalizzate alla maggiore consapevolezza riguardo a origine, trasformazione, cultura, tradizione, valorizzazione del territorio, salubrità dei prodotti agroalimentari di qualità, introducendo quest'anno anche il tema del diritto al cibo e del contrasto allo spreco alimentare.

L'assegnazione a ERSAF delle risorse economiche per l'integrazione del programma di iniziative regionali per l'educazione alimentare è pari a € 50.000,00 complessivi, che verranno interamente utilizzati per l'azione:

- bando per progetti del territorio lombardo di educazione agroalimentare € 50.000,00

RESPONSABILI DEL PROGETTO

Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - U.O. Sviluppo Innovazione e promozione delle produzioni e del territorio - dott.ssa Lucia Silvestri

ERSAF - Struttura Servizi alle filiere agroforestali - dott.ssa Lucia Ratti

AZIONI DI INTEGRAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO

1. BANDO PER PROGETTI DEL TERRITORIO LOMBARDO DI EDUCAZIONE AGROALIMENTARE

Per l'attuazione di tale azione verrà avviata una procedura di selezione a rilevanza pubblica (bando per manifestazione di interesse), che porterà a individuare i progetti di educazione agro-alimentare proposti da soggetti operanti sul territorio regionale, e che la Direzione Generale Agricoltura promuoverà tramite di ERSAF nel periodo 1° ottobre – 10 dicembre 2019.

Potranno partecipare al bando Associazioni/Organizzazioni/Fondazioni senza fini di lucro che abbiano tra i loro obiettivi statuari anche quello dell'educazione agro-alimentare, Comuni e/o Istituti della Cultura (biblioteche, musei, ecomusei), istituti scolastici.

I progetti dovranno essere incentrati sui temi dell'agro-alimentare, del diritto al cibo e del contrasto allo spreco alimentare ed essere coerenti con il metodo di lavoro e gli strumenti messi a punto con il progetto "Percorsi di educazione alimentare" di Regione Lombardia.

Potranno essere rivolti alle scuole di ogni ordine e grado e/o ad un pubblico indifferenziato di cittadini consumatori e contemplare diverse tipologie d'azione, quali ad esempio incontri di formazione e divulgazione sulle tematiche dell'alimentare e delle sue correlazioni con il territorio, laboratori didattici, cucina ed educazione al gusto.

Nella domanda i soggetti proponenti dovranno indicare, oltre alle finalità e le modalità operative, anche il valore complessivo del progetto, che dovrà essere di almeno € 8.000,00 per poter essere ammesso alla valutazione.

I progetti verranno finanziati al 50% del valore dichiarato, fino ad un massimo di € 5.000,00, attraverso l'acquisizione da parte di ERSAF di servizi corrispondenti all'importo del co-finanziamento e che valorizzino adeguatamente la partecipazione di Regione Lombardia.

Le domande verranno valutate da un'apposita Commissione, composta da 3 componenti rappresentanti Regione ed ERSAF, sulla base dei criteri indicati nell'avviso pubblico, a cui seguirà la formulazione di una graduatoria che verrà scorsa fino all'esaurimento della disponibilità economica di € 50.000,00.

Spesa totale per “Bando per progetti territoriali di educazione agro-alimentare”: € 50.000,00

INDICATORI DI RISULTATO

Per l'attività “Bando per progetti di educazione agroalimentare” verrà valutato il numero di progetti finanziati e i materiali elaborati dai soggetti proponenti.

PERSONALE IMPIEGATO E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

ERSAF	n. 1	Dirigente - Lucia Ratti	Programmazione/Coordinamento
	n.1	Responsabile posizione organizzativa Elena Chiurlo	Coordinamento, gestione e monitoraggio del progetto

DECORRENZA DEL PROGETTO

Inizio attività: dall'approvazione del PA

Termine attività: 20 dicembre 2019

MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONE DI LIQUIDAZIONE

La somma stanziata per l'integrazione del programma di iniziative regionali per l'educazione alimentare per l'anno 2019 (€ 50.000,00) sarà erogata con le seguenti modalità:

- 40% alla dichiarazione d'inizio attività;
- 60% alla trasmissione della relazione finale delle azioni realizzate, da presentarsi entro il 31 dicembre 2019, contenente la descrizione complessiva delle attività svolte e la rendicontazione analitica delle spese sostenute.

PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ERSAF si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti il presente incarico, anche successivamente alla cessazione delle relative attività, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta regionale.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, ERSAF:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D. Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato B al decreto 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;
4. si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
5. si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare la Giunta Regionale, affinché

quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;

6. indica a Regione Lombardia che la persona fisica referente per la "protezione dei dati personali" è il dott. Massimo Ornaghi, Direttore dell'Ente;
7. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
8. consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

RESPONSABILITA' E MANLEVA

1. L'Ente è responsabile della corretta esecuzione dei contenuti del progetto ai sensi della Convenzione Quadro in atto tra Regione Lombardia ed ERSAF. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, solo ove provi che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare.
2. L'attività di verifica e controllo dell'esattezza degli adempimenti sulla correttezza dell'esecuzione del progetto da parte di ERSAF è di competenza della Giunta e, per essa, della Direzione richiedente.
3. Nei casi in cui la Giunta ritenga di rinunciare all'esecuzione del progetto richiesto all'Ente è tenuta a darne un congruo preavviso, riconoscendo all'Ente medesimo i costi sostenuti, nonché l'eventuale refusione delle spese già sostenute purché debitamente documentate.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della Convenzione Quadro in atto tra Regione Lombardia ed ERSAF e dei singoli progetti attuativi che dovessero insorgere tra la Giunta e l'Ente, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa,
2. A tale scopo, qualora l'ente abbia pretesa da val valere deve comunicare la propria domanda alla Giunta regionale la quale provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 giorni dalla ricevuta notifica
3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi approfondimenti, sarà facoltà della Giunta regionale stabilire e comunicare, prima del termine della scadenza di cui al precedente comma, un nuovo termine entro cui adottare la relativa decisione.

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Progetto attuativo si rimanda alla Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) stipulata il 29 dicembre 2015 in conformità alla DGR n. X/4388 del 30 novembre 2015 che individua e disciplina le attività di servizio e supporto di ERSAF a Regione Lombardia.

La Dirigente
Struttura Servizi alle
filieri agroforestali
Lucia Ratti

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2036**Disposizioni in ordine all'attribuzione agli enti locali della Regione Lombardia del fondo per le mense scolastiche biologiche - anno 2018**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

- il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;
- il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- il decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, ed, in particolare, l'art. 64, comma 5 bis che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo il Fondo per le mense scolastiche biologiche;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro della Salute del 18 dicembre 2017 n. 14771 che istituisce l'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 febbraio 2018 n. 2026 che definisce le modalità di ripartizione, tra le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, del Fondo per le mense scolastiche biologiche;
- il decreto del Ministro delle politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 novembre 2018 n. 11703 avente per oggetto «Riparto fondi mense scolastiche biologiche per l'anno 2018», con l'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti che erogano il servizio di mensa biologica;

Considerato che il succitato decreto Ministeriale n. 11703/2018 ha approvato il riparto della somma complessiva di € 10.000.000,00 con l'obiettivo di ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, nonché per la realizzazione di iniziative di informazione e promozione nelle scuole per l'anno 2018, assegnando a favore di Regione Lombardia la somma di € 1.134.028,57;

Dato atto che il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro della Salute del 18 dicembre 2017, n. 14771:

- stabilisce i requisiti, incluse le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, nonché le specifiche tecniche necessarie per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica;
- istituisce, al comma 2 dell'art. 3, un elenco delle stazioni appaltanti che hanno proceduto all'aggiudicazione del servizio di mensa scolastica biologica e dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica;

Vista la l.r. n. 25 del 28 dicembre 2018 «bilancio pluriennale 2019 - 2021»;

Vista la d.g.r. n. XI/1379 del 18 marzo 2019 avente ad oggetto «variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 che istituisce i capitoli in relazione al fondo per le mense scolastiche biologiche»;

Vista la disponibilità finanziaria sul capitolo 16.01.104.13785 di € 1.134.028,57;

Atteso inoltre che il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 febbraio 2018, n. 2026 ha previsto:

- al comma 1 dell'art. 3, che il Fondo sia ripartito annualmente con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- al comma 1 dell'art. 4, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasferiscano almeno l'80% del-

le risorse assegnate annualmente con il decreto di cui al comma 1 dell'art. 3 del medesimo decreto, ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017, ricadenti nel territorio di competenza, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;

- al comma 3 dell'art. 4, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano utilizzino direttamente o trasferiscano ai Comuni la restante quota rispetto a quanto definito al comma 1, delle risorse assegnate annualmente, per la realizzazione di iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione finalizzate a:
 - a) promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
 - b) favorire una corretta informazione agli studenti in età scolare, sui principi della sostenibilità dell'agricoltura biologica, dell'educazione alimentare, della conoscenza del territorio, nonché del rispetto del cibo, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10 della legge 19 agosto 2016, n. 166, relativamente alle misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti;

Dato atto inoltre che:

- in data 30 ottobre 2018, la Conferenza delle Regioni ha sancito l'intesa sullo schema del decreto del Ministro Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo circa il riparto del fondo per le mense scolastiche biologiche per l'anno 2018, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del sopra citato decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e forestali del 22 febbraio 2018, n. 2026;
- il predetto decreto, approvato nella Conferenza delle Regioni assegna per l'anno 2018 alla Regione Lombardia € 1.134.028,57 per un numero di pasti pari a 12.699.80;

Considerato che:

- è interesse della Regione Lombardia trasferire ai Comuni iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017 parte delle risorse per attività di informazione e promozione al fine di perseguire un più ampio coinvolgimento dei cittadini sul tema biologico;
- tali attività di promozione permetteranno la valorizzazione dei prodotti agroalimentari biologici della Regione Lombardia e l'adozione di corretti stili di consumo da parte degli studenti e delle loro famiglie;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di approvare i seguenti criteri di riparto delle risorse del Fondo per le mense scolastiche, assegnate per l'anno 2018, alla Regione Lombardia che ammontano complessivamente a € 1.134.028,57:

- che sia trasferito l'80% pari a € 907.222,86 del fondo, ai Comuni della Regione Lombardia iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 18 dicembre 2017 n. 14471 per le finalità di ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio mensa scolastica;
- che sia trasferito il 20% pari a € 226.805,71 del fondo, ai medesimi Comuni della Regione Lombardia iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 18 dicembre 2017 n. 14471, da utilizzare per la realizzazione di iniziative di informazione e promozione al consumo dei prodotti biologici nell'ambito dei servizi di refezione scolastica, dell'educazione alimentare, della conoscenza del territorio e per la riduzione degli sprechi alimentari;

Ritenuto altresì, di demandare ad atto del dirigente competente per materia la quantificazione delle somme spettanti ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017 e sulla base delle previsioni del comma 2 dell'art. 4 del decreto n. 2026 del 22 febbraio 2018, e di stabilire termini e modalità di rendicontazione;

Vagliate e assunte come proprie le predette valutazioni;

All'unanimità dei voti, espresse nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1) di approvare i seguenti criteri di riparto delle risorse del Fondo per le mense scolastiche, assegnate per l'anno 2018 alla Regione Lombardia e ammontanti complessivamente a € 1.134.028,57:

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

- che sia trasferito l'80% pari a € 907.222,86 del fondo, ai Comuni della Regione Lombardia iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 18 dicembre 2017 n. 14471 per le finalità di ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio mensa scolastica;
- che sia trasferito il 20% pari a € 226.805,71 del fondo, che sia trasferito ai medesimi Comuni della Regione Lombardia iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 18 dicembre 2017 n. 14471, da utilizzare per la realizzazione di iniziative di informazione e promozione al consumo dei prodotti biologici nell'ambito dei servizi di refezione scolastica, dell'educazione alimentare, della conoscenza del territorio e per la riduzione degli sprechi alimentari;

2) di dare atto che la spesa di € 1.134.028,57 trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.13785 dell'esercizio finanziario 2019;

3) di demandare ad atto del dirigente competente per materia la quantificazione delle somme spettanti ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017 e sulla base delle previsioni del comma 2 dell'art. 4 del decreto n. 2026 del 22 febbraio 2018 e di stabilire termini e modalità di rendicontazione;

4) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5) di attestare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2039**Attivazione di manifestazione di interesse per l'accesso ai contributi regionali destinati alle associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale n. 31/2008 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- i decreti della struttura competente con cui sono state riconosciute le seguenti Associazioni «qualificate» di pescatori dilettanti ricreativi:
 - n. 3309 del 1 marzo 2002 per l'Associazione ARCI PESCA ,
 - n. 3303 del 1 marzo 2002 per l'Associazione FIPSAS,
 - n. 3311 del 1 marzo 2002 per l'Associazione UPS ,
 - n. 16213 del 29 settembre 2004 per l'Associazione ASSOLAGHI,
 - n. 6963 del 13 giugno 2017 per l'Associazione UPBS;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64, con particolare riferimento al risultato atteso Econ.16.02.82 «Sostegno dell'attività piscatoria professionale e dilettantistica, tutela delle rotte migratorie e promozione del consumo di pesce a chilometro 0»;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 143 della legge regionale n. 31/2008, la Regione e la Provincia di Sondrio concedono contributi alle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi, ciascuna per interventi realizzati nel territorio di propria competenza»;

Stabilito, peraltro, che le Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi che hanno sede in Provincia di Sondrio possono ricevere contributi dalla Regione Lombardia esclusivamente per le iniziative di cui all'allegato A;

Considerato che le Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi contribuiscono con i loro programmi di intervento a sostenere la conservazione, la tutela e il ripopolamento della fauna ittica autoctona, nonché la vigilanza sulle acque di interesse ittico;

Ritenuto, pertanto, di prevedere un contributo, a titolo di compartecipazione, a supporto delle attività che verranno realizzate dalle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi, individuando i seguenti obiettivi strategici di intervento:

- Obiettivo 1. progetti volti alla tutela, gestione e conservazione del patrimonio ittico autoctono;
- Obiettivo 2. progetti volti allo sviluppo del patrimonio ittico autoctono, con riferimento ai centri di produzione e riproduzione di fauna ittica autoctona destinati al ripopolamento dei corpi idrici regionali e gestiti dalle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi;

Considerato che le attività dovranno essere realizzate dalle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi entro e non oltre il corrente anno 2019 e che, pertanto, dovranno essere svolte e rendicontate entro e non oltre il 31 dicembre 2019;

Dato atto, che:

- verrà messo a disposizione delle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi un importo complessivo pari ad Euro 250.000,00, così suddiviso per ciascuno Obiettivo strategico sopra individuato:
- Obiettivo 1. stanziamento complessivo di Euro 100.000,00,
- Obiettivo 2. stanziamento complessivo di Euro 150.000,00;

Vista la l.r. 25 del 28 dicembre 2018 «Bilancio di previsione 2019/2021»;

Dato atto che le risorse di parte corrente a valere sul capitolo 16.02.104.11829 di € 250.000,00 per l'esercizio finanziario 2019, si renderanno disponibili, così come previsto dalla d.g.r. n. 1782 del 21 giugno 2019, a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale e dell'entrata in vigore della legge di assestamento al bilancio di previsione 2019/2021, per le Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi ;

Ritenuto di approvare l'allegato A «Criteri per la concessione di contributi a sostegno delle associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi per l'anno 2019» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che detta le linee di intervento, i requisiti per l'accesso ai contributi, le modalità di trasmissione della manifestazione d'interesse e i criteri di attribuzione del cofinanziamento;

Richiamata:

- la legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedi-

mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che all'art. 12 recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predefinitezza ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

- la legge regionale n. 1/2012 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria», che dispone all'art 8 che, ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predefiniti con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Considerato che le disposizioni contenute nel presente atto non hanno rilevanza dal punto di vista della normativa europea sugli «Aiuti di Stato»;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepiti le premesse, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

1. di prevedere per l'anno 2019 l'erogazione di contributi alle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi ai sensi dell'art. 143 della l.r. n. 31/2008 per l'ammontare complessivo di Euro 250.000,00;

2. di approvare l'allegato A «Criteri per la concessione di contributi a sostegno delle associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi per l'anno 2019», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che detta le linee di intervento, i requisiti per l'accesso ai contributi, le modalità di trasmissione della manifestazione d'interesse e i criteri di attribuzione del cofinanziamento;

3. di dare atto che al competente dirigente della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi è demandata l'assunzione degli impegni di spesa e la liquidazione dei contributi, ripartiti secondo i criteri indicati nell'allegato A;

4. di dare atto che gli oneri finanziari previsti trovano copertura sul capitolo di bilancio 16.02.104.11829 - «concessione di contributi alle associazioni di pescatori» che presenta una disponibilità finanziaria di 250.000,00 euro per l'annualità 2019;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto unitamente all'allegato A sul BURL e sul sito istituzionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI QUALIFICATE DI PESCATORI DILETTANTI RICREATIVI PER L'ANNO 2019

1. Finalità e obiettivi

La presente iniziativa è finalizzata al sostegno della pesca dilettantistico-sportiva e/o amatoriale e alla tutela del patrimonio ittico autoctono, contribuendo a finanziare programmi d'intervento proposti dalle Associazioni Piscatorie dilettantistiche qualificate. I contributi sono assegnati a programmi che prevedono:

- a) interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici;
- b) strutture per la produzione di ittiofauna da ripopolamento;
- c) ripopolamenti conformi ai programmi di gestione delle specie ittiche tutelate;
- d) spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di interesse ittico;

d bis) realizzazione di aree naturali di frega e di ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.

2. Riferimenti normativi

Art. 143 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i. *"Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"*.

3. Soggetti beneficiari

I soggetti ammessi al contributo regionale di cui all'oggetto sono così individuati:

- Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreative, ai sensi dell'art.136 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari a complessivi **€ 250.000,00** così suddivisa per Obiettivo strategico da perseguire nei programmi di gestione:

- Obiettivo 1 = dotazione finanziaria di **Euro 100.000,00** per il finanziamento di programmi volti alla tutela, gestione e conservazione del patrimonio ittico autoctono;
- Obiettivo 2 = dotazione finanziaria **Euro 150.000,00** per il finanziamento di programmi volti allo sviluppo del patrimonio ittico autoctono, con riferimento ai centri di riproduzione di fauna ittica autoctona destinata al ripopolamento dei corpi idrici regionali e gestiti dalle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi.

Tale preventiva ripartizione potrà essere rideterminata in relazione al livello di utilizzo delle risorse così come più sopra ripartite, fatto salvo l'importo totale posto a contributo complessivo.

5. Enti e caratteristiche del contributo

Le risorse stanziare per il finanziamento della presente iniziativa sono a carico del bilancio regionale.

I soggetti che presentano manifestazione d'interesse possono richiedere un contributo come segue:

▪ **Obiettivo 1** (dotazione finanziaria Euro 100.000,00) il contributo concesso sarà pari al 70% delle spese rendicontate e ammissibili e nel limite massimo di Euro 20.000,00 per Associazione qualificata.

A questo obiettivo sono riconducibili i seguenti programmi di attività:

- ripopolamento e/o reintroduzione di specie ittiche autoctone in acque libere.

Per quanto attiene a questa iniziativa, si precisa quanto segue: l'Associazione proponente dovrà preventivamente concordare con la competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia e con l'UTR competente territorialmente i contenuti del progetto di semina che intende attuare, tenendo conto che detti uffici hanno facoltà di variare le quantità, le specie e i tratti fluviali oggetto dell'iniziativa di ripopolamento ittico;

- spese correnti per attività di vigilanza

- contenimento di specie alloctone invasive;

- sensibilizzazione rivolta ai propri associati o esterni sui temi della sicurezza, della prevenzione dei rischi nonché sulla gestione e tutela del patrimonio ittico, sui regolamenti di pesca e sull'uso del tesserino segna catture;

- manutenzione di zone ittiche attrezzate per il miglioramento della fruizione dei corsi d'acqua da parte di pescatori dilettantistico-sportivi e/o amatoriali con particolare attenzione a quelli diversamente abili per i tratti in concessione della singola Associazione;

- realizzazione di aree naturali di frega e interventi di riqualificazione fluviale.

▪ **Obiettivo 2** (dotazione finanziaria Euro 150.000,00) il contributo concesso sarà pari al 70% delle spese rendicontate e ammissibili e nel limite massimo di euro 10.000,00 per incubatoio gestito da un'Associazione qualificata, ad esclusione degli incubatoi a gestione regionale.

Al fine di concorrere all'assegnazione del contributo regionale di cui all'Obiettivo 2, l'Associazione proponente dovrà attestare, all'atto della presentazione della domanda di contributo, di avere nella propria disponibilità il centro di produzione ittica oggetto dell'iniziativa progettuale, mediante la produzione di copia dell'opportuno atto di proprietà e/o disciplinare concessione e/o contratto di affitto e/o altra tipologia di atto a comprova della disponibilità dell'impianto, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000.

Il contributo verrà concesso a titolo di rimborso delle spese ritenute ammissibili in quota di compartecipazione da parte di Regione Lombardia.

Le Associazioni qualificate della Provincia di Sondrio potranno presentare una manifestazione d'interesse e richiedere il relativo contributo solamente per l'Obiettivo 1 ed esclusivamente per attività di sensibilizzazione e per la produzione di materiale divulgativo da diffondere al di fuori della Provincia di Sondrio, dedicate al pubblico, ai propri associati e ad esterni sui temi della sicurezza, della prevenzione dei rischi, nonché sulla gestione e

sulla tutela del patrimonio ittico, sui regolamenti di pesca e sull'uso del tesserino segna catture.

6. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili per entrambe le linee di cofinanziamento le seguenti spese:

- compensi e/o rimborsi forfettari per veterinari, tecnici, operatori presso gli incubatoi, guardie volontarie.
- partecipazione a manifestazioni nel limite del 10% della spesa complessiva ammessa a contributo regionale;
- realizzazione e stampa di materiale divulgativo e di sensibilizzazione sulle materie oggetto del contributo;
- acquisto di carburante solo per le imbarcazioni;
- acquisto di divise tecniche e di attrezzature di consumo funzionali all'espletamento dell'attività ordinaria;
- acquisto beni di consumo quali mangime per fauna ittica, leasing di attrezzature destinate al sostegno dei centri di riproduzione di fauna autoctona, interventi di manutenzione delle strutture e delle attrezzature;
- noleggio di veicoli, spese di viaggio, vitto e alloggio, documentate e sostenute esclusivamente per le trasferte di sorveglianza del territorio e per interventi di ripopolamento ittico per importi di spesa non superiori complessivamente al 15% della spesa ammessa a contributo regionale;
- solo per i soggetti che gestiscono direttamente gli impianti ittiogenici sono riconosciute le spese generali, in particolare: utenze (luce, acqua, telefono), materiali di cancelleria, materiali di consumo, spese di pulizia, spese di spedizione, fino alla concorrenza massima del 10% della spesa ammessa a contributo regionale.

I costi devono essere direttamente collegati alla realizzazione dell'iniziativa e ordinariamente necessari per un efficace conseguimento degli Obiettivi perseguiti dall'iniziativa medesima.

L'ammissibilità delle spese decorre dalla data della domanda di partecipazione all'iniziativa.

7. Spese non ammissibili

Per quanto concerne le spese non ammissibili a contributo, si dispone quanto segue:

Non sono ritenute ammissibili

- acquisti di automezzi, imbarcazioni e relativi motori marini;
- acquisto di beni inventariabili (strutture e attrezzature);
- acquisto di materiale ittico ai fini di ripopolamento/reintroduzione;
- spese ordinarie di funzionamento e/o gestione sostenute dal soggetto beneficiario ad esclusione delle spese generali di gestione degli impianti ittiogenici quali: utenze (luce, acqua, telefono), materiali di cancelleria, materiali di consumo, spese di pulizia, spese di spedizione, fino alla concorrenza massima del 10% della spesa ammessa a contributo regionale;
- spese di investimento.
- spese di personale dipendente a tempo determinato o indeterminato, in quanto costituiscono costi ordinari di gestione per i quali non è possibile stabilire una diretta connessione con le attività proposte.

8. Presentazione dei programmi d'intervento da ammettere a cofinanziamento

La domanda di agevolazione per entrambi gli obiettivi di contributo deve essere presentata dal Legale Rappresentante (o suo delegato per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda) esclusivamente tramite raccomandata A.R. indirizzata a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – Struttura Tutela della Fauna Ittica, OCM Vegetali, Politiche di Filiera e Innovazione Piazza Città di Lombardia 20100 Milano o tramite pec all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it **entro e non oltre le ore 16:00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione sul BURL della presente Delibera.** Non potranno essere accolte domande di contributo pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Allegato o fuori i termini sopra indicati.

Ai fini del rispetto del termine della presentazione della domanda, fa fede il timbro postale o la data e l'ora di invio telematico della domanda per la protocollazione.

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:

- a) copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente e sottoscrittore della domanda;
- b) copia in carta semplice dello Statuto dell'Associazione richiedente;
- c) scheda dettagliata del programma di attività debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
- d) autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 sul numero dei soci appartenenti all'Associazione alla data del 31 dicembre 2018 sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
- e) scheda dati anagrafici e scheda di posizione fiscale, aggiornate.

9. Periodo di riconoscimento delle spese

i contributi saranno erogati a titolo di compartecipazione a supporto delle attività che verranno realizzate a partire dalla data di presentazione della Domanda di partecipazione al presente contributo, e comunque solo a seguito di formale approvazione del cofinanziamento da parte della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia a ciascuna Associazione qualificata. Le spese dovranno essere svolte e rendicontate entro e non oltre **il 31/12/2019**.

10. Cause di esclusione e obblighi dei beneficiari

Costituiscono cause di non ricevibilità della domanda:

- a) domanda pervenuta oltre i termini previsti dal presente documento;
- b) domanda priva di sottoscrizione da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- c) domanda inviata secondo modalità diverse da quanto previsto dal presente documento;
- d) domanda proposta per finalità differenti da quelle indicate dall'Obiettivo prescelto dal richiedente,
- e) domanda carente di tutta o parte della documentazione richiesta per la specifica finalità indicata dall'Obiettivo prescelto dal richiedente, e non integrata entro il perentorio termine di 10 giorni dalla successiva richiesta di integrazioni comunicata dalla competente Struttura regionale, così come disposto dall'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- f) domanda proposta per interventi localizzati in aree al di fuori del territorio regionale;
- g) domanda proposta da soggetti diversi da quelli indicati nel documento;
- h) per le sole Associazioni della Provincia di Sondrio, domanda proposta per interventi diversi da quelli espressamente indicati al punto 5 del presente documento.

Qualsiasi modifica alle voci di spesa relative al piano finanziario approvato dovrà essere comunicata alla competente Struttura regionale per il necessario nulla osta, pena la decurtazione dell'importo relativo alla variazione di spesa non previamente comunicata.

11. Criteri di ripartizione del contributo

il contributo di compartecipazione regionale ai progetti sarà stabilito proporzionalmente a tre criteri:

- Numero dei tesserati dell'Associazione iscritti al 31/12/2018;
- Numero degli interventi che si intendono realizzare;
- Incidenza del cofinanziamento assicurato dal soggetto beneficiario.

Nel caso in cui le richieste di contributo superino la cifra prevista per ciascun Obiettivo, i progetti verranno finanziati parzialmente.

Nel caso che la dotazione finanziaria richiesta dalle Associazioni su ogni singolo obiettivo non venga esaurita, si provvederà ad una redistribuzione proporzionale alle richieste.

12. Indicazioni e modalità per la rendicontazione delle spese

Dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- una relazione illustrativa finale delle attività svolte, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- tutti i documenti giustificativi di spesa in originale o in copia conforme debitamente quietanzati concernenti le spese ammissibili sostenute nel corso della realizzazione del progetto;
- una dichiarazione resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000, a firma del legale rappresentante dell'Associazione, attestante che le spese sono state sostenute per la realizzazione del progetto e che per la somma rendicontata a carico di Regione Lombardia e di cui si chiede la liquidazione, non si sono ricevuti ulteriori contributi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati;
- copia del documento di identità del legale rappresentante che ha sottoscritto la relazione finale e la dichiarazione.

13. Rinuncia, revoca e re-introito dei contributi

In caso di rinuncia ai contributi economici concessi, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla competente Struttura regionale esclusivamente via PEC.

In caso di revoca di tutto o di parte del contributo concesso, a seguito della verifica della rendicontazione delle spese sostenute, la competente Struttura regionale trasmetterà al soggetto beneficiario l'opportuno provvedimento di revoca totale o parziale del contributo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC.

14. Obblighi dei soggetti beneficiari

L'Associazione richiedente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale dovrà dichiarare che l'intervento non è stato sovvenzionato e non sarà oggetto di ulteriore finanziamento da parte di altro soggetto pubblico o privato.

15. Indicazioni sulla Privacy

In materia di protezione dei dati personali (DLgs n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016), i soggetti beneficiari dell'iniziativa, in quanto persone giuridiche, non sono soggetti alla tutela dei dati personali. I soggetti giuridici beneficiari sono tenuti a loro volta a sottoporre l'informativa nei confronti delle eventuali persone fisiche di cui tratteranno i dati.

16. Diritto di accesso agli atti

Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 e L.r. 1/2012.

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2040**Determinazioni in merito all'accreditamento dei distretti del cibo ai sensi della legge regionale 31/2008 art. 7 bis**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il decreto legislativo 228/2001 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» e in particolare l'art. 13 che definisce i distretti rurali e agroalimentari di qualità, demandandone l'individuazione alle Regioni;
- la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» e in particolare l'art. 4 che riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione delle imprese in distretti;
- la delibera di Giunta Regionale n. 10085 del 7 agosto 2009 - Determinazioni in merito ai requisiti per l'accreditamento dei distretti agricoli (l.r. n. 1/2007);
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205, che modifica l'art. 13 del d.lgs. 228/2001 ampliando la gamma delle tipologie dei distretti, che sono ridefiniti come Distretti del cibo;
- la l.r. 31/2008 e in particolare l'art. 7 bis «Distretti del cibo».

Considerato che la d.g.r. 10085/2009 identificava tre tipologie di distretto, segnatamente, i distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità e i distretti di filiera, le cui definizioni sono riportate in allegato B al presente atto, le prime due aderenti al citato d.lgs. 228/2001, la terza alla l.r. 1/2007;

Dato atto che i Distretti lombardi accreditati con d.g.r. 10085/2009 possono essere ricondotti, in ragione della loro sostanziale corrispondenza, alle nuove tipologie del novellato d. lgs. 228/2001 e descritte nell'Allegato B del presente atto, senza necessità di nuovo accreditamento e ciò consente altresì di arricchire i contenuti dei settori di attività, le specificità di ognuno e l'accesso ai benefici previsti dal d.lgs. medesimo;

Preso atto tuttavia che la denominazione di legge «Distretti del cibo» di cui all'art. 7 bis l.r. 31/2008 esclude la possibilità di ricomprendere i Distretti di filiera del settore florovivaistico, per i quali si ritiene opportuno comunque mantenere attivo il riconoscimento ai sensi delle disposizioni di cui alla d.g.r. 10085/2009;

Ritenuto di:

- riclassificare i Distretti agricoli lombardi, per ricondurli alle nuove tipologie individuate dal novellato d.lgs. 228/2001, come da Tabella 1 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- confermare l'accreditamento già avvenuto con d.g.r. 10085/2009, sia per i Distretti agricoli lombardi sia per i Distretti di filiera del settore florovivaistico di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- definire finalità e principi generali per l'accreditamento dei nuovi Distretti del cibo, come da Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
- demandare a successivo atto del dirigente competente la definizione delle disposizioni attuative del presente provvedimento, che stabiliscono criteri e requisiti di accesso, modalità di presentazione della domanda, di redazione della relazione tecnica, di valutazione e accreditamento e modalità di compartecipazione di Regione Lombardia alle spese di accreditamento;
- stabilire che le spese relative alla copertura dei costi sostenuti per l'istanza di accreditamento dei Distretti del cibo di € 10.000,00 esercizio 2019, € 30.000,00 esercizio 2020 ed € 30.000,00 esercizio 2021, trovano copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.7838 del bilancio 2019/2021;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Richiamate le premesse:

1. di approvare la riclassificazione dei Distretti agricoli lombardi, per ricondurli alle nuove tipologie individuate dal novellato d.lgs. 228/2001, come da Tabella 1 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare l'accreditamento già avvenuto con d.g.r. 10085/2009, sia per i Distretti agricoli lombardi sia per i Distretti di filiera del settore florovivaistico di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare l'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce finalità e principi generali per l'accreditamento dei nuovi Distretti del cibo;

4. di demandare a successivo atto del dirigente competente la definizione delle disposizioni attuative del presente provvedimento, che stabiliscono criteri e requisiti di accesso, modalità di presentazione della domanda, di redazione della relazione tecnica, di valutazione e accreditamento e modalità di compartecipazione di Regione Lombardia alle spese di accreditamento;

5. di stabilire che le spese relative alla copertura dei costi sostenuti per l'istanza di accreditamento dei Distretti del cibo trovano copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.7838, € 10.000,00 esercizio 2019, € 30.000,00 esercizio 2020 ed € 30.000,00 esercizio 2021, bilancio 2019/2021.

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito web di Direzione all'indirizzo www.agricoltura.regione.lombardia.it;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A
Tabella 1 Distretti del cibo

Nome del Distretto, riconoscimento ai sensi DGR n.10085/2009	Tipologia attribuita ai sensi DGR n.10085/2009	Classificazione ai sensi dlgs 228/2001 e corrispondenze con DGR n.10085/2009
Distretto agricolo della bassa bergamasca	Rurale	Rurale
Distretto agricolo della valle del fiume Olona - DAVO	Rurale	Rurale
Distretto agricolo delle risaie lomelline	Rurale	Rurale
Distretto Agricolo Milanese DAM	Rurale	Sistema produttivo Periurbano (tip. E)
Distretto del vino di qualità dell'Oltrepò pavese - Bonarda e Pinot nero	Agroalimentare di Qualità	Agroalimentare di Qualità
Distretto della filiera avicola lombarda	Filiera	Sistema produttivo a elevata concentrazione PMI di settore (tip. C)
Distretto della Filiera Ceralicola Lombarda	Filiera	Sistema produttivo a elevata concentrazione PMI di settore (tip. C)
Distretto Latte Lombardo DLL	Filiera	Sistema produttivo a elevata concentrazione PMI di settore (tip. C)
Distretto neorurale delle tre acque di Milano - DINAMO	Rurale	Rurale
Distretto rurale Valle dell'Adda	Rurale	Rurale
Distretto Riso e Rane	Rurale	Rurale
Po di Lombardia	Agroalimentare di Qualità	Agroalimentare di Qualità
Valtellina che gusto!	Agroalimentare di Qualità	Agroalimentare di Qualità
Distretto agricolo Adda- Martesana	Rurale	Rurale
Distretto agricolo biologico casalasco viadanese	Agroalimentare di Qualità	Sistema produttivo biologico (tip. G)

Tabella 2 Distretti di filiera

Florovivaistico Alto Lombardo	Filiera	Filiera ai sensi dgr 10085/2009
Distretto Plantaregina	Filiera	Filiera ai sensi dgr 10085/2009

ALLEGATO B

Finalità, definizioni e principi generali per l'accreditamento dei Distretti del cibo

FINALITA' E DEFINIZIONI

Ai fini del presente provvedimento, in coerenza con il dlgs 228/2001 così come modificato dalla Legge n.205/2017 si definisce **Distretto del cibo** *“un sistema produttivo locale, costituito da una rete di imprese operanti in un medesimo comparto / territorio”*. L'insieme di risorse e capacità derivanti dalla presenza di una molteplicità di imprese che gravitano intorno ad una stessa filiera produttiva e un territorio omogeneo creano una rete di interdipendenze positive e relazioni tra imprese, istituzioni e popolazioni locali.

L'aggregazione di imprese che va a costituire un Distretto del cibo fa dunque leva sull'integrazione fra le attività economiche presenti sul territorio, mirando ad una crescita collaborativa e ad una condivisione di risorse e conoscenze, rafforzando la competitività del sistema e valorizzando, in funzione della tipologia in cui ricade, i profili multifunzionali dell'agricoltura, gli elementi di integrazione multisettoriale, il legame con le vocazioni territoriali, i valori ambientali, la qualità delle produzioni, integrando salvaguardia dell'ambiente e tradizioni locali.

Il Distretto del cibo, dunque, nelle finalità normative, deve configurarsi come soggetto portatore di interessi diffusi e condivisi, collocandosi all'interno del partenariato regionale o locale facendosi promotore e gestore di progetti e relazioni prevalentemente economiche, ma non solo, tra i suoi aderenti.

Sono di seguito riportate le definizioni che consentono di ricondurre i distretti accreditati ai sensi della DGR n.10085 alle tipologie intervenute con la revisione normativa della L.205/2017. Le corrispondenze sono presentate nella **Tabella 1 Distretti del cibo** – Allegato A del presente provvedimento.

Tipologie distrettuali previste dalla DGR n.10085/2009

- a) **distretti rurali**: sistemi produttivi locali caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.
- b) **distretti agroalimentari di qualità**: sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
- c) **distretti di filiera** sistemi produttivi di comparto ad elevata specializzazione caratterizzati da una forte integrazione di filiera tra gli operatori e da una rappresentatività significativa in termini economici a livello settoriale e regionale.

Tipologie di Distretti del cibo previste dal dlgs 228/2001 art. 13, così come modificato dalla L.205/2017:

- A. distretti rurali, quali sistemi produttivi locali di cui all'art. 36, comma 1 della legge n.317/1991, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- B. distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della

- vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- C. sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole, agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni;
- D. sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
- E. sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
- F. sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale.
- G. sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.
- H. biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato o sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa.

PRINCIPI GENERALI PER L'ACCREDITAMENTO

Le imprese che intendono richiedere l'accREDITamento di distretto devono sottoscrivere **formale accordo** con il quale si evidenziano le motivazioni e la rappresentatività del contesto economico e produttivo di riferimento a livello regionale. La proposta di accREDITamento di distretto è trasmessa alla Regione per il tramite di un soggetto designato a **capofila**.

Capofila è dunque l'impresa designata a rappresentare tutti gli aderenti al momento della presentazione della domanda di accREDITamento.

La domanda di accREDITamento può essere supportata da manifestazioni di interesse da parte di altri soggetti privati o pubblici (OOPP, mondo della ricerca etc.), in qualità di portatori di interesse all'iniziativa.

I **principi generali** su cui saranno determinati i criteri per l'ammissibilità dell'istanza di accREDITamento prendono in considerazione i seguenti elementi, di cui sarà data evidenza dai richiedenti nella **relazione tecnica** di accompagnamento alla domanda, e che guideranno la valutazione dell'istanza stessa:

- finalità e obiettivi della costituzione del Distretto del cibo, in coerenza con le finalità sopra descritte;
- definizione del comparto, dell'ambito territoriale, supportata da analisi e dati di natura economico-sociale, atta a inquadrare la proposta in correlazione alle finalità;
- risultati attesi, ricadute e vantaggi conseguibili a livello di comparto e territorio, in sintesi il valore aggiunto derivabile grazie all'organizzazione distrettuale;
- rappresentatività del Distretto del cibo a livello settoriale o territoriale, documentabile dal numero di imprese aderenti e dalla rilevanza economica del complesso degli aderenti (valore della produzione/valore complessivo sul territorio distrettuale);

- rete delle relazioni in essere a livello della filiera e con altri stakeholder (es. Enti di ricerca, imprese di filiere correlate, associazioni etc.) ed eventuali strumenti di integrazione in essere di risorse e funzioni tra le imprese aderenti;
- evidenze di iniziative e di modalità attivate di pubblicità dell'iniziativa, per la consultazione e il coinvolgimento dei potenziali soggetti interessati;
- livello organizzativo e operativo idoneo, in funzione di competenze, ruoli e principali campi di attività individuate in capo al Distretto (programmazione, coordinamento, integrazione, collettore di risorse etc.)

La **domanda di accreditamento**, accompagnata dalla relazione tecnica riportante i contenuti sopra descritti, sarà oggetto di valutazione coordinata dalla Direzione Generale Agricoltura.

Le **disposizioni attuative** relative al procedimento di accreditamento dei Distretti del cibo, che stabiliscono criteri e requisiti di accesso, modalità di presentazione della domanda, di redazione della relazione tecnica, di valutazione e accreditamento saranno definite in apposito successivo atto della Direzione Generale Agricoltura.

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2044
Approvazione dei criteri del Bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. n. 6 del 2 febbraio 2010 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che disciplina, tra l'altro, le competenze della Regione in materia fieristica, ed in particolare l'art. 147 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale», secondo cui la Regione può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale prevedendo al comma 3 che la Giunta regionale possa concedere contributi a soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche per progetti di promozione fieristica in Italia e all'estero, sentita la competente Commissione consiliare;
- il regolamento regionale n. 5 del 12 aprile 2003 di attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo» e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che individua tra le proprie priorità il sostegno all'innovazione e alla competitività dei quartieri e delle manifestazioni fieristiche lombarde, anche favorendo sinergie e reti che aiutino lo sviluppo dei poli fieristici strategici;

Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo in materia fieristica promuovendo un bando rivolto agli organizzatori di manifestazioni fieristiche in Lombardia e ai soggetti proprietari e gestori di quartieri fieristici, finalizzato a finanziare progetti di innovazione, promozione e sviluppo delle fiere lombarde e di miglioramento infrastrutturale e tecnologico dei quartieri, da attuare nel corso del 2020;

Richiamata la d.g.r. 1878 del 9 luglio 2019, che adottava i criteri per l'emanazione del «Bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2020», e li trasmetteva al Consiglio Regionale al fine dell'acquisizione del parere della competente Commissione ai sensi dell'art. 147, c. 3 della l.r. 6/2010;

Preso atto del parere favorevole della competente Commissione Consiliare, rilasciato nella seduta del 23 luglio 2019 e trasmesso con nota prot. n. OI.2019.0011822 del 25 luglio 2019;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);

Ritenuto di prevedere che:

- la concessione dei contributi non sia rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013 e in particolare per le attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- la concessione dei contributi non sia rivolta alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- i contributi concessi col bando in oggetto non siano cumulabili con altri contributi concessi a valere sulle stesse spese ammissibili;

Ritenuto che le imprese beneficiarie debbano sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- informi su eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti;
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Ritenuto che per le attestazioni di cui sopra relative agli aiuti «de minimis» le imprese devono utilizzare la modulistica appro-

vata in sede di Conferenza delle regioni e delle Province Autonome in data 12 giugno 2014;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli uffici regionali competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. articoli 8, 9, 14 e 15;

Dato atto che non trova applicazione l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 in quanto le caratteristiche degli interventi rientrano nei casi di esclusione previsti dalla norma, come chiarito dalle linee di indirizzo regionali per l'applicazione della norma stessa, secondo cui sono esclusi dal campo di applicazione gli interventi a sostegno di attività prodromiche rispetto a eventuali futuri investimenti, tra cui l'organizzazione di fiere;

Richiamata la d.g.r. 2 luglio 2019, n. 1810 «Disposizioni per l'attuazione della l.r. 15 gennaio 2018 n. 1 «Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione» e degli artt. 5 e 6 del d.l. 12 luglio 2018 n. 87», ed in particolare il punto 4.a dell'Allegato alla stessa, che disciplina gli ambiti di applicazione delle norme citate, escludendo da tali ambiti i contributi concessi in regime «De Minimis»;

Ritenuto di approvare i criteri per l'emanazione del «Bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2020», come descritti all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con uno stanziamento complessivo di € 1.500.000,00 sull'annualità 2020, di cui € 1.000.000,00 per spese di natura corrente sul capitolo 14.01.104.7954 a seguito di assestamento al bilancio di previsione 2019/2021 e € 500.000,00 per spese di investimento in conto capitale sul capitolo 14.01.203.6841;

Richiamato il progetto di legge di assestamento al bilancio triennale di previsione 2019-2021, approvato con d.g.r. del 21 giugno 2019, n. 1782 «Approvazione della proposta di progetto di legge «Assestamento al bilancio di previsione 2019-2021» con modifiche di Leggi regionali e del relativo documento tecnico di accompagnamento (di concerto con l'Assessore Caparini)»;

Dato atto che il progetto di legge di assestamento al bilancio triennale di previsione 2019-2021, di cui alla richiamata d.g.r. 21 giugno 2019, n. 1782 è stato approvato nella seduta del 26 luglio 2019 (l.c.r. n. 36);

Dato atto altresì che, conseguentemente all'approvazione della legge di assestamento al bilancio triennale di previsione 2019-2021, lo stanziamento regionale previsto per le spese di natura corrente pari a € 1.000.000,00 trova piena copertura sul capitolo 14.01.104.7954 del bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sviluppo Economico l'assunzione di tutti gli ulteriori atti conseguenti, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e gli adempimenti in materia di RNA;

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'emanazione del «Bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2020», di cui All'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con uno stanziamento di € 1.500.000 a valere sui seguenti capitoli del bilancio triennale di previsione 2019-2021:

- € 1.000.000,00 sul capitolo 14.01.104.7954 del bilancio 2020,
- € 500.000,00 sul capitolo 14.01.203.6841 del bilancio 2020;

2. di prevedere che l'erogazione dei contributi sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimen-

to in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);

3. di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sviluppo Economico l'assunzione di tutti gli ulteriori atti conseguenti, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e gli adempimenti in materia di RNA;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato 1

TITOLO	BANDO PER L'INNOVAZIONE E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO LOMBARDO 2020
FINALITÀ	Sostenere la competitività del sistema fieristico lombardo promuovendo: da un lato, lo sviluppo e la promozione delle manifestazioni lombarde, la digitalizzazione dei servizi offerti e la crescita del capitale umano, anche attraverso la cooperazione e l'aggregazione tra operatori; dall'altro, la realizzazione di interventi a carattere infrastrutturale e tecnologico sui quartieri lombardi di livello internazionale, nazionale e regionale.
R.A. DEL PRS X Lgs.	Econ.14.02 R.A. 48 Promozione del sistema fieristico lombardo
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Potranno presentare domanda soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche (soggetti con codice ATECO 82.3 "Organizzazione di convegni e fiere" o in alternativa che operino nel settore fieristico da almeno un triennio) e i proprietari e/o gestori di quartieri fieristici riconosciuti di livello internazionale, nazionale e regionale ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 13 del r.r. n. 5/2003, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essere iscritti al Registro delle Imprese e risultare attivi oppure rientrare nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche predisposto dall'ISTAT • Non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 "De minimis"; • Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; • Non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi anti mafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs. <p>I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino all'erogazione del contributo.</p>

	<p>All'atto dell'erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno essere inoltre in possesso del seguente ulteriore requisito:</p> <ul style="list-style-type: none">• Essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). <p>Regole di ingaggio per i soggetti beneficiari I soggetti beneficiari si impegnano a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Apporre il logo di Regione Lombardia sui materiali e le comunicazioni di promozione dei progetti finanziati e delle relative manifestazioni, assicurando il rispetto dell'immagine coordinata di Regione Lombardia;• Concordare con Regione Lombardia forme e modalità per la comunicazione congiunta dei progetti attivati e coinvolgere i rappresentanti di Regione nelle attività e negli eventi di comunicazione e promozione del progetto e della relativa manifestazione.
<p>COOPERAZIONE TRA PIÙ SOGGETTI</p>	<p>I progetti potranno essere presentati anche in cooperazione tra più soggetti, finalizzata a favorire alleanze tra organizzatori e sinergie tra manifestazioni, con il potenziale di generare collaborazioni stabili nel tempo e un rafforzamento del sistema fieristico lombardo nel suo complesso.</p> <p>I progetti di cooperazione potranno essere presentati secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tramite una cooperazione non formalizzata tra più soggetti, risultante da una collaborazione a iniziative condivise senza una base giuridica stabile;• Da un soggetto giuridico che rappresenti una forma di cooperazione stabile tra più soggetti, già costituito alla data della domanda. <p>Tutti i soggetti partner della cooperazione non formalizzata o del soggetto giuridico formalizzato dovranno possedere i requisiti di cui al paragrafo precedente e potranno essere beneficiari di una quota del contributo, da suddividere tra di loro come indicato nella domanda e coerentemente con la spesa sostenuta da ciascuno.</p>

	<p>I progetti di cooperazione beneficeranno di una premialità in termini di contributo, come specificato nel paragrafo "Tipologia e importo di aiuto".</p> <p>Per essere ammessi come progetti di cooperazione e beneficiare della premialità, i progetti dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevedere una cooperazione tra soggetti tra i quali non sussiste una relazione di collegamento o controllo societario • Prevedere una compartecipazione ai costi da parte di tutti i partner, in caso di cooperazione non formalizzata • Descrivere il valore aggiunto al progetto di ciascun partner, in termini di risorse, prodotti, competenze, database di contatti <p>L'ammissibilità dei progetti di cooperazione sarà inoltre valutata sulla base di una serie di criteri indicati al paragrafo "Tipologia della procedura, istruttoria e valutazione".</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>Dotazione complessiva: € 1.500.000, così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 1.000.000 sul bilancio 2020, per spese correnti • € 500.000 sul bilancio 2020, per spese in conto capitale <p>I progetti finanziati dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 31 dicembre 2020.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2).</p> <p>Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.</p>

	<p>Se l'impresa unica richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti.</p> <p>Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale pertinente, l'aiuto non può beneficiare del suddetto regolamento (art. 3.7). L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.</p> <p>Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.</p> <p>Gli aiuti "de minimis" di cui al presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili.</p> <p>In caso di costituzione di una rete di imprese, qualora la rete, in forza di clausole contrattuali, avesse una influenza dominante sulle imprese che compongono la rete, la rete e le imprese che la compongono sono da considerarsi impresa unica ai sensi art. 2.2 del Reg. n. 1407/2013. Di tale situazione si terrà conto con riferimento alla verifica del rispetto delle soglie previste dal Regolamento (CE) n. 1407/2013.</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Il bando prevede le seguenti linee di intervento:</p> <p>A. Progetti di innovazione e promozione delle manifestazioni fieristiche, che prevedano attività finalizzate allo sviluppo e alla promozione di manifestazioni fieristiche così come definite dall'art. 121 della l.r. 6/2010;</p> <p>B. Progetti di miglioramento infrastrutturale e tecnologico dei quartieri lombardi di livello internazionale, nazionale e regionale riconosciuti ai sensi degli artt. 9, 10, 11 e 13 del r.r. 5/2003;</p>

	<p>Saranno ammessi, nell'ambito di entrambe le linee di intervento, progetti con importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a € 50.000.</p> <p>Le manifestazioni fieristiche e le attività di sviluppo e promozione delle manifestazioni fieristiche oggetto dei progetti dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2020.</p> <p>Saranno ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di approvazione del bando e fino al 31 dicembre 2020. Le spese dovranno essere in ogni caso riferite ad una manifestazione o attività da svolgere nel periodo di ammissibilità sopra indicato.</p> <p><u>LINEA A</u> - Progetti di innovazione e promozione delle manifestazioni fieristiche</p> <p>I progetti devono interessare una o più delle seguenti aree progettuali:</p> <p>1. Nuove manifestazioni fieristiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di nuove manifestazioni fieristiche (per le prime due edizioni), preferibilmente espressione di nuovi segmenti di mercato o settori merceologici che non siano tema di manifestazioni fieristiche di pari qualifica già presenti nel calendario fieristico regionale • Realizzazione di manifestazioni fieristiche svolte già in precedenza fuori dal territorio lombardo (per le prime due edizioni svolte in Lombardia), che decidano di trasferirsi in un quartiere fieristico lombardo • Realizzazione di nuove manifestazioni fieristiche (per le prime due edizioni) che derivino dalla fusione o trasformazione di due o più eventi precedentemente esistenti <p>2. Promozione delle manifestazioni lombarde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azioni di incoming di buyer esteri, con l'indicazione motivata di uno o più Paesi esteri verso i quali saranno orientate le azioni del progetto • Organizzazione di campagne media e di azioni di promozione e pubblicità della manifestazione, incluso il digital e social marketing • Organizzazione di eventi di promozione (es: conferenze, workshop, degustazioni, mostre, sfilate, eventi di networking ecc.), anche durante la manifestazione, che accrescano
--	---

	<p>la visibilità e l'attrattività della manifestazione e il livello di servizio offerto</p> <ul style="list-style-type: none">• Organizzazione di manifestazioni fieristiche o esposizioni collettive all'estero, realizzate da operatori fieristici lombardi autonomamente o in partnership con altri operatori, compresi eventuali partner esteri <p>3. Sviluppo delle capacità aziendali</p> <ul style="list-style-type: none">• Adozione di piattaforme o strumenti informatici per la registrazione e la gestione di espositori e visitatori e per il matching e l'organizzazione di incontri d'affari con operatori esteri• Adozione di strumenti e piattaforme che consentano un ampliamento dei servizi offerti a espositori e visitatori e l'estensione digitale delle manifestazioni fieristiche (es. fiera virtuale, e-commerce ecc.)• Partecipazione o realizzazione di attività formative e di aggiornamento professionale in materia di fiere, gestione aziendale, marketing e comunicazione <p>4. Promozione integrata del territorio</p> <ul style="list-style-type: none">• Elaborazione e predisposizione di pacchetti di servizi e proposte di fruizione turistica, commerciale e culturale del territorio lombardo• Campagne media ed eventi di promozione del territorio• Adozione di strumenti e piattaforme per la promozione e la vendita di servizi e proposte di fruizione turistica del territorio <p>I progetti potranno combinare liberamente le quattro aree sopra descritte in un'unica proposta progettuale. In particolare, per assicurare il rispetto dei vincoli di budget di cui al paragrafo successivo, i progetti relativi all'area 1 "Nuove manifestazione fieristiche" dovranno necessariamente interessare almeno una ulteriore area.</p> <p><u>LINEA B</u> – Progetti di miglioramento infrastrutturale e tecnologico dei quartieri lombardi di livello internazionale, nazionale e regionale</p> <p>I progetti dovranno prevedere interventi in una o più delle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none">• Interventi di adeguamento e miglioramento funzionale ed estetico delle strutture e delle aree di servizio connesse;• Adozione di soluzioni tecnologiche innovative per: la rilevazione, gestione e analisi dei flussi di visitatori;
--	---

	<p>l'incremento e lo sviluppo qualitativo dei servizi offerti alla clientela; la gestione delle procedure di comunicazione e interazione con clienti e fornitori;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adeguamenti tecnologici per migliorare gli standard di sicurezza, la gestione degli accessi, la sostenibilità ambientale, l'efficienza dei consumi energetici e la logistica interna al quartiere. <p>Non saranno ammessi, sulla LINEA B, progetti presentati in cooperazione tra più soggetti.</p>
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p><u>LINEA A</u> – Progetti di innovazione e promozione delle manifestazioni fieristiche</p> <p>Contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili fino a un massimo di € 35.000 per progetto.</p> <p>Per i progetti di cooperazione <u>non formalizzata</u>, il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di € 50.000, da suddividere tra i soggetti proponenti in fase di domanda.</p> <p>Per i progetti di cooperazione tramite un <u>soggetto giuridico formalizzato</u>, il contributo a fondo perduto è pari al 60% delle spese ammissibili, fino a un massimo di € 80.000, interamente in capo al soggetto giuridico formalizzato, eventualmente distribuito in quota anche tra i soggetti proponenti in fase di domanda.</p> <p><u>LINEA B</u> – Progetti di miglioramento infrastrutturale e tecnologico dei quartieri lombardi di livello internazionale, nazionale e regionale</p> <p>Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili fino a un massimo di € 60.000 per progetto.</p>
SPESA AMMISSIBILI	<p><u>LINEA A</u> – Progetti di innovazione e promozione delle manifestazioni fieristiche</p> <p>1. Nuove manifestazioni fieristiche Spese di natura corrente destinate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canone di locazione dell'area espositiva (fino a un massimo del 50% del valore complessivo del progetto);

2. Promozione delle manifestazioni lombarde

Spese di natura corrente destinate a:

- Analisi di mercato e studi settoriali, ad esclusione di studi generali congiunturali e di presentazioni Paese
- Realizzazione o acquisto di banche dati
- Ricerca e selezione interlocutori e partner esteri (escluse spese di viaggio), nel limite massimo del 20% del valore del progetto
- Spese per accoglienza alberghiera e spostamenti in Lombardia di operatori esteri (nel limite di € 750 per ciascun ospite effettivamente accolto)
- Organizzazione servizi di matching e organizzazione di incontri di affari per le imprese espositrici
- Organizzazione di eventi promozionali, inclusi i costi di traduzione, interpretariato, affitto spazi espositivi, allestimento stand, catering, hostess/steward (escluse spese di viaggio e soggiorno)
- Costi di spedizione materiali e logistica
- Realizzazione del piano media (comunicazione, promozione e pubblicità), inclusa l'ideazione, la produzione e la stampa di materiali informativi e l'ideazione, realizzazione e aggiornamento di siti web

3. Sviluppo delle capacità aziendali

Spese di natura corrente destinate a:

- Acquisizione di software gestionali per la manifestazione, applicazioni specifiche e tecnologie innovative per espositori e visitatori (es. app per la gestione del traffico o del ticketing, applicazioni di fiera virtuale o realtà aumentata ecc.)
- Consulenze informatiche per l'implementazione, l'adattamento e l'aggiornamento di software gestionali e siti web
- Consulenze per attività di formazione o aggiornamento professionale del personale
- Quote di iscrizione a corsi, seminari e percorsi formativi

4. Promozione integrata del territorio

Spese di natura corrente destinate a:

- Consulenze per l'elaborazione di pacchetti di servizi e proposte di fruizione turistica del territorio lombardo
- Realizzazione di un piano media dedicato alla promozione delle opportunità di fruizione turistica proposte ai frequentatori delle manifestazioni fieristiche, compresa la realizzazione di

	<p>pagine dedicate sul sito web e la realizzazione di materiali promozionali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione di strumenti e piattaforme informatiche per la promozione e la vendita di servizi e pacchetti di fruizione turistica del territorio <p><u>Non sono ammissibili</u> le spese relative ai singoli servizi compresi nel pacchetto turistico, quali: viaggio, vitto, alloggio, trasporto in loco, ingressi a siti culturali, biglietti di eventi.</p> <p>Sono inoltre ammissibili i costi del personale direttamente impiegato nel progetto nel limite del 20% della somma delle voci di spesa sopra indicate.</p> <p>Sono ammessi i costi per il personale dipendente e per altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale con rapporto di lavoro parasubordinato, le collaborazioni occasionali e il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto. Sono escluse le prestazioni professionali.</p> <p><u>LINEA B</u> – Progetti di miglioramento infrastrutturale e tecnologico dei quartieri lombardi di livello internazionale, nazionale e regionale</p> <p>Spese di investimento in conto capitale destinate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di opere e lavori edili finalizzate al miglioramento funzionale ed estetico delle strutture e delle aree di servizio connesse e funzionali al progetto • Acquisto di arredi funzionali al progetto • Acquisto e installazione di dotazioni e attrezzature tecnologiche dedicate alla rilevazione, gestione e analisi dei flussi di visitatori, alle attività di comunicazione e informazione, anche interattiva, all'innovazione ed estensione servizi offerti agli utenti, all'incremento della sicurezza del quartiere e della gestione degli accessi, alla sostenibilità ambientale e all'efficienza dei consumi energetici • Realizzazione o acquisto di software gestionali per il quartiere e applicazioni specifiche per l'interazione con espositori e visitatori • Spese tecniche legate alla preparazione ed esecuzione dei lavori (progettazione, direzione lavori ecc.), fino a un massimo del 15% delle spese ammissibili sulla presente linea <p>Non saranno finanziati interventi finalizzati al mero adeguamento ad obblighi di legge.</p>
--	--

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE E DELLE DOMANDE	<p>Le modalità e i tempi di presentazione delle domande saranno definite in fase di approvazione del bando.</p> <p>Ogni soggetto può sia presentare sia una domanda individuale sia partecipare ad un progetto di cooperazione, sulla LINEA A, nonché presentare un progetto sulla LINEA B.</p>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le domande saranno selezionate tramite procedura valutativa a graduatoria.</p> <p>Il procedimento di valutazione si compone di una fase di istruttoria di ammissibilità formale e una fase di valutazione di merito del progetto. I progetti di cooperazione saranno oggetto di una terza fase di valutazione di merito della cooperazione.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale sarà effettuata a cura della competente Unità Organizzativa della Giunta regionale della Lombardia. La valutazione di merito dei progetti ritenuti formalmente ammissibili sarà effettuata a cura di un apposito Nucleo di Valutazione.</p> <p>Il Nucleo di Valutazione attribuirà a ciascun progetto presentato un punteggio da 0 a 100. Sono ammessi, in ordine di punteggio, i progetti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 60.</p> <p>I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri, da dettagliare in fase di emanazione del bando:</p> <ul style="list-style-type: none">• Caratteristiche della manifestazione, da dettagliare in maniera differenziata di caso di manifestazioni già esistenti o alla prima edizione• Qualità, innovatività e chiarezza delle attività progettuali• Completezza dell'analisi di mercato e di contesto a supporto del progetto• Capacità organizzativa ed esperienza in campo fieristico del soggetto proponente• Congruità e livello di dettaglio dei costi di progetto e coerenza con le attività progettuali <p>Beneficeranno di un punteggio aggiuntivo, fino a un massimo di 20 punti:</p> <ul style="list-style-type: none">• I progetti riferiti ad una manifestazione certificata da un ente certificatore riconosciuto da ACCREDIA;• I progetti promossi da almeno un soggetto in possesso del Rating di Legalità, almeno con il punteggio base di una stellina, attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza

	<p>e del Mercato (ai sensi della Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità)</p> <p>Il punteggio totale non potrà comunque superare i 100 punti.</p> <p>I progetti di cooperazione che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore al minimo richiesto nella fase precedente saranno infine oggetto, da parte del Nucleo di Valutazione, di una terza fase di valutazione di merito della cooperazione.</p> <p>Il Nucleo procederà all'attribuzione ai progetti di cooperazione di un ulteriore punteggio da 0 a 100. Saranno ammessi i progetti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 60. Le cooperazioni saranno valutate sulla base dei seguenti criteri, da dettagliare in fase di emanazione del bando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiarezza degli obiettivi e prospettive future della cooperazione • Chiarezza e complementarietà del contributo e del ruolo di ciascun partner all'interno del progetto di cooperazione • Fusione o aggregazione di due o più eventi già esistenti in un unico format <p>Beneficeranno di un punteggio aggiuntivo, fino a un massimo di 20 punti, i progetti realizzati tramite un soggetto giuridico formalizzato. Il punteggio totale non potrà comunque superare i 100 punti.</p> <p>I progetti di cooperazione che non raggiungeranno il punteggio minimo di 60 punti nella fase finale di valutazione di merito della cooperazione non saranno ammessi.</p> <p>I progetti con valutazione di merito non inferiore al minimo previsto (sia di progetto che di cooperazione) saranno finanziati in ordine di punteggio ottenuto nella valutazione di merito del progetto, fino a esaurimento delle risorse.</p> <p>La valutazione dei progetti si concluderà entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande.</p>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>I contributi saranno erogati da Regione Lombardia, in una unica soluzione a saldo, entro 90 giorni dalla data di presentazione della documentazione di rendicontazione delle attività realizzate e delle spese sostenute da parte del soggetto beneficiario.</p>

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2047

Attuazione l.r. 24 settembre 2015 n. 26: sostegno dell'accesso delle PMI all'innovazione e al trasferimento tecnologico attraverso i servizi dei Digital Innovation hub

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 del 24 settembre 2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per:

- l'aggiornamento tecnologico delle MPMI e dell'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;
- l'integrazione tra produzione, servizi e tecnologia in ottica Industria 4.0 (anche tramite Digital Innovation Hub, Competence Center, cluster tecnologici lombardi, etc.), garantendo in questo contesto le condizioni abilitanti a tale sviluppo, in ottica regionale, sovra regionale e internazionale;

Considerato che:

- la strategia europea Digitising European Industry ha identificato i Digital Innovation hub (DIH) quali centri di innovazione digitale che supportano le aziende, in particolare le PMI, nella loro trasformazione digitale;
- il piano nazionale Industria 4.0 ha riconosciuto gli innovation hub, come soggetti preposti alla diffusione della conoscenza delle tecnologie su Industria 4.0 e alla mappatura della maturità digitale delle imprese;
- la programmazione europea 2021-2027 con il Digital Europe Programme metterà a disposizione fondi europei per progetti di sviluppo delle tecnologie digitali delle imprese;

Valutato che è importante valorizzare le attività svolte dai centri di innovazione digitale presenti sul territorio lombardo e riconosciuti a livello nazionale, attraverso un sostegno diretto da parte di Regione Lombardia per un supporto alle imprese del territorio lombardo, finalizzato a far emergere ed indirizzare in modo strutturato i bisogni delle imprese stesse e i loro punti di forza e debolezza in ambito digitale;

Ritenuto, pertanto, in considerazione di quanto sopra e in attuazione del richiamato Programma Regionale di Sviluppo, di attivare una iniziativa finalizzata a promuovere l'ecosistema dell'innovazione digitale lombardo attraverso i Digital Innovation Hub, per supportare la trasformazione digitale delle imprese lombarde;

Ritenuto di approvare un impegno finanziario per la realizzazione dell'intervento pari ad euro 800.000,00 di cui 600.000,00 di parte corrente e 200.000,00 di parte capitale secondo la seguente ripartizione:

- anno 2019 euro 200.000,00 di parte corrente;
- anno 2020 euro 400.000,00 di parte corrente;
- anno 2021 euro 200.000,00 di parte capitale;

Dato atto che agli oneri finanziari per complessivi euro 800.000,00 si farà fronte da parte della Direzione Generale Sviluppo Economico con le risorse a valere sui capitoli come di seguito indicato:

Parte corrente

- euro 118.000,00, capitolo 14.01.103.8633 anno 2019
- euro 12.000,00 anno 2019 ed euro 400.000,00 anno 2020, capitolo 14.01.103.8348
- euro 10.000,00, capitolo 14.01.103.14003 anno 2019
- euro 10.000,00, capitolo 14.01.103.14004 anno 2019
- euro 50.000,00, capitolo 14.01.103.10062 anno 2019

Parte capitale

- euro 200.000,00, al capitolo 14.01.203.14008 anno 2021 che presentano la relativa disponibilità di competenza e di cassa;

Dato atto che le risorse finanziarie sopra indicate relativamente alle spese di parte corrente, a seguito di variazione compensativa per l'adeguamento della spesa al piano dei conti, saranno allocate, come da richiesta protocollo n. O1.2019.0011952 del 29 luglio 2019, sul capitolo 14.01.104.8347 della stessa missione e programma;

Ritenuto altresì di prevedere, nel caso, l'adeguamento all'ideoneo piano dei conti delle risorse necessaria in coerenza con la tipologia dei potenziali beneficiari stessi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);

Ritenuto che:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- non sarà prevista la cumulabilità degli incentivi della misura di cui all'allegato A con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili;

Dato atto che i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestino di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Precisato che per le attestazioni di cui sopra le imprese devono utilizzare la modulistica approvata in sede di Conferenza delle regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014;

Dato atto che trattandosi di interventi per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie non si applica l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 in quanto le caratteristiche degli interventi rientrano nei casi di esclusione previsti dalla norma e dalla circolare del 17 luglio 2003 «Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 72 della Legge 289/2002 (Finanziaria statale 2003);

Ritenuto necessario approvare i criteri dell'iniziativa «Sostegno dell'accesso delle PMI all'innovazione e al trasferimento tecnologico attraverso i servizi dei Digital Innovation hub - Criteri attuativi» finalizzata al supporto delle attività realizzate dai DIH, volte a favorire la transizione verso la digitalizzazione delle imprese lombarde;

Visto l'Allegato A «Attuazione l.r. 24 settembre 2015 n. 26: sostegno dell'accesso delle PMI all'innovazione e al trasferimento tecnologico attraverso i servizi dei Digital Innovation hub - Criteri attuativi», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

ne ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.;

Stabilito di demandare al Dirigente della U.O. «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'Innovazione delle imprese» l'adozione dei successivi provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «Attuazione l.r. 24 settembre 2015 n. 26: sostegno dell'accesso delle PMI all'innovazione e al trasferimento tecnologico attraverso i servizi dei Digital Innovation hub- Criteri attuativi», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che agli oneri finanziari per complessivi euro 800.000,00 si farà fronte da parte della Direzione Generale Sviluppo Economico con le risorse a valere sui capitoli come di seguito indicato:

Parte corrente

- euro 118.000,00, capitolo 14.01.103.8633 anno 2019
- euro 12.000,00 anno 2019 ed euro 400.000,00 anno 2020, capitolo 14.01.103.8348
- euro 10.000,00, capitolo 14.01.103.14003 anno 2019
- euro 10.000,00, capitolo 14.01.103.14004 anno 2019
- euro 50.000,00, capitolo 14.01.103.10062 anno 2019

Parte capitale

- euro 200.000,00, al capitolo 14.01.203.14008 anno 2021 che presentano la relativa disponibilità di competenza e di cassa;

3. di dare atto che le risorse finanziarie sopra indicate relativamente alle spese di parte corrente, a seguito di variazione compensativa per l'adeguamento della spesa al piano dei conti, saranno allocate, come da richiesta protocollo n. O1.2019.0011952 del 29 luglio 2019, sul capitolo 14.01.104.8347 della stessa missione e programma;

4. di prevedere che i provvedimenti attuativi degli interventi di cui all'allegato A siano attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «deminimis»), 6 (controlli) del sopra richiamato Regolamento (UE);

5. di demandare al Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» l'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente provvedimento, compresa la definizione del bando ai sensi del Reg. 1407/2013, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – in attuazione del d.lgs. n. 33/2013 e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

Titolo	ATTUAZIONE L.R. 24 SETTEMBRE 2015 N. 26: SOSTEGNO DELL'ACCESSO DELLE PMI ALL'INNOVAZIONE E AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ATTRAVERSO I SERVIZI DEI DIGITAL INNOVATION HUB- CRITERI ATTUATIVI"
Finalità	<p>L'intervento è finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none">• promuovere l'ecosistema dell'innovazione digitale lombardo, attraverso i Digital Innovation HUB, per supportare la trasformazione digitale delle imprese lombarde, incrementando la competitività e l'attrattività della regione Lombardia a livello globale;• rafforzare il grado di conoscenza e consapevolezza delle imprese rispetto alle opportunità offerte dalla trasformazione digitale nell'ambito del Piano Industria 4.0 e delle strategia europea per la digitalizzazione dell'industria Digitising European Industry;• stimolare l'offerta di servizi alle imprese da parte dei Digital Innovation Hub, la domanda di innovazione delle imprese e mettere in collegamento le imprese con il mondo della ricerca.
R.A. PRS XI Lgs.	Econ.14.1.44 Sviluppo dell'imprenditorialità e sostegno allo start up d'impresa
Soggetti beneficiari	Soggetti beneficiari sono i Digital Innovation Hub aventi la sede operativa in Lombardia alla data di pubblicazione del presente provvedimento e riconosciuti nell'ambito del Piano Nazionale Industria 4.0, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. n) del Decreto Direttoriale MISE del 29/01/2018.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta ad euro 800.000,00 di cui 600.000,00 di parte corrente (200.000,00 nel 2019 e 400.000,00 nel 2020) e 200.000,00 in conto capitale nel 2021.
Fonte di finanziamento	<p>Euro 800.000,00 a valere sui capitoli come di seguito indicato:</p> <p><u>Parte corrente</u></p> <ul style="list-style-type: none">• euro 118.000,00, capitolo 14.01.103.8633 anno 2019• euro 12.000,00 anno 2019 ed euro 400.000,00 anno 2020, capitolo 14.01.103.8348• euro 10.000,00, capitolo 14.01.103.14003 anno 2019• euro 10.000,00, capitolo 14.01.103.14004 anno 2019• euro 50.000,00, capitolo 14.01.103.10062 anno 2019 <p><u>Parte capitale</u></p> <ul style="list-style-type: none">• euro 200.000,00, al capitolo 14.01.104.8347 anno 2021

Tipologia ed entità dell'agevolazione	<p>L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle sole spese considerate ammissibili nel limite massimo di 200.000,00 euro di cui 50.000 euro per spese correnti nel 2019, 100.000,00 per spese correnti nel 2020 e 50.000,00 per spese in conto capitale nel 2021.</p> <p>La spesa minima è fissata in 100.000,00 euro e deve essere sostenuto con spese ammissibili a pena di decadenza.</p>
Regime di aiuto	<p>Gli aiuti alle micro e piccole imprese sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".</p> <p>Qualora la concessione del beneficio comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, il Responsabile del procedimento procederà alla riduzione del contributo ai fini dell'adeguamento dello stesso ai suddetto massimali.</p> <p>Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili. E' invece consentito il cumulo con le "misure generali".</p>
Interventi ammissibili	<p>Sono ammissibili progetti finalizzati all'innalzamento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi offerti dai DIH finalizzati al supporto del sistema delle micro, piccole e medie imprese nell'ambito dei temi relativi all'industria 4.0 e ad aumentarne conseguentemente la competitività sul mercato. Gli interventi ammissibili dovranno contenere le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attività di sensibilizzazione sul territorio lombardo sui temi connessi alla trasformazione digitale delle imprese (workshop, corsi di formazione sui temi dell'Industria 4.0, promozione di attività collaborative tra PMI, grandi imprese e centri di ricerca, business matching ecc.); b) azioni per il miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi già offerti alle imprese e per la definizione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli già offerti, finalizzati a supportare la transizione digitale delle imprese lombarde, aumentare il livello di consapevolezza dei vantaggi della transizione stessa ed incrementare la domanda di innovazione delle imprese; <p>I progetti devono essere realizzati entro il 30/06/2021, con spese sostenute e quietanzate entro tale termine. Non sono ammesse proroghe.</p> <p>Ciascuna DIH potrà presentare al massimo una domanda a valere sul presente bando.</p>
Spese ammissibili	<p>Sono ammissibili esclusivamente spese relative ad una o più azioni tra quelle previste nel precedente punto "Interventi Ammissibili" e le cui fatture e relative quietanze, decorrano dal giorno di pubblicazione del presente atto.</p>

	<p>In particolare sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive di IVA, solo se la stessa rappresenta un costo effettivo:</p> <p>a) spese del personale solo se espressamente dedicato al progetto e comunque in misura non superiore al 30% del totale delle spese ammissibili;</p> <p>b) spese di disseminazione (affitto sale e servizi accessori, predisposizione materiali, hostess, interpretariato, materiali di comunicazione, promozione e organizzazione di eventi);</p> <p>c) consulenza erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati (max 15% del totale delle spese ammissibili);</p> <p>d) spese per la formazione del personale;</p> <p>e) spese per acquisto di attrezzature e strumentazioni idonee per l'erogazione dei servizi alle imprese;</p> <p>f) costi indiretti riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 5% dei costi del personale.</p>
Tipologia della procedura	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo, in coerenza con i criteri di cui al presente allegato. L'assegnazione del contributo avverrà con procedura valutativa a graduatoria.</p>
Istruttoria e valutazione	<p>La trasmissione delle istanze potrà avvenire esclusivamente inviando la domanda, sottoscritta digitalmente attraverso PEC, alla DG Sviluppo Economico all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it</p> <p>Il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione;- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione. <p>Le domande formalmente ammissibili saranno sottoposte all'istruttoria tecnica, che sarà effettuata dalla DG Sviluppo Economico sulla base dei seguenti criteri di valutazione (declinati nel bando da 0-100):</p> <p>Completezza e chiarezza della domanda (max 30 punti);</p> <p>Coerenza e qualità della proposta rispetto agli obiettivi del bando, anche attraverso specifici parametri (max 30 punti);</p> <p>Qualificazione e professionalità del team di progetto (max. 35 punti).</p> <p>Riconoscimento del digital Innovation Hub nel catalogo europeo dei Digital Innovation Hub (5 punti).</p> <p>La soglia minima di ammissibilità è stabilita in 65 punti.</p>

	<p>Il procedimento di approvazione delle domande di contributo si concluderà entro 30 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza del bando (fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni) con l'approvazione della graduatoria, mediante apposito provvedimento del Responsabile del procedimento.</p>
Modalità di erogazione dell'agevolazione	<p>Il contributo è erogato ai beneficiari in tre soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- prima quota a seguito della verifica della rendicontazione intermedia delle spese sostenute nel 2019, che dovrà essere presentata alla DG Sviluppo Economico entro il 31/12/2019;- seconda quota a seguito della verifica della rendicontazione intermedia delle spese sostenute nel 2020, che dovrà essere presentata alla DG Sviluppo Economico entro il 31/12/2020;- terza quota a saldo a seguito della verifica della rendicontazione finale delle spese sostenute nel 2020 che dovrà essere presentata alla DG Sviluppo Economico entro 90 giorni dal termine di realizzazione del progetto. <p>Le erogazioni delle quote di contributo saranno effettuate entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione stessa (fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni).</p>

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2063

Determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori di cui al comma 13 dell'articolo 23 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»

4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. nonché sul sito www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi», ed in particolare, l'articolo 23, comma 13, il quale stabilisce che:

Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa, in particolare nei comuni ad alta tensione abitativa, ALER e comuni destinano una quota del proprio patrimonio abitativo a servizi abitativi transitori, nell'ambito del piano triennale dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dei suoi aggiornamenti annuali, nella misura massima del 10 per cento delle unità abitative disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.

- Le unità abitative a tali fini individuate sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei servizi abitativi pubblici. Tali unità abitative sono assegnate ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici per una durata massima di dodici mesi rinnovabili, una sola volta, per un periodo non superiore a dodici mesi, mediante provvedimento motivato del comune e comunicato alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
- I comuni possono incrementare la disponibilità di servizi abitativi transitori con unità abitative conferite da soggetti pubblici e privati, compresi gli operatori accreditati, da reperire attraverso procedure ad evidenza pubblica e da disciplinare mediante apposite convenzioni, rinnovabili in forma espressa.
- Per tali finalità le suddette unità abitative o loro porzioni, sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei servizi abitativi pubblici, previa comunicazione alla Giunta regionale.
- Per la gestione dei servizi abitativi transitori di cui al presente comma, i comuni possono avvalersi di operatori accreditati ovvero dell'ALER territorialmente competente;

Richiamato il regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 «Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici» che:

- all'articolo 28 comma 11 prevede che le assegnazioni in deroga alla graduatoria, di cui all'articolo 14 del regolamento regionale 1/2004, possono essere disposte sino alla data stabilita nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 23, comma 13 della l.r. 16/2016;
- di stabilire che le assegnazioni in deroga alla graduatoria di cui all'articolo 14 del citato regolamento possono essere disposte sino al 31 dicembre 2019 come indicato nell'allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto di dover procedere alla definizione delle condizioni e delle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori di cui al citato comma 13 dell'articolo 23 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerata la novità del servizio, la Giunta regionale si riserva di monitorarne l'andamento anche con il concorso dei comuni, per gli eventuali interventi correttivi che si dovessero rendere necessari;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le condizioni e le modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori di cui al citato comma 13 dell'articolo 23 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che in considerazione della novità del servizio, la Giunta regionale si riserva di monitorarne l'andamento anche con il concorso dei comuni, per gli eventuali interventi correttivi che si dovessero rendere necessari;

3. di stabilire che le assegnazioni in deroga alla graduatoria di cui all'articolo 14 del regolamento regionale 1/2004 possono essere disposte sino al 31 dicembre 2019 come indicato nell'allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Proposta di provvedimento amministrativo

Oggetto: Determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori di cui al comma 13 dell'articolo 23 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi"

1. Destinatari del servizio abitativo transitorio

La legge regionale individua due categorie di soggetti destinatari del servizio abitativo transitorio; una specifica e l'altra generica. Alla prima categoria appartengono i nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio degli immobili. Alla seconda categoria appartengono i nuclei familiari in situazioni di grave emergenza abitativa. In entrambi i casi, trattasi di nuclei familiari che risiedono o che hanno risieduto in abitazioni a titolo di proprietà o in regime di locazione privata.

Sono pertanto destinatari del servizio abitativo transitorio ai sensi dell'art. 23, comma 13 della Legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, i nuclei familiari di seguito elencati:

1. Nuclei familiari che debbono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione;
2. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
3. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda a causa di sua inagibilità dovuta ad evento calamitoso, dichiarata da organismo tecnicamente competente e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
4. Nuclei familiari che debbono forzatamente rilasciare l'alloggio di proprietà in cui abitano a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole;
5. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio di proprietà in cui abitavano, a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato, emesso nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda, per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiale purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
6. Nuclei familiari privi di alloggio che necessitano di urgente sistemazione abitativa

2. Requisiti di accesso al servizio abitativo transitorio

La legge regionale stabilisce che i servizi abitativi transitori sono assegnati ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici stabiliti dalla legge medesima e dall'articolo 7 del regolamento regionale del 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici), ad eccezione del possesso dell'attestazione delle condizioni di indigenza di cui all'art. 13 del regolamento regionale n. 4/2017.

3. Programmazione e gestione dei servizi abitativi transitori

La programmazione dei servizi abitativi transitori si articola su due livelli temporali di programmazione; il piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali ed il piano annuale di offerta dei servizi abitativi pubblici. Il piano triennale definisce le linee d'azione per il contenimento del disagio abitativo e per il contrasto dell'emergenza abitativa, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, della l.r.16/2016. Il Piano annuale quantifica il numero delle unità abitative da destinare ai servizi abitativi transitori, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, della l.r.16/2016.

Gli enti proprietari – Comuni ed ALER - programmano le unità abitative da destinare temporaneamente a servizi abitativi transitori, individuandole nell'ambito del proprio patrimonio tra le unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici, servizi abitativi sociali o altra locazione ad uso abitativo.

I comuni possono incrementare la disponibilità di servizi abitativi transitori con unità abitative conferite da soggetti pubblici e privati, da reperire attraverso procedure ad evidenza pubblica e da disciplinare mediante apposite convenzioni, rinnovabili in forma espressa. Per tali finalità, le suddette unità abitative o loro porzioni sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei servizi abitativi pubblici. L'obbligo di comunicazione alla Giunta regionale è assolto attraverso l'espressa indicazione della disponibilità di tali unità nel piano annuale di offerta dei servizi abitativi pubblici.

Il limite del 10 per cento di cui all'articolo 23, comma 13, si riferisce al numero massimo di unità abitative che possono essere complessivamente destinate a servizi abitativi transitori. Il calcolo di questo valore massimo è effettuato con riferimento alle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici complessivamente possedute a titolo di proprietà alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16/2016 (luglio 2016). Al fine di garantire la continuità nel tempo della disponibilità di unità abitative da destinare a servizi abitativi transitori, le unità abitative da destinare annualmente a tale servizio non devono eccedere la soglia del:

- 25% delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici che si renderanno disponibili nel corso dell'anno localizzati nei territori dei comuni classificati ad alta intensità di fabbisogno abitativo ai sensi della disciplina regionale;
- 10% delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici che si renderanno disponibili nel corso dell'anno localizzati nei restanti territori comunali;

A decorrere dal piano annuale per il 2020, in ciascun piano, sono stabilite, per ogni comune, il numero di unità abitative che gli enti proprietari – Comuni ed ALER - destinano a servizi abitativi transitori con riferimento alle unità abitative che per ciascun ente si renderanno disponibili nel corso dell'anno. A seguito dell'approvazione del piano annuale dell'offerta abitativa, l'ALER segnala al comune l'identificazione delle unità abitative da assegnare e la durata della messa a disposizione delle stesse.

La gestione delle unità abitative assegnate è in capo a ciascun ente proprietario che stipula il relativo contratto di locazione con l'assegnatario del servizio abitativo transitorio.

Per la gestione dei servizi abitativi transitori nelle unità abitative di proprietà comunale o di altro ente pubblico o privato convenzionato con il comune, i comuni possono avvalersi dell'ALER territorialmente competente, ovvero, di operatori sociali qualificati selezionati attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica e da disciplinare mediante apposite convenzioni, rinnovabili in forma espressa, nelle more dell'adozione del regolamento regionale sull'accreditamento di cui all'articolo 4, comma 4 della legge regionale n. 16/2016.

Le unità abitative non più destinate a servizi abitativi transitori riprendono automaticamente la loro originaria destinazione: a servizio abitativo pubblico, sociale o altra locazione ad uso abitativo.

E' fatto obbligo a ciascun ente proprietario di aggiornare, entro 30 giorni dalla cessazione del servizio abitativo transitorio, l'anagrafe regionale del patrimonio. Tale adempimento costituisce debito informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale n. 16/2016.

4. Accesso al servizio abitativo transitorio

Il Comune nomina un responsabile del procedimento per l'assegnazione del servizio abitativo transitorio. Le domande di assegnazione del servizio abitativo transitorio da parte dei nuclei familiari aventi diritto sono presentate solo in modalità cartacea presso il comune di residenza del nucleo richiedente in qualsiasi momento dell'anno e sono redatte su un apposito modello di domanda predisposto dall'ufficio comunale competente e disponibile sul sito del comune o presso il competente ufficio comunale.

Le domande presentate sono valutate in base alla gravità ed al carattere emergenziale delle condizioni dichiarate dai richiedenti. Le assegnazioni annualmente avvengono entro la soglia delle percentuali indicate al precedente punto 3 da applicarsi sul totale delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici che si rendono disponibili nel corso dell'anno. L'abbinamento delle unità abitative prescinde dalle dimensioni e caratteristiche del nucleo familiare richiedente.

Per valutare la sussistenza delle condizioni per l'assegnazione del servizio abitativo transitorio, nel caso di Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il responsabile del procedimento si avvale, senza alcun onere per il comune, di un nucleo di valutazione tecnico composto da personale di comprovata esperienza in materia di politiche abitative e sociali, appartenente all'amministrazione comunale e all'ALER territorialmente competente. Per i comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti, la scelta di avvalersi del nucleo di valutazione è facoltativa.

Le modalità di funzionamento del nucleo, i criteri e le priorità da seguire per la valutazione delle domande, sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Comune, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza maggiormente rappresentative sul territorio.

Verificata la sussistenza dei requisiti di accesso al servizio abitativo transitorio dei richiedenti, a cura del responsabile del procedimento, il nucleo di valutazione valuta la sussistenza delle condizioni per l'assegnazione del servizio abitativo. Il nucleo di valutazione assegna al responsabile del procedimento una relazione conclusiva dell'attività di valutazione svolta con il relativo parere. Il parere del nucleo di valutazione, laddove costituito, è obbligatorio ma non vincolante.

Per le funzioni amministrative concernenti la verifica dei requisiti di accesso ai servizi abitativi transitori, i comuni possono avvalersi dell'ALER territorialmente competente.

Le assegnazioni sono effettuate con provvedimento espresso e motivato da parte del responsabile del procedimento. Avverso il provvedimento di diniego può essere presentato ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla sua comunicazione. L'ente si esprime con decisione motivata nei successivi trenta giorni.

L'assegnazione del servizio abitativo con la conseguente sottoscrizione del contratto di locazione è subordinata alla sottoscrizione di un patto di servizio con cui l'assegnatario si impegna a partecipare a progetti di inclusione proposti dai servizi comunali personalizzati in relazione alle condizioni di disagio del nucleo stesso, e finalizzati al recupero dell'autonomia economica e sociale. L'assegnatario si impegna altresì a presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio SAP.

Per la determinazione del canone di locazione l'ente proprietario può tener conto del valore locativo di cui all'allegato B della legge regionale n. 27/2009 e delle condizioni economiche del nucleo familiare.

Il provvedimento di assegnazione contiene i seguenti elementi minimi obbligatori:

- a) Estremi identificativi del comune;
- b) Motivazione dell'assegnazione;
- c) Dati anagrafici dell'assegnatario e dei componenti del nucleo familiare;
- d) Dati relativi all'unità abitativa assegnata;
- e) Importo mensile del canone di locazione applicato;
- f) Data di decorrenza del servizio abitativo transitorio;
- g) Data di termine del servizio abitativo transitorio;

La data di sottoscrizione del contratto costituisce il termine a partire dal quale computare la decorrenza del periodo dell'assegnazione del servizio abitativo transitorio.

Sarà sviluppato nella piattaforma informatica regionale un apposito modulo contenente i dati essenziali del provvedimento di assegnazione del servizio abitativo transitorio. Il responsabile del procedimento provvede alla compilazione del modulo informativo entro cinque giorni lavorativi dalla data di assegnazione del servizio.

I comuni e le ALER, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, aggiornano l'anagrafe regionale del patrimonio e dell'utenza con i dati e le informazioni sopra riportate. Tale adempimento costituisce debito informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale n. 16/2016.

Il provvedimento motivato di rinnovo dell'assegnazione, per un periodo non superiore a 12 mesi, deve essere adottato dal responsabile unico del procedimento nei sessanta giorni precedenti la scadenza del termine di assegnazione del servizio abitativo. Il provvedimento di rinnovo è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti per l'accesso al servizio abitativo transitorio. Trovano applicazione le disposizioni procedurali e gli adempimenti previsti per l'assegnazione del servizio abitativo transitorio.

Al servizio abitativo transitorio si applicano le procedure previste dalla legge regionale n. 16/2016 e dal regolamento regionale n. 4/2017 in materia di annullamento e decadenza. La permanenza nell'alloggio senza averne titolo comporta inoltre l'inserimento nella banca dati occupanti senza titolo di cui all'articolo 22, comma 3 della legge regionale n. 16/2016.

Ai sensi dell'articolo 28, comma 11 del regolamento regionale n. 4/2017, le assegnazioni in deroga alla graduatoria di cui all'articolo 14 del regolamento n. 1/2004, possono essere disposte sino al 31 dicembre del 2019.

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2088

Determinazioni in merito al sistema tariffario integrato del bacino di mobilità di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, ai sensi del regolamento regionale n. 4 /2014

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- Il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
- il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 avente per oggetto «Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti», con particolare riguardo all'art. 44, relativo al sistema tariffario regionale;
- il regolamento regionale del 10 giugno 2014 n. 4 «Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44 l.r. 6/2012)», di seguito chiamato «Regolamento» ed in particolare quanto previsto da:
 - Parte II, in merito ai Sistemi Tariffari Integrati dei Bacini di Mobilità (di seguito STIBM);
 - Parte VII, in merito all'avvio degli STIBM, ivi inclusa la soppressione dei titoli «lo viaggio Trenocittà», «lo viaggio ovunque in Provincia»;
- la d.g.r. del 18 marzo 2019 n. 1395, «Linee guida per la progettazione dei sistemi tariffari integrati dei bacini di mobilità (STIBM) ai fini dell'approvazione dell'intesa con Regione Lombardia, di cui all'art. 6 del regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4»;
- la d.g.r. 17 giugno 2019 n. 1774 «Determinazioni in merito alla tessera del trasporto pubblico di cui all'art. 29 del regolamento regionale n. 4/2014»;
- la d.g.r. 2 luglio 2019, n. 1840 che approva (all'allegato B) gli indicatori e gli obiettivi per l'adeguamento tariffario ordinario per l'anno 2020, tra i quali «Diffusione dei titoli integrati «lo viaggio ovunque in Lombardia» (IVOL) e «lo viaggio ovunque in Provincia» (IVOP);

Considerato che:

1. l'Agenzia per il TPL di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia (di seguito Agenzia) ha provveduto a definire la proposta di STIBM relativa al Bacino di Mobilità di competenza, corrispondente al territorio della città metropolitana di Milano e delle province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
2. il STIBM è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Agenzia con deliberazione n. 3 del 13 febbraio 2019, in esito e in conformità con le indicazioni e con il mandato dell'Assemblea, di cui alle sedute del 10 gennaio 2019 e del 22 gennaio 2019;
3. i confronti tecnici, proseguiti tra Regione ed Agenzia per il TPL dopo la suddetta adozione, hanno portato alla redazione di una proposta di revisione del STIBM finalizzata ad accogliere alcune richieste specifiche volte a facilitarne l'integrazione con i servizi ferroviari ed a meglio armonizzare il STIBM con le nuove Linee Guida in materia adottate dal Regione Lombardia con la d.g.r. XI/1395 del 18 marzo 2019;
4. l'Agenzia ha provveduto a sentire i Comuni regolatori in data 14 maggio 2019;
5. il nuovo sistema tariffario è stato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con delibera n. 2 e ne è stato stabilito l'avvio anticipato con delibera n. 3 del 10 aprile 2019;
6. il Comune di Milano ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 25 giugno 2019 «Approvazione – ai sensi degli art. 9 e art. 28 del Regolamento Tariffario Regionale (d.g.r. X/1921/2014) – delle tariffe ed agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio STIBM per i servizi di trasporto pubblico locale. Approvazione dei criteri per il riconoscimento di agevolazioni tariffarie di natura temporanea per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico. Immediatamente eseguibile»;
7. il 15 luglio u.s. sui servizi di competenza dell'Agenzia nelle province di Milano e Monza e Brianza e in alcuni comuni delle province di Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia e Varese, ha preso avvio il nuovo sistema tariffario;

8. per garantire la continuità delle integrazioni tariffarie vigenti in ambito urbano di Milano, come previsto dal vigente contratto di servizio tra Trenord e Regione, nonché le altre integrazioni già previste all'interno del SITAM, Trenord, al fine di agevolare gli utenti del bacino, ha consentito, a partire dal 15 luglio 2019, la validità dei titoli di viaggio del nuovo sistema tariffario anche sui servizi ferroviari; la sostenibilità economica di tale estensione della validità presuppone che si addivenga in tempi rapidi all'approvazione del STIBM d'Intesa tra Agenzia e Regione;

Ritenuto opportuno, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, approvare lo schema di Intesa tra Regione e Agenzia per il trasporto pubblico locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia in merito al sistema tariffario integrato del bacino di mobilità (sistema tariffario di seguito indicato come STIBM Milano-Monza), così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di sottoscrivere l'Intesa, previa modifica da parte dell'Assemblea dell'Agenzia per il TPL di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia del Regolamento STIBM secondo le indicazioni previste nell'Intesa stessa, nonché previa sottoscrizione da parte di Trenord e del Comune di Milano del documento attuativo di cui all'art. 3 dello schema di Intesa tra Regione e Agenzia;

Ritenuto, altresì, opportuno, con decorrenza 1° ottobre 2019:

- prevedere che, sui servizi ferroviari nell'ambito territoriale previsto dall'Intesa di cui all'Allegato A, siano utilizzati i titoli di viaggio del STIBM Milano-Monza;
- sopprimere i titoli di viaggio ferroviari, ivi compresi «Trenocittà Milano» e «Trenocittà Monza», per le relazioni ferroviarie interamente ricomprese nel STIBM Milano-Monza, fermo restando la validità degli stessi titoli per le relazioni ferroviarie aventi origine/destinazione al di fuori del STIBM Milano-Monza, dando mandato al dirigente competente di rivedere la polimetrica unitaria di STIL, di cui all'art. 15 del Regolamento;
- sopprimere il titolo di viaggio «lo viaggio ovunque in Provincia – Milano/ Monza e Brianza».

Dato atto che, in attuazione del Reg. CE 1370/2007, occorre verificare il contratto di servizio vigente con Trenord, al fine di valutare eventuali sovracompensozioni derivanti dall'applicazione del STIBM, nonché eventuali sottocompensozioni, che dovranno essere ripartite nell'ambito degli accordi commerciali tra tutti i soggetti percettori di introiti.

Ritenuto di conseguenza:

- prevedere l'impegno a individuare congiuntamente a Trenord, entro il 1° ottobre 2019, una soluzione condivisa che consenta, altresì, l'uso dei servizi di 1° classe con i titoli STIBM, a titolo esemplificativo mediante l'acquisto di un apposito titolo di accesso;
- stabilire che Trenord individui ed adotti forme di mitigazione da applicare agli utenti dei soli servizi ferroviari, che subiranno un sensibile aumento delle tariffe a seguito dell'applicazione di STIBM, previa comunicazione agli uffici regionali competenti e comunque senza oneri a carico del bilancio regionale;
- rimodulare l'indicatore e l'obiettivo per l'adeguamento tariffario ordinario per l'anno 2020 «Diffusione dei titoli integrati «lo viaggio ovunque in Lombardia» (IVOL) e «lo viaggio ovunque in Provincia» (IVOP), scomputando dal valore di riferimento e dal valore obiettivo la quota di venduto «lo viaggio ovunque in Provincia Milano/Monza e Brianza» registrata tra maggio 2018 e aprile 2019, modificando l'allegato B alla d.g.r. 1840/2019 così come riportato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto, a garanzia del rispetto del termine di sottoscrizione dell'Intesa, nonché di tutti gli impegni previsti dalla stessa e dal documento attuativo di cui all'art. 3 dell'Intesa medesima, di riservarsi di trattenere fino al massimo del 3 per cento delle risorse annuali spettanti all'Agenzia di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia di cui alla d.g.r. n. 7644 del 28 dicembre 2017. Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Intesa tra Regione Lombardia e Agenzia per il trasporto pubblico locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia in merito al STIBM Milano-Monza, così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che le parti si impegnano a sottoscrivere entro la

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

data del 30 settembre 2019, per le motivazioni indicate in premessa e fatte salve le condizioni di cui al successivo punto 2.;

2. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di sottoscrivere l'Intesa, previo recepimento delle modifiche al Regolamento STIBM, da parte dell'Assemblea dell'Agenzia per il TPL di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, secondo le indicazioni previste dall'Intesa di cui al punto 1., nonché previa sottoscrizione entro il 15 settembre da parte di Trenord e del Comune di Milano del documento attuativo di cui all'art.3 dell'Intesa tra Regione e Agenzia;

3. di stabilire che a decorrere dal 1° ottobre 2019:

- sui servizi ferroviari nell'ambito territoriale previsto dall'Intesa di cui all'Allegato A, siano utilizzati i titoli di viaggio del STIBM Milano-Monza;
- siano soppressi i titoli di viaggio ferroviari, ivi compresi «Trenocittà Milano» e «Trenocittà Monza», per le relazioni ferroviarie interamente ricomprese nel STIBM Milano-Monza, fermo restando la validità degli stessi titoli per le relazioni ferroviarie aventi origine/destinazione al di fuori del STIBM Milano-Monza, dando mandato al dirigente competente di rivedere la polimetrica unitaria di STIL, di cui all'art. 15 del Regolamento;
- sia soppresso il titolo di viaggio «lo viaggio ovunque in Provincia - Milano/ Monza e Brianza»;

4. di prevedere l'impegno a individuare congiuntamente a Trenord, entro il 1° ottobre 2019, una soluzione condivisa che consenta, altresì, l'uso dei servizi di 1° classe con i titoli STIBM, a titolo esemplificativo mediante l'acquisto di un apposito titolo di accesso;

5. di stabilire che Trenord individui ed adotti forme di mitigazione da applicare agli utenti dei soli servizi ferroviari che subiranno un sensibile aumento delle tariffe a seguito dell'applicazione di STIBM, previa comunicazione ai competenti uffici regionali e comunque senza oneri a carico del bilancio regionale;

6. di riservarsi, a garanzia del rispetto del termine di sottoscrizione dell'Intesa, nonché di tutti gli impegni previsti dalla stessa e dal documento attuativo di cui all'art. 3 dell'Intesa medesima, di trattenere fino al massimo del 3 per cento delle risorse annuali spettanti all'Agenzia di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia di cui alla d.g.r.n. 7644 del 28 dicembre 2017;

7. di rimodulare l'indicatore e l'obiettivo per l'adeguamento tariffario ordinario per l'anno 2020 «Diffusione dei titoli integrati «lo viaggio ovunque in Lombardia» (IVOL) e «lo viaggio ovunque in Provincia» (IVOP), scomputando dal valore di riferimento e dal valore obiettivo la quota di venduto «lo viaggio ovunque in Provincia Milano/Monza e Brianza» registrata tra maggio 2018 e aprile 2019, modificando l'allegato B alla d.g.r.n. 1840/2019 così come riportato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nella sezione «Amministrazione trasparente», ai sensi del d.lgs .33/13.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A)

**SCHEMA DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E AGENZIA PER IL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MILANO, MONZA E BRIANZA,
LODI E PAVIA IN MERITO AL SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO DEL
BACINO DI MOBILITA'**

SCHEMA DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA IN MERITO AL SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO DEL BACINO DI MOBILITA'

L'Agenzia per il TPL di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, in persona di Luca Tosi, in qualità di Direttore (di seguito, "**Agenzia**"),

Regione Lombardia, in persona di Aldo Colombo, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile (di seguito, "**Regione**"),

di seguito, congiuntamente, le "**Parti**"

PREMESSO CHE:

1. Il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, stabilisce le modalità di gestione dei servizi e di compensazione degli obblighi di servizio.
2. la Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 (di seguito "Legge") regola agli art. 43 e seguenti la realizzazione e lo sviluppo di un sistema tariffario integrato regionale (di seguito, "STIR"), demandando a un Regolamento Regionale la definizione dei criteri di applicazione del nuovo sistema tariffario.
3. Il Regolamento Regionale di cui al precedente punto 1. è stato adottato ed è entrato in vigore in data 10 giugno 2014 (Regolamento Regionale n. 4, "Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)", di seguito, "Regolamento").
4. I sistemi tariffari di bacino (art. 44, c. 1, lett. a della Legge), "aventi caratteristiche uniformi sul territorio regionale, e che prevedano...integrazioni tariffarie obbligatorie tra i servizi comunali, di area urbana, interurbani e ferroviari", costituiscono uno degli elementi di STIR.
5. La Legge (art. 7, c. 3) suddivide il territorio regionale in sei bacini territoriali ottimali e omogenei e istituisce in ciascuno di essi un'Agenzia per il trasporto pubblico locale (di seguito, "Agenzie per il TPL"), quale strumento per l'esercizio associato delle funzioni di questi ultimi in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale.
6. Le Agenzie per il TPL sono costituite e partecipate dagli enti locali competenti per territorio, ferma restando la possibilità di operare con l'adesione minima delle Province e dei Comuni capoluogo.
7. Nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento, le Agenzie per il TPL individuano Bacini di Mobilità nell'ambito dei quali vige un sistema tariffario integrato unico, detto Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (di seguito, "STIBM").
8. Tra le funzioni assegnate dalla Legge alle Agenzie per il TPL, vi è l'approvazione dei suddetti STIBM, nonché la determinazione delle relative tariffe, in conformità al Regolamento, previa intesa con la Regione per i titoli integrati con i servizi ferroviari (art. 7, c. 13, lett. c della Legge) e sentiti i Comuni regolatori per i servizi di competenza.

9. I STIBM si applicano agli spostamenti interni ai Bacini di Mobilità svolti tramite servizi di linea automobilistici, su impianti fissi, a guida vincolata e ferroviari, oltre che agli altri servizi e spostamenti di cui all'art. 5, c. 6 del Regolamento, ivi compresi i servizi di competenza di altre Agenzie per il TPL per le tratte che si svolgono nel Bacino di Mobilità, sulla base di appositi accordi secondo quanto previsto dall'art. 8, c. 1 lett. b) del Regolamento.
10. I STIBM prevedono esclusivamente la presenza di titoli di viaggio il cui prezzo non dipende dai mezzi o dai vettori utilizzati, dal numero di eventuali trasbordi, né dalla competenza amministrativa sui servizi (c.d. "integrazione esclusiva").
11. Le Agenzie per il TPL definiscono i criteri generali, in accordo con le altre Agenzie interessate e con la Regione, per il riparto degli introiti generati dai STIBM, in particolare individuando i parametri utilizzati per la definizione del meccanismo di riparto e le modalità di rilevazione degli stessi (art. 6, c. 1, lett. b del Regolamento), delegando la definizione dei meccanismi puntuali ai gestori, nell'ambito degli accordi o consorzi di cui all'art. 7 del Regolamento.
12. I sistemi di riparto *"devono essere concepiti con l'obiettivo di superare progressivamente i criteri legati ai ricavi storici, valorizzando, in funzione delle specificità locali di ogni singolo Bacino di Mobilità, criteri legati al reale utilizzo dei titoli, alla valenza sociale dei servizi resi in aree a domanda debole o in adduzione a linee forti, oltre alla riduzione della percentuale di evasione registrata per ciascun gestore. In presenza di sistemi di bigliettazione elettronica, i criteri di riparto dei ricavi si basano sulle convalide rilevate"* (art. 13, c. 2 del Regolamento).
13. I sistemi di riparto disciplinano le modalità di revisione dei relativi meccanismi a seguito del ridisegno delle reti e dei servizi di trasporto ad opera degli strumenti di programmazione vigenti (art. 13, c. 3 del Regolamento), ridisegno avvenuto con l'approvazione del Programma di Bacino da parte dell'Assemblea dell'Agenzia con delibera n.1 del 10 gennaio 2019.
14. L'Agenzia ha provveduto a definire la proposta di STIBM relativa al Bacino di Mobilità di competenza, corrispondente al territorio delle province di Milano, di Monza e Brianza, Lodi e Pavia, nonché il relativo Regolamento tariffario attuativo (di seguito "Regolamento STIBM").
15. Il Regolamento STIBM è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Agenzia con deliberazione n. 3 del 13/02/2019, in esito e in conformità con le indicazioni e con il mandato dell'Assemblea, di cui alle sedute del 10/01/2019 e del 22/01/2019, come da relativi verbali.
16. La Giunta regionale, con DGR n. 1395 del 18 marzo 2019, ha approvato le "Linee guida per la progettazione dei sistemi tariffari integrati dei bacini di mobilità (STIBM) ai fini dell'approvazione dell'intesa con Regione Lombardia, di cui all'art. 6 del regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4".
17. I confronti tecnici proseguiti tra le Parti dopo la suddetta adozione hanno portato alla redazione di una proposta di revisione del Regolamento STIBM, finalizzata ad accogliere alcune richieste specifiche, volte a facilitarne l'integrazione con i servizi ferroviari ed a meglio armonizzare il STIBM con le Linee Guida in materia di cui al punto precedente.
18. Regione e Agenzia, con specifico riguardo ai servizi ferroviari, nell'ambito del tavolo tecnico, hanno concordato nello specifico modifiche in merito a: ambito di applicazione del STIBM; azionamento dell'ambito territoriale della Lomellina

occidentale; zone tecniche; gestione della fase transitoria; scontistiche / agevolazioni tariffarie; condizioni di trasporto.

19. L'Agenzia ha provveduto a sentire i Comuni regolatori in data 14 maggio 2019.
20. Il regolamento STIBM è stato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con delibera n. 2 del 10 aprile 2019. Con delibera n.3, adottata nella medesima seduta del 10 aprile, l'Assemblea ha deliberato l'avvio della prima fase del STIBM.
21. Il Comune di Milano ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 25 giugno 2019 "Approvazione – ai sensi degli art. 9 e art. 28 del Regolamento Tariffario Regionale (D.G.R. X/1921/2014) – delle tariffe ed agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio STIBM per i servizi di trasporto pubblico locale. Approvazione dei criteri per il riconoscimento di agevolazioni tariffarie di natura temporanea per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico. Immediatamente eseguibile".
22. Regione Lombardia ha approvato lo schema di Intesa con d.g.r. del ..., n. ...
23. I contenuti della presente Intesa sono stati approvati dall'Assemblea, che ha contestualmente approvato le modifiche al Regolamento STIBM, riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con deliberazione n. ... il...
24. Sulla base degli indirizzi di cui all'art. 3 della presente Intesa, Trenord e Comune di Milano hanno sottoscritto in data ...il documento riguardante le modalità di ripartizione dei ricavi del STIBM (primo stadio), così come riportate nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Intesa.

2. SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO DEL BACINO DI MOBILITA' DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA

2.1 Ambito di applicazione e fasi attuative

1. Il Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, di cui alla parte II del Regolamento, è oggetto della presente Intesa, sulla base dell'Allegato A alla delibera 2 dell'Assemblea dell'Agenzia.
2. Il STIBM, in ragione dell'estensione del Bacino di Mobilità e della diversità delle situazioni in esso presenti con riferimento allo stato di affidamento dei servizi e all'attuale grado di integrazione tariffaria, in conformità con quanto previsto dal Regolamento, art. 36, 37 e 38, e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico delle gestioni e il conseguimento degli accordi con gli attuali gestori di cui all'art. 39, c. 1, del Regolamento per il caso di applicazione anticipata del STIBM ai contratti di servizio vigenti, è attuato e applicato in più fasi temporali distinte, nei termini sotto riportati per ciascun ambito tariffario previsto dal STIBM medesimo:
 - a) territorio delle province di Milano, ad esclusione di San Colombano al Lambro, inserito nell'ambito tariffario di Lodi, e Monza e Brianza, nonché Comuni di

Comazzo, Merlino, Zelo Buon Persico, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Casalmaiocco, Mulazzano della provincia di Lodi e Casorate Primo della provincia di Pavia:

- servizi di competenza dell'Agenzia, di cui all'art. 36, c. 1, lett. a) del Regolamento: avvio a partire dal 15 luglio 2019, a seguito dell'accordo di cui all'art. 39, c. 1, del Regolamento fra i titolari degli introiti tariffari, costituiti dagli attuali gestori dei servizi TPL interurbani e dal Comune di Milano per i servizi urbani e di area urbana di propria competenza, affidati in regime di *gross cost*;
 - servizi ferroviari regionali relativamente alle tratte ferroviarie la cui origine e destinazione sono ricomprese nel suddetto territorio: avvio a partire dal 1° ottobre 2019;
 - servizi di competenza delle altre Agenzie per il TPL, in parte ricadenti nel territorio di competenza dell'Agenzia, e dei Comuni regolatori: a decorrere dalla data di accordo con l'Agenzia e/o Comune di competenza e la relativa azienda interessata o di subentro del gestore individuato attraverso le nuove procedure di affidamento dei servizi;
- b) Comuni delle province di Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia e Varese ricompresi nell'ambito tariffario della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza non ricompresi nella lett. a):
- servizi di competenza dell'Agenzia, di cui all'art. 36, c. 1, lett. a) del Regolamento, non ricompresi nelle province di Lodi e Pavia, ad esclusione di quelli elencati alla lett. a): avvio a partire dal 15 luglio 2019, a seguito dell'accordo di cui all'art. 39, c. 1, del Regolamento fra i titolari degli introiti tariffari, costituiti dagli attuali gestori dei servizi TPL interurbani e dal Comune di Milano per i servizi urbani e di area urbana di propria competenza, affidati in regime di *gross cost*; a decorrere dalla data di subentro del gestore individuato attraverso le nuove procedure di affidamento dei servizi o, in caso di avvio anticipato, dall'entrata in vigore del STIBM delle Agenzie confinanti, si applica quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento;
 - servizi di competenza dell'Agenzia, di cui all'art. 36, c. 1, lett. a) del Regolamento, ricompresi nelle province di Lodi e Pavia, ad esclusione di quelli elencati alla lett. a): avvio previo conseguimento del relativo accordo con i gestori dei servizi di TPL o di subentro del gestore a seguito di svolgimento delle procedure di affidamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, c. 1, lett. a) e dall'art. 39, c. 1 del Regolamento;
 - servizi di competenza delle altre Agenzie per il TPL e dei Comuni regolatori: a decorrere dalla data di accordo con l'Agenzia e/o Comune di competenza e la relativa azienda interessata o di subentro del gestore individuato attraverso le nuove procedure di affidamento dei servizi;
 - servizi ferroviari regionali relativamente alle tratte ferroviarie la cui origine e destinazione sono ricomprese nell'ambito tariffario oggetto di applicazione dello STIBM: contemporaneamente all'estensione dello STIBM a tutti i servizi di TPL ricadenti nell'ambito.

Al fine di rendere chiaro all'utenza quali servizi sono utilizzabili con i titoli integrati del STIBM Milano-Monza, nel caso l'integrazione si applichi solo ai servizi di cui ai primi due alinea e nelle more dell'accordo previsto dal Regolamento, l'Agenzia deve garantire idonee forme di comunicazione, anche avvalendosi dei canali delle aziende di trasporto, nonché idonea rappresentazione grafica

nell'azzoneamento del STIBM.

c) ambito tariffario della Provincia di Pavia:

- relativamente ai servizi di competenza dell'Agenzia, attuazione del STIBM, previa verifica del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario definito nel contratto, avviato in data 1 aprile 2018 in esito allo svolgimento delle procedure di affidamento, e previo conseguimento del relativo accordo con l'attuale affidatario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, c. 1, lett. a) e dall'art. 39, c. 1 del Regolamento, nei tempi tecnici necessari per adeguare al nuovo sistema tariffario le tecnologie di centrale e periferiche e la rete di vendita;
- servizi di competenza delle altre Agenzie per il TPL e dei Comuni regolatori: a decorrere dalla data di accordo con l'Agenzia e/o Comune di competenza e la relativa azienda interessato o di subentro del gestore individuato attraverso le nuove procedure di affidamento dei servizi;
- servizi ferroviari regionali relativamente alle tratte ferroviarie la cui origine e destinazione sono ricomprese nell'ambito tariffario oggetto di applicazione dello STIBM: contemporaneamente all'estensione dello STIBM a tutti i servizi di TPL ricadenti nell'ambito e previa approvazione dell'addendum di cui al punto 3;

d) ambito tariffario della Provincia di Lodi:

- servizi di competenza dell'Agenzia: attuazione del STIBM a decorrere dalla data di subentro del gestore individuato attraverso le nuove procedure di affidamento dei servizi, ad eccezione dei Comuni indicati alla precedente lett. a);
- servizi di competenza delle altre Agenzie per il TPL e dei Comuni regolatori: a decorrere dalla data di accordo con l'Agenzia e/o Comune di competenza e la relativa azienda interessato o di subentro del gestore individuato attraverso le nuove procedure di affidamento dei servizi;
- servizi ferroviari regionali relativamente alle tratte ferroviarie la cui origine e destinazione sono ricomprese nell'ambito tariffario oggetto di applicazione dello STIBM: contemporaneamente all'estensione dello STIBM a tutti i servizi di TPL ricadenti nell'ambito e previa approvazione dell'addendum di cui al punto 3.

3. Per quanto riguarda gli ambiti tariffari di Lodi e Pavia, di cui alle precedenti lett. c) e d), l'applicazione del STIBM è, inoltre, subordinata alla condivisione tra le Parti dell'azzoneamento, mediante definizione e approvazione di apposito addendum alla presente Intesa.
4. In ottemperanza a quanto disposto dal contratto di servizio tra Regione e Trenord, i titoli di viaggio STIBM sono validi nell'ambito tariffario di applicazione del STIBM:
 - per tutti i servizi ferroviari regionali, ivi compresi quelli svolti da altri vettori (es. Trenitalia o TPER);
 - sui servizi ferroviari aeroportuali, sulle tratte urbane di Milano e sulle altre tratte per viaggi in 2° classe.

Regione si impegna a individuare con Trenord, entro il 1° ottobre 2019, una soluzione condivisa che consenta, altresì, l'uso dei servizi di 1° classe con i titoli STIBM, a titolo esemplificativo a seguito dell'acquisto di un apposito titolo di accesso.

5. Modifiche sostanziali del STIBM che impattino su azzoneamento, titoli di viaggio e tariffe, a esclusione di quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento e delle

agevolazioni e riduzioni tariffarie deliberate dagli Enti locali ai sensi dell'art. 9, comma 5 e 28 del Regolamento, devono essere trasmesse a Regione, unitamente a una relazione esplicativa delle modifiche introdotte e degli impatti sugli utenti, almeno 90 giorni prima della loro entrata in vigore prevista; qualora Regione non richieda modifiche entro i 45 giorni successivi, l'Agenzia potrà procedere all'introduzione delle modifiche; su richiesta di Regione, formulata entro lo stesso termine di 45 giorni, risulta invece necessario procedere con un aggiornamento della presente Intesa.

2.2 Titoli di viaggio e tariffe

1. I titoli di viaggio e le tariffe sono riportati nell'allegato 1, con le seguenti eccezioni alle relative regole di utilizzo e validità, determinate dal transitorio di evoluzione dei sistemi di vendita:
 - a) la validità dei titoli di viaggio non è estesa alla tratta iniziata entro la validità temporale del titolo stesso ma conclusa successivamente alla scadenza della medesima validità;
 - b) l'Abbonamento Settimanale Personale ha validità temporale lunedì-domenica e non per 7 giorni consecutivi;
 - c) il Biglietto Multicorsa 10 (BM10) non può essere utilizzato contemporaneamente da più persone.

Le eccezioni possono avere validità fino all'evoluzione completa degli apparati periferici di validazione del sistema di bigliettazione e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2022, ferma restando l'individuazione di ulteriori e diverse modalità di emissione dei titoli di viaggio.

Nel periodo di validità dell'eccezione di cui alla lett. a), l'estensione della validità temporale base, stabilita all'allegato 3 del Regolamento STIBM, dalla 5° corona inclusa è di 30'.

Nelle more dell'avvio del Sistema di Bigliettazione Elettronica, l'Agenzia deve accordarsi con le aziende integrate per individuare le forme e i modi più idonei per commercializzare a partire dal 1° ottobre 2019 il Biglietto Multicorsa, di cui alla lett. c) su tutto il Bacino di Mobilità; il mancato rispetto di questa previsione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 6, del Regolamento.

2. La tessera elettronica e i "Chip on paper", a partire dal 1° gennaio 2020, utilizzano i layout definiti dalla d.g.r. n. 1774/2019; le tessere già in uso potranno essere, comunque, utilizzate fino a scadenza; le aziende aderenti al STIBM entro il 1° ottobre 2019 definiscono un layout unificato dei biglietti su supporti diversi che dovranno essere approvati dagli enti competenti nell'ambito di quanto previsto al successivo punto 7.
3. Le Parti garantiscono che sui servizi di rispettiva competenza non possono essere richieste dalle aziende tessere di riconoscimento "aziendali" diverse dalla tessera "Ioviaggio" o, fino alla sua validità, dalla tessera "Itinero" già in uso in ambito SITAM.
4. Ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Regolamento, è vietato applicare sovrapprezzi dovuti all'emissione di titoli di viaggio da rete di vendita minima, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo 30, comma 2 per la rete di vendita complementare. Conseguentemente, eventuali aggi e costi di stampa e distribuzione sono a carico del vettore che gestisce la distribuzione, fatte salve diverse previsioni stabilite nell'accordo di cui all'art. 3, comma 5.
5. In merito alle eccezioni tariffarie di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), nonché le

eccezioni tariffarie di cui all'art. 9, comma 3, lett. b) del Regolamento STIBM, le Parti convengono di applicarle fino al completamento del STIBM su tutto il bacino di mobilità e all'introduzione del STIBM dei territori contermini di competenza di altre Agenzie per il trasporto pubblico locale; il termine di vigenza delle eccezioni citate è, comunque, oggetto di un addendum alla presente Intesa.

6. A decorrere dal 1 ottobre 2019:
 - a) i titoli integrati "Trenocittà Milano" e "Trenocittà Monza", per le relazioni ferroviarie interamente ricomprese nel STIBM, sono soppressi, ferma restando la validità dei medesimi titoli per le relazioni ferroviarie aventi origine/destinazione al di fuori del STIBM Milano-Monza;
 - b) il titolo di viaggio "Io viaggio ovunque in Provincia – Milano/ Monza e Brianza" è soppresso;
 - c) per le relazioni ferroviarie interamente ricomprese nel STIBM, i titoli ferroviari sono sostituiti dai titoli integrati STIBM;
 - d) gli abbonamenti annuali emessi prima dell'avvio del STIBM mantengono la loro validità e possono essere utilizzati sino alla loro naturale scadenza.
7. Le Parti danno mandato alle aziende di trasporto integrate nel STIBM di omogeneizzare le condizioni di trasporto applicate nell'ambito di validità del STIBM in merito almeno ai seguenti aspetti:
 - Sanzioni ai viaggiatori
 - Rimborso, rilascio duplicati e sostituzioni
 - Procedure di reclamo
 - Validazione dei titoli di viaggio
 - Trasporto biciclette e bagagli
 - Trasporto animali

entro e non oltre il 1° gennaio 2020; la proposta è oggetto di approvazione delle Parti per quanto di rispettiva competenza; in caso di mancato accordo tra le aziende, le Parti si riservano di intervenire ai sensi dell'art. 31, comma 15 del Regolamento.

8. Le tariffe STIBM, nel periodo di validità della presente intesa e a partire dal 2020, sono adeguate annualmente nel rispetto dell'art. 26 del Regolamento.

2.3 Agevolazioni tariffarie

1. In caso di applicazione di agevolazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle previste dall'allegato 1 alla presente Intesa, gli Enti competenti che hanno disposto il provvedimento e a favore degli affidatari interessati, ivi compreso il Comune di Milano in riferimento agli atti assunti prima dell'approvazione della presente Intesa, devono prevedere la compensazione dei minori introiti effettivamente derivanti dall'introduzione delle suddette agevolazioni, senza che da ciò possano derivare ulteriori oneri in capo a Regione, né razionalizzazione di servizi contribuiti pubblicamente; per il calcolo della compensazione economica dovuta al vettore ferroviario si considera la differenza tra la tariffa STIBM deliberata dall'Agenzia e quella agevolata applicata all'utente.

2.4 Bonus tariffario

1. Le Parti convengono che alcuni temi non trattati dal Regolamento STIBM, quali a titolo esemplificativo la possibile applicazione di un "bonus tariffario" in relazione ai titoli integrati, richiedano un trattamento uniforme condiviso a livello regionale e

siano pertanto affrontati in una fase attuativa successiva, con il coinvolgimento di tutte le Agenzie, in esito all'approvazione dei rispettivi STIBM. In tal caso le Parti valuteranno gli effetti sui criteri di riparto di cui all'articolo 3.

3. RIPARTO DEGLI INTROITI TARIFFARI STIBM

1. Il riparto dei ricavi tariffari del STIBM è effettuato sulla base degli accordi o dei consorzi di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento, secondo quanto ivi stabilito dai soggetti e nel rispetto dei criteri generali riportati all'art. 10 del Regolamento STIBM.
2. La presente Intesa definisce le linee guida per il riparto degli introiti tariffari per quanto attiene esclusivamente l'individuazione delle quote di spettanza dei servizi ferroviari regionali e dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza dell'Agenzia.
3. L'agenzia si impegna, con successivi atti separati, alla definizione del riparto dei servizi su gomma di competenza propria o di altre Agenzie di bacino, qualora su tali servizi si applichino le tariffe integrate dei STIBM.
4. Il riparto dei ricavi di cui al comma 2 è effettuato con riferimento alle seguenti fasi attuative:
 - a) prima fase transitoria, decorrente dal 15 luglio 2019 e con termine al 1 ottobre 2019;
 - b) seconda fase transitoria, decorrente dal 1 ottobre 2019 e con termine al completamento delle procedure di affidamento dei servizi di competenza dell'Agenzia;
 - c) fase a regime, decorrente dall'avvio dei nuovi affidamenti di competenza dell'Agenzia.
5. Nel rispetto delle linee guida di seguito esposte, il riparto degli introiti nelle fasi transitorie di cui al precedente comma 4, punti a) e b), è regolato dall'accordo commerciale fra gli attuali titolari degli introiti tariffari, Trenord e Comune di Milano (operante anche in nome e per conto degli altri gestori dei servizi TPL integrati nell'ex SITAM in virtù dell'accordo con essi sottoscritto), che deve da questi essere definito e sottoscritto entro il 15 settembre.
6. Le Parti rilevano e concordano che:
 - a) il nuovo sistema tariffario integrato introduce radicali modifiche rispetto ai sistemi preesistenti di calcolo delle tariffe per i servizi di reciproca competenza, sia sotto l'aspetto della metrica di definizione della tariffa in funzione della quantità di servizio utilizzato, sia per quanto riguarda l'offerta di titoli, sia, infine, per quanto attiene il sistema delle agevolazioni per specifiche categorie di utenti;
 - b) le modifiche strutturali di cui al precedente punto a) potranno generare anche modifiche nei comportamenti di mobilità degli utenti attuali, nonché, auspicabilmente, l'acquisizione di nuova utenza ai servizi di trasporto pubblico, e potranno determinare migrazioni nella scelta dei titoli di viaggio utilizzati, in ragione dei mutati rapporti di convenienza;
 - c) la sostituzione dei titoli preesistenti con i titoli STIBM pienamente integrati, per tutte le relazioni interne all'area di prima attuazione, non consente più di basare

il riparto degli introiti esclusivamente sui dati di venduto delle rispettive reti di vendita, essendo obiettivo di STIBM proporre la percezione di un sistema unico di mobilità, nel quale per gli utenti risulti indifferente il gestore dei singoli servizi;

d) si rende pertanto necessario attivare un processo condiviso di raccolta ed elaborazione dati e di attivazione di indagini specifiche, volto a rilevare e misurare l'effettivo utilizzo dei nuovi titoli integrati sui servizi di relativa competenza e la conseguente ripartizione teorica degli introiti fra servizi TPL di competenza dell'Agenzia e servizi ferroviari di competenza di Regione Lombardia;

e) preziose informazioni potranno essere fornite, al riguardo, dall'entrata in funzione del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, ma il processo di raccolta e condivisione dati dovrà avviarsi già a partire dalla prima fase transitoria attraverso la messa in comune dei dati relativi a:

- venduto delle rispettive reti vendita, disaggregato per tipo di titolo, canale di vendita, località di emissione, profilo utente e profilo tariffario;
- dati relativi ai tornellati, dove presenti, con particolare riferimento alle stazioni di interscambio modale;
- rilievi ed indagini relativi ai passeggeri trasportati.

Tutti i dati in oggetto dovranno costituire una base informativa comune pienamente accessibile sia ai titolari degli introiti sia a Regione Lombardia e all'Agenzia. Il primo nucleo di tale base informativa comune è costituito dai dati relativi al totale del venduto per i servizi di relativa competenza e per i titoli già precedentemente integrati, con riferimento all'esercizio 2018, condivisi nell'ambito di incontri tecnici svoltisi per il conseguimento dell'accordo di cui al punto 5.

- f) in continuità con le indagini già effettuate in accordo fra Trenord e ATM, nella sua qualità di gestore di SITAM, per definire il riparto dei titoli di viaggio utilizzati sul passante ferroviario di Milano, i titolari degli introiti concordano e trasmettono alle Parti entro il 31 ottobre 2019 un piano di indagini campionarie dirette, per la fase transitoria di cui al precedente comma 4, lettera b), per acquisire informazioni di maggior dettaglio sull'utilizzo dei nuovi titoli di viaggio integrati, con particolare riferimento ai titoli validi nelle corone MI1-MI3.
7. Al fine di garantire nella fase transitoria l'equilibrio economico dei contratti in essere, l'accordo commerciale di cui al comma 5 del presente articolo, dovrà prevedere:
- a) la salvaguardia della base di introiti storici degli attuali titolari, così come definita nella base dati condivisa costituita per la definizione della presente Intesa, con riferimento all'anno 2018;
- b) la ripartizione degli introiti complessivi del STIBM in funzione delle previsioni effettuate attraverso il modello condiviso di stima degli introiti, che prevede delle percentuali di riferimento per la ripartizione degli introiti fra servizi ferroviari e servizi di competenza dell'Agenzia, calcolate anche mediante suddivisione in cluster del venduto STIBM, ivi inclusi gli introiti derivanti dai titoli integrati

attualmente esistenti, non inferiore al 12,9% per Trenord e 87,1% per gli altri operatori;

- c) eventuali correttivi del riparto di cui al precedente punto b) basati su metodologie campionarie di valutazione e controllo dei passeggeri paganti trasportati di cui al precedente punto 6, f).
8. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento da parte dell'Agenzia, le Parti, anche in funzione delle risultanze emerse dall'approvazione dei STIBM degli altri bacini di mobilità e analizzati i dati di vendita della prima fase di attuazione del STIBM oggetto della presente Intesa, definiranno con un atto integrativo i criteri di riparto fra introiti di spettanza dei servizi ferroviari e introiti di spettanza dei servizi TPL di competenza dell'Agenzia, da applicarsi nella fase a regime di cui al comma 4, lettera c) del presente articolo.
9. I criteri di riparto oggetto dell'atto integrativo di cui al comma 8, fermo restando la conformità con le linee guida definite in materia dal Regolamento, dovranno determinare un quadro di risorse certe da porre a base dei piani economici finanziari per l'affidamento dei servizi e individuare procedure condivise per garantire l'equilibrio economico dei contratti e per non incorrere in sovracompensazioni degli stessi, nel rispetto della matrice dei rischi definita in fase di predisposizione degli atti di gara.

4. DURATA DELL'INTESA

1. Le Parti concordano sull'avvio anticipato del STIBM principalmente nell'ambito dei territori delle Province di Milano e Monza a decorrere dal 15 luglio 2019, secondo quanto disciplinato nella presente Intesa.
2. L'intesa entra in vigore a far data dalla sottoscrizione e ha durata pari alla durata residua degli affidamenti in essere incrementata della durata dei contratti derivanti dai nuovi affidamenti alle aziende automobilistiche da parte dell'Agenzia.
3. Le Parti si riservano di rivedere l'intesa in base alle tempistiche sopra previste e di verificarne l'efficacia ogniqualvolta ve ne sia bisogno e, comunque, ogni 3 anni.

5. CONTROVERSIE

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione dell'Intesa sarà rimessa, in prima istanza, alle Parti, che tentano di risolverla e comporla bonariamente con reciproca soddisfazione.
2. Qualora non si addivenisse a una soluzione concordata, le Parti si impegnano a devolvere la controversia ai propri legali rappresentanti, fermo e restando che in caso di ulteriore esito negativo del tentativo di componimento bonario della controversia, sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

Elenco Allegati:

- 1) Regolamento STIBM di Milano, Monza-Brianza, Lodi e Pavia, a seguito di adeguamento ai contenuti della presente Intesa
- 2) Accordo commerciale di cui all'art. 3 relativo alle modalità di ripartizione dei ricavi del STIBM (prima e seconda fase) tra Trenord e Comune di Milano

Milano, gg/mm/aaaa

Letto, confermato e sottoscritto

Agenzia per il TPL di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

Per Regione Lombardia

ALLEGATO 1 – REGOLAMENTO STIBM DI MILANO, MONZA-BRIANZA, LODI E PAVIA, così
come modificato a seguito della delibera dell'Assemblea dell'Agenzia del, n....

ALLEGATO 2 – ACCORDO COMMERCIALE DI CUI ALL'ART. 3 RELATIVO ALLE MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEI RICAVI DEL STIBM (PRIMA E SECONDA FASE) TRA TRENORD E COMUNE DI MILANO

Periodo transitorio - Sino al 1° ottobre 2019 e sino all'affidamento dei servizi di competenza dell'Agenzia

ALLEGATO B)

Indicatori e obiettivi per l'adeguamento ordinario per l'anno 2020

Adeguamento ordinario 2020

Gli indicatori di qualità da utilizzare per il calcolo dell'adeguamento tariffario per l'anno 2020 sono i seguenti:

1) Puntualità

L'indice è calcolato prendendo l'I5 (percentuale di corse arrivate in orario entro 5') o l'indice ad esso più prossimo per i servizi su cui questo non viene rilevato.

Per i servizi ferroviari il riferimento è alla fascia di punta, così come individuata nei contratti di servizio, dei giorni feriali da lunedì a venerdì.

Per i servizi automobilistici l'indice si riferisce all'intera giornata e sulla settimana completa.

a. Periodo di rilevamento: 2019 (2° semestre 2019/1° semestre 2020 per la customer satisfaction)

b. Valore di riferimento:

- servizio ferroviario: 77,6%
- servizi urbani e interurbani: 96,9%

c. Valore obiettivo:

- servizio ferroviario: 90,0%
- servizi urbani e interurbani: 98,5%
- indice di soddisfazione derivante dalla customer satisfaction regionale superiore od uguale a 6,85,

d. Note:

- 95,0% calcolato su tutte le vetturekm 2019 (come somma di servizi urbani, interurbani e ferroviari);
- l'indice è ottenuto:
 - per quanto riguarda i servizi urbani e interurbani pesando i vari indicatori sulla base delle vetturekm moltiplicate per il seguente coefficiente: 1/3 per i servizi urbani, 1 per i servizi interurbani;
 - per quanto riguarda la customer satisfaction pesando i vari indicatori sulla base delle vetturekm moltiplicate per il seguente coefficiente: 0,25 per i servizi urbani, 0,75 per i servizi interurbani, 1,00 per i servizi ferroviari.
- esclusione delle cause di forza maggiore così come previste dai rispettivi contratti;
- l'indicatore si considera sostanzialmente invariato se entrambi i valori 2019 si attestano tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso).
- Per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 3 le condizioni espresse nel valore obiettivo devono essere verificate

2) Frequenza

L'indice è dato dal valore della customer satisfaction regionale.

a. Periodo di rilevamento: 2° semestre 2019/1° semestre 2020.

b. Valore di riferimento: voto pari a 6,82 per la customer regionale,

c. Valore obiettivo: voto superiore od uguale a 7,50 per la customer regionale.

d. Note:

L'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore rilevato si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso)

3) Regolarità

L'indice è unico per tutti i servizi: corse soppresse (totale+parziale)/totale pesato sulla base delle vetturekm.

- a. Periodo di rilevamento: 2019 (2° semestre 2019/1° semestre 2020 per la customer satisfaction)
- b. Valore di riferimento: 2,59%
- c. Valore obiettivo: 0,80% e un indice di soddisfazione derivante dalla customer satisfaction regionale superiore od uguale a 7,20,
- d. Note:
 - 95,0% calcolato su tutte le vetturekm 2019;
 - esclusione delle cause di forza maggiore previste dai rispettivi contratti o, in caso di mancanza, quelle soppresse a causa di sciopero.
 - l'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore rilevato si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso).
 - per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 2 le condizioni espresse nel valore obiettivo devono essere verificate

4) Diffusione dei titoli integrati "Io viaggio ovunque in Lombardia" (IVOL) e "Io viaggio ovunque in Provincia" (IVOP)**L'indicatore si compone di due parti:**

- a. Periodo di rilevamento: 1 maggio 2019 – 30 aprile 2020 per il venduto; aprile 2020 per le informazioni sulla rete di vendita presenti sui siti internet aziendali
- b. Valore di riferimento: 2,81 mln di viaggi/mese
91% di aziende che rispettano gli obblighi di informazione sui siti internet aziendali dei titoli integrati e di vendita così come previsti dal Regolamento e dalle d.g.r. n.1204/2010, n.2743/2011, n. 3297/2012
- c. Valore obiettivo: 2,97 mln di viaggi/mese
100% di aziende che rispettano gli obblighi di informazione sui siti internet aziendali dei titoli integrati e di vendita così come previsti dal Regolamento e dalle d.g.r. n.1204/2010, n.2743/2011, n. 3297/2012

Note:

- I dati del venduto devono essere forniti da Trenord a Regione, entro il 20 maggio 2020, distinti per titolo di viaggio e con riferimento al venduto di tutte le aziende di trasporto lombarde
- Nel calcolo del venduto non si tiene in considerazione il venduto di IVOP Milano/Monza e Brianza, in conseguenza della sua soppressione a decorrere dal 1° ottobre 2019
- l'indicatore si considera sostanzialmente invariato se entrambi i valori 2019 si attestano tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso).

- Per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 2 le condizioni espresse nel valore obiettivo devono essere verificate
- Il numero dei viaggi è calcolato moltiplicando il dato dei titoli di viaggio medi venduti al mese per i seguenti fattori di conversione

Titolo di viaggio	N° di viaggi convenzionali
Giornaliero	2
Bigiornaliero	4
Trigiornaliero	6
Settimanale	14
Mensile	60
Trimestrale	180
Annuale	720

- Le verifiche sulle informazioni presenti sui siti internet aziendali e sulla presenza di adeguata rete di vendita sono condotte dall'Ente competente e trasmesse con relazione a Regione Lombardia entro il 20 maggio 2020; laddove l'Ente competente non provveda, entro la stessa data, le informazioni necessarie alla verifica possono essere inviate dalle aziende direttamente a Regione Lombardia
- La percentuale di aziende che rispettano gli obblighi di informazione è calcolata pesandola in base alle vetturekm 2019
- Per le aziende aderenti al STIBM di Milano/Monza e Brianza non sono considerati gli obblighi informativi e di vendita per il titolo IVOP, in conseguenza della sua soppressione a decorrere dal 1° ottobre 2019

Nel solo caso in cui non siano disponibili i dati relativi alla customer satisfaction regionale in tempo utile per la deliberazione di adeguamento delle tariffe 2019, i valori obiettivo presi a riferimento risultano i seguenti:

<u>Puntualità:</u>	servizi ferroviari:	90,0%
	servizi urbani e interurbani:	99,0%

Frequenza: 7,50 e un indice di soddisfatti pari al 75% per le customer satisfaction che prevedono una valutazione in luogo del voto (con un valore di riferimento 7,3 e un indice di soddisfatti pari al 73%);

Regolarità: 0,75%

Per le customer satisfaction aziendali il valore di riferimento del 95% è riferito alle vetturekm soggette a contratto di servizio (computando però anche i voti di quelle non oggetto di contratto di servizio che venissero forniti).

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2094

POR FSE 2014-2020 - Azione 11.3.3 «Approvazione della rimodulazione degli interventi dedicati al rafforzamento della capacità amministrativa nelle aree interne lombarde»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»; e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

che definiscono le modalità di programmazione e gestione dei fondi europei;

Visti, altresì:

- il Documento «Metodi e Obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020», presentato dal Ministro per la Coesione Territoriale, d'intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il 27 dicembre 2012, che individua la strategia per le «Aree Interne» tra le opzioni strategiche per la programmazione dei fondi comunitari 2014-2020;
- l'Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021, che definisce i contenuti strategici e le principali modalità attuative per lo sviluppo della strategia Aree Interne, definite quali «aree oggi particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell'adeguatezza dei servizi alle comunità»;

Considerato che il precitato Accordo di Partenariato definisce la strategia Aree Interne come la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Visti:

- il Programma Operativo Regionale 2014-2020 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), adottato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 923 del 12 febbraio 2015, che destina un finanziamento di € 38.000.000,00 per interventi di sviluppo territoriale nelle Aree Interne;
- il Programma Operativo Regionale 2014-2020 a valere sul Fondo Sociale Europeo (POR FSE), adottato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 10098 del 17 dicembre 2014, che destina un finanziamento di 15.000.000,00 euro per interventi di sviluppo territoriale nelle Aree Interne;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) adottato con decisione di esecuzione dalla Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che, al capitolo 5, paragrafo 5.1 «Descrizione della strategia», prevede una riserva da destinare alle aree interne, sulla base delle linee guida del MIPAF di attuazione dell'Accordo di Partenariato, quantificata in 11.324.000,00 euro;

Richiamata l'Azione 11.3.3 «Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia» dell'Asse IV «Capacità istituzionale e amministrativa» del POR Lombardia FSE 2014-2020;

Preso atto che in data 28 gennaio 2015 è stata adottata dal CIPE la delibera n. 9 «Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi», nella quale:

- è prevista, per ciascuna area interna selezionata, la stipula di un Accordo di Programma Quadro (APQ) a cui partecipano «l'Agenzia per la coesione territoriale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per materia, nonché la regione [...] di riferimento ed, eventualmente, il soggetto capofila del partenariato di progetto locale», finalizzato a stabilire gli impegni delle parti nella gestione della strategia aree interne;
- è stabilito che «l'APQ dovrà contenere, per ciascuna area progetto, l'indicazione specifica degli interventi da attuare, i soggetti attuatori, le fonti finanziarie poste a copertura, i cronoprogrammi di realizzazione, i risultati attesi e i relativi indicatori, le sanzioni per il mancato rispetto dei cronoprogrammi e, in allegato, la Strategia dell'area progetto. I soggetti attuatori per la componente relativa alle azioni sui servizi di base e finanziati con risorse ordinarie della legge di stabilità saranno individuati da ciascuna Amministrazione centrale di riferimento, in relazione alla tipologia di intervento ammesso a finanziamento» e che la stipula dello stesso APQ deve essere preceduta dalla «sottoscrizione da un Atto Negoziale almeno fra la Regione o la Provincia autonoma e la rappresentanza dei Comuni dell'area progetto»;
- è sancito che, per ciascuna Area Interna selezionata sul territorio nazionale, lo Stato intervenga con una quota di risorse finanziarie, pari a 3.740.000,00 euro a valere sulle Leggi di stabilità 2014, 2015, 2016;

Rilevato che le modalità di costruzione delle strategie di sviluppo nelle aree interne e le procedure operative del relativo percorso progettuale sono definite dal documento «Linee guida per costruire una Strategia di area-progetto», elaborato a cura del Comitato Nazionale Aree Interne (organismo di supporto alla strategia, istituito dalla precitata Delibera CIPE 9/2015) e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 2672 del 21 novembre 2014 con cui sono state individuate, attraverso sovrapposizioni cartografiche ed analisi statistiche che ne evidenziano il grado di disagio/perifericità, le prime due Aree Interne di Regione Lombardia nei territori di Alta Valtellina (Comuni di Bormio, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva) e di Valchiavenna (Comuni di Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Prata Camporotondo, Piuro, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna);
- la d.g.r. n. 5799 del 18 novembre 2016, con cui la Giunta Regionale ha individuato i territori di «Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese» (composto dai Comuni di Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Fortunago, Menconico, Monteselegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello) e «Alto Lago di Como e Valli del Lario» (composto dai Comuni di Crema, Dosso, Dongio, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzano, Vercana, Gravedona ed Uniti, Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introzzo, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Tremenico, Vendrogno, Vestreno) quali nuove Aree Interne di Regione Lombardia;

Considerato:

- che per ciascuno dei territori delle predette Aree interne è stato sviluppato un percorso di costruzione di specifiche strategie locali di sviluppo attraverso forme di cooperazione e partecipazione, interessando i Comuni, le rispettive Comunità Montane, Regione Lombardia, il Comitato Tecnico Aree Interne e la cittadinanza;

- che, a valle del percorso di costruzione delle strategie locali, sono state individuate specifiche azioni attuative tra le quali figurano interventi di rafforzamento della capacità amministrativa per le pubbliche amministrazioni locali a valere sul POR FSE 2014-2020;
- come previsto dalla Delibera CIPE 9/2015, che le Strategie d'area e gli interventi attuativi sono approvati con Accordi di programma quadro, preceduti da un «Atto Negoziato almeno fra la Regione [...] e la rappresentanza dei Comuni dell'area progetto»;

Viste:

- la d.g.r. n. X/5229 del 31 maggio 2016 «Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Valdidentro per l'attuazione del progetto d'area Interna Alta Valtellina», convenzione sottoscritta digitalmente dalle parti il 18 agosto 2016, e la d.g.r. n. X/5933 del 5 dicembre 2016 «Approvazione dello schema di «Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Alta Valtellina» di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015», accordo sottoscritto digitalmente dalle parti il 17 maggio 2017, che hanno approvato la scheda intervento avente ID SIAGE 341390 e titolo «9.1 Gestione associata: formazione del personale per la progressiva integrazione e informatizzazione dei servizi» da attuarsi con un cofinanziamento POR FSE 2014-2020 pari a 250.000,00 euro;
- la d.g.r. n. X/5445 del 25 luglio 2016 «Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Chiavenna per l'attuazione del progetto d'area interna Valchiavenna», convenzione sottoscritta digitalmente dalle parti il 21 agosto 2016, e la d.g.r. n. X/5995 del 19 dicembre 2016 «Approvazione dello schema di «Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Valchiavenna» di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015», accordo sottoscritto digitalmente dalle parti il 29 maggio 2017, che hanno approvato le seguenti schede intervento:
 - «1a Potenziamento servizi associati: Governance Turistica» da attuarsi con un cofinanziamento POR FSE 2014-2020 pari a 294.000,00 euro (ID SIAGE 259222);
 - «2a Potenziamento servizi associati: Difesa del Suolo e manutenzione dissesto Idrogeologico» da attuarsi con un cofinanziamento POR FSE 2014-2020 pari a 370.000,00 (ID SIAGE 259678);
 - «3a Potenziamento servizi associati: ICT» da attuarsi con un cofinanziamento POR FSE 2014-2020 pari a 298.000,00 euro (ID SIAGE 258520);
 - «4a Potenziamento servizi associati: Fundraising» da attuarsi con un cofinanziamento POR FSE 2014-2020 pari a 168.000,00 euro (ID SIAGE 249366);
- la d.g.r. n. X/7884 del 26 febbraio 2018 «Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Varzi per l'attuazione del progetto d'area interna «Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese», convenzione sottoscritta digitalmente dalle parti il 28 febbraio 2018, la quale ha approvato la scheda intervento avente ID SIAGE 706895 e titolo «08:01 Capacity Building in Alto Oltrepò» da attuarsi con un cofinanziamento POR FSE 2014-2020 pari a 400.000,00 euro;
- la d.g.r. n. X/7883 del 26 febbraio 2018 «Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Taceno per l'attuazione del progetto d'area interna «Alto Lago di Como e Valli del Lario», convenzione sottoscritta digitalmente dalle parti il 28 febbraio 2018, la quale ha approvato la scheda intervento avente ID SIAGE 703821 e titolo «1.1 Capacity building per amministratori e funzionari, per il miglioramento delle competenze e capacità gestionali e progettuali. Formazione per dirigenti e funzionari sulle nuove gestioni associate per protezione civile, catasto, sismica» da attuarsi con un cofinanziamento POR FSE 2014-2020 pari a 500.000,00 euro;

Preso atto che:

- il Comune di Valdidentro, Capofila dell'Area Interna «Alta Valtellina», ha provveduto a inoltrare a Regione Lombardia (protocollo V1.2019.0002266 del 9 aprile 2019) richiesta di riprogrammazione della citata scheda ID SIAGE 341390 e titolo «9.1 Gestione associata: formazione del personale per la progressiva integrazione e informatizzazione dei servizi» presentando una nuova proposta progettuale denominata «9.1 - Azioni per lo sviluppo della capacità amministrativa»;
- il Comune di Chiavenna, Capofila dell'Area Interna di Valchiavenna, ha provveduto a inoltrare a Regione Lom-

bardia (protocollo V1.2019.0002962 del 20 maggio 2019) richiesta di riprogrammazione delle citate schede:

- «1a Potenziamento servizi associati: Governance Turistica» (ID SIAGE 259222);
- «2a Potenziamento servizi associati: Difesa del Suolo e manutenzione dissesto Idrogeologico» (ID SIAGE 259678);
- «3a Potenziamento servizi associati: ICT» (ID SIAGE 258520);
- «4a Potenziamento servizi associati: Fundraising» (ID SIAGE 249366);

le quali vengono a convergere in unica scheda progetto di importo complessivo pari a 1.130.000,00 euro denominata «1a - Azioni per lo sviluppo della capacità amministrativa»;

- il Comune di Varzi, Capofila dell'Area Interna di «Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese», ha provveduto a inoltrare a Regione Lombardia (protocollo V1.2019.0002403 del 15 aprile 2019) richiesta di riprogrammazione della citata scheda avente ID SIAGE 706895 e titolo «08:01 Capacity Building in Alto Oltrepò» presentando una nuova proposta progettuale denominata «08:01 - Azioni per lo sviluppo della capacità amministrativa»;
- il Comune di Taceno, Capofila dell'Area Interna di «Alto Lago di Como e Valli del Lario», ha provveduto a inoltrare a Regione Lombardia (protocollo V1.2019.0001964 del 29 marzo 2019) richiesta di riprogrammazione della citata scheda avente ID SIAGE 703821 e titolo «1.1 Capacity building per amministratori e funzionari, per il miglioramento delle competenze e capacità gestionali e progettuali. Formazione per dirigenti e funzionari sulle nuove gestioni associate per protezione civile, catasto, sismica» presentando una nuova proposta progettuale denominata «1.1 - Azioni per lo sviluppo della capacità amministrativa»;
- ciascuna richiesta di riprogrammazione, come da allegato 1, prevede di assegnare a Regione Lombardia l'attuazione dei singoli interventi attraverso la realizzazione delle seguenti attività:
 - Studio della struttura, dell'assetto organizzativo, delle dotazioni strumentali materiali, degli strumenti di governo in relazione alle funzioni esercitate dalla PAL e ai bisogni espressi dal territorio;
 - Elaborazione ed attuazione di un piano di formazione e tutoring volto a sostenere l'acquisizione di competenze su temi specifici e, in un'ottica di riorganizzazione complessiva, sulla gestione ed organizzazione trasversale degli uffici. Di fondamentale rilevanza sarà la promozione della crescita professionale del target di intervento;
 - Definizione di una proposta organica di ottimizzazione gestionale dei servizi e delle funzioni degli enti;
 - Accompagnamento e start up di nuove forme di associazionismo tra enti (rafforzamento, semplificazione, razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa);

Preso atto, in base all'«Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Alta Valtellina» e all'«Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Valchiavenna», che per la riprogrammazione delle schede intervento occorre il parere del «Tavolo dei Sottoscrittori» così come definito dall'Articolo 6 di ciascun Accordo di programma Quadro;

Vista la Comunicazione UE 2016/C 262/01, in materia di aiuti di stato, nella quale si chiarisce che l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, non si applica se gli enti pubblici agiscono «in veste di pubblica autorità» e che pertanto, alla luce della natura intrastatale dei trasferimenti futuri e dell'assenza di attività economiche dei soggetti beneficiari ed altresì essendo l'agevolazione concessa a Pubbliche amministrazioni locali per il rafforzamento della loro capacità amministrativa, si determina la qualifica di «non aiuto» delle iniziative rimodulate dalla presente delibera;

Vista la nota V1.2019.0002969 del 20 maggio 2019 con la quale il Direttore della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni ha provveduto ad inoltrare al Comitato Tecnico Aree Interne, in qualità di coordinatore nazionale della programmazione per le Strategie Nazionali Aree Interne, e All'Agenzia per la Coesione Territoriale, in quanto responsabile dell'Attuazione degli Accordi di Programma Quadro in materia di Aree Interne, richiesta di parere in merito alla riprogrammazione delle sopra citate schede intervento, come inviate dai Comuni capofila delle rispettive aree (di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione);

Visto il parere favorevole espresso sulla riprogrammazione di tutte le schede intervento (Allegato 1) da parte del Comitato

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

Tecnico Aree Interne, espresso con nota DPCOE 0002284p del 23 maggio 2019 utile alla rimodulazione delle convenzioni per le Aree Interne di Alta Valtellina, Valchiavenna, Alto Oltrepò Pavese - Appennino Lombardo ed Alto Lago di Como e Valli del Lario;

Visto il parere favorevole alla riprogrammazione delle schede intervento di cui all'Allegato 1 di Alta Valtellina e Valchiavenna espresso dal Tavolo dei Sottoscrittori dei relativi Accordi di Programma Quadro, come da nota V1.20190036053 del 30 luglio 2019 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

Visto il parere del Comitato di Valutazione degli aiuti di stato (di cui alla d.g.r. 6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 8713 del 17 luglio 2017) che, il giorno 4 giugno 2019, si è espresso favorevolmente in ordine alle iniziative previste dalla presente delibera inquadrando come «non aiuto»;

Visto il parere favorevole dell'Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020 alla presente Deliberazione espresso in data 30 luglio 2019 (nota avente protocollo V1.2019.0036079);

Visto il parere del Coordinamento della Programmazione Europea espresso in data 10 giugno 2019 tramite procedura scritta;

Ritenuto di approvare la rimodulazione delle seguenti schede intervento, così come definite in Allegato 1:

- «9.1 Gestione associata: formazione del personale per la progressiva integrazione e informatizzazione dei servizi» (ID SIAGE 341390) - Area Interna «Alta Valtellina» - con nuova titolazione «9.1 - Azioni per lo sviluppo della capacità amministrativa»;
- «1a - Azioni per lo sviluppo della capacità amministrativa» - Area Interna «Valchiavenna che sostituisce le schede:
 - «1a Potenziamento servizi associati: Governance Turistica» (ID SIAGE 259222);
 - «2a Potenziamento servizi associati: Difesa del Suolo e manutenzione dissesto idrogeologico» (ID SIAGE 259678);
 - «3a Potenziamento servizi associati: ICT» (ID SIAGE 258520);
 - «4a Potenziamento servizi associati: Fundraising» (ID SIAGE 249366);
- «08:01 Capacity Building in Alto Oltrepò» (ID SIAGE 706895) - Area Interna «Alto Oltrepò Pavese - Appennino Lombardo» i cui contenuti rientrano nella scheda «08:01 - Azioni per lo sviluppo della capacità amministrativa»;
- «1.1 Capacity building per amministratori e funzionari, per il miglioramento delle competenze e capacità gestionali e progettuali. Formazione per dirigenti e funzionari sulle nuove gestioni associate per protezione civile, catasto, sismica» (ID SIAGE 703821) - Area Interna «Alto Lago di Como e Valli del Lario» i cui contenuti rientrano nella scheda «1.1 - Azioni per lo sviluppo della capacità amministrativa»;

Ritenuto di dare mandato agli uffici della Direzione generale Enti Locali, Montagna e Piccoli comuni di avviare il percorso di attuazione delle schede intervento rimodulate secondo le modalità previste dalle schede stesse nella sezione «Modalità previste per l'attivazione del cantiere»;

Preso atto che le spese di attuazione degli interventi di cui all'Allegato 1, pari a 2.280.000,00 euro complessivi, troveranno copertura sulle risorse del POR FSE 2014-2020, Asse IV, Capacità istituzionale e amministrativa - Obiettivo specifico 11.3 Miglioramento delle prestazioni della P.A. - Azione 11.3.3, a valere sui seguenti capitoli, che presentano la necessaria disponibilità:

Capitolo	2019	2020	2021
12936	15.000,00	400.000,00	725.000,00
12937	10.500,00	280.000,00	507.500,00
12935	4.500,00	120.000,00	217.500,00
Totali	30.000,00	800.000,00	1.450.000,00

Ritenuto:

- di trasmettere la presente Deliberazione di Giunta ai Comuni di Valdidentro, Chiavenna, Varzi e Taceno, in qualità di Comuni Capofila delle rispettive aree interne, a conclusione della procedura scritta di rimodulazione delle Convenzioni e degli Accordi di Programma Quadro, di cui alla Delibera CIPE 9/2015, di approvazione delle strategie Aree Interne e delle loro azioni attuative;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Regionale di Regione Lombardia e sul Portale della Programmazione Europea al link: www.fse.regione.lombardia.it;
- di demandare alla Direzione Generale Enti Locali, montagna e Piccoli Comuni la pubblicazione del presente atto e degli atti conseguenti, in applicazione degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;

DELIBERA

1. di approvare la rimodulazione delle seguenti schede intervento, così come definite in Allegato 1:

- «9.1 Gestione associata: formazione del personale per la progressiva integrazione e informatizzazione dei servizi» (ID SIAGE 341390) - Area Interna «Alta Valtellina» - con nuova titolazione «9.1 - Azioni per lo sviluppo della capacità amministrativa»;
- «1a - Azioni per lo sviluppo della capacità amministrativa» - Area Interna «Valchiavenna che sostituisce le schede:
 - «1a Potenziamento servizi associati: Governance Turistica» (ID SIAGE 259222);
 - «2a Potenziamento servizi associati: Difesa del Suolo e manutenzione dissesto idrogeologico» (ID SIAGE 259678);
 - «3a Potenziamento servizi associati: ICT» (ID SIAGE 258520);
 - «4a Potenziamento servizi associati: Fundraising» (ID SIAGE 249366);
- «08:01 Capacity Building in Alto Oltrepò» (ID SIAGE 706895) - Area Interna «Alto Oltrepò Pavese - Appennino Lombardo» i cui contenuti rientrano nella scheda «08:01 - Azioni per lo sviluppo della capacità amministrativa»;
- «1.1 Capacity building per amministratori e funzionari, per il miglioramento delle competenze e capacità gestionali e progettuali. Formazione per dirigenti e funzionari sulle nuove gestioni associate per protezione civile, catasto, sismica» (ID SIAGE 703821) - Area Interna «Alto Lago di Como e Valli del Lario» i cui contenuti rientrano nella scheda «1.1 - Azioni per lo sviluppo della capacità amministrativa»;

2. di dare mandato agli uffici della Direzione generale Enti Locali, Montagna e Piccoli comuni di avviare il percorso di attuazione delle schede intervento rimodulate secondo le modalità previste dalle schede stesse nella sezione «Modalità previste per l'attivazione del cantiere»;

3. di stabilire che le spese di attuazione degli interventi di cui all'Allegato 1, pari a 2.280.000,00 euro complessivi, troveranno copertura sulle risorse del POR FSE 2014-2020, Asse IV, Capacità istituzionale e amministrativa - Obiettivo specifico 11.3 Miglioramento delle prestazioni della P.A. - Azione 11.3.3, a valere sui seguenti capitoli, che presentano la necessaria disponibilità:

Capitolo	2019	2020	2021
12936	15.000,00	400.000,00	725.000,00
12937	10.500,00	280.000,00	507.500,00
12935	4.500,00	120.000,00	217.500,00
Totali	30.000,00	800.000,00	1.450.000,00

4. di trasmettere la presente Deliberazione ai Comuni di Valdidentro, Chiavenna, Varzi e Taceno, in qualità di Comuni Capofila delle rispettive aree interne, a conclusione della procedura scritta di rimodulazione delle Convenzioni e degli Accordi di Programma Quadro, di cui alla Delibera CIPE 9/2015, di approvazione delle strategie Aree Interne e delle loro azioni attuative;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul Portale della Programmazione Europea al link: www.fse.regione.lombardia.it;

6. di demandare alla Direzione Generale Enti Locali, montagna e Piccoli Comuni la pubblicazione del presente atto e degli atti conseguenti, in applicazione degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO 1 – Schede intervento in materia di Capacity Building nelle aree interne lombarde come da richieste di riprogrammazione avanzate dai Comuni Capofila d’Area

Scheda Intervento - Relazione tecnica e cronoprogramma

ID SIAGE		
	Area Interna	Alta Valtellina
1	Codice intervento e Titolo	9.1 - Azioni per lo sviluppo della capacità amministrativa
2	Costo e copertura finanziaria	Costo progetto: 250.000 € Richiesta cofinanziamento: 100% Fonte cofinanziamento: FSE RL 2014/2020 - Asse 4 Capacità Amministrativa Azione POR: 11.3.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione - Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l’impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali, delle dogane, delle forze di polizia Risorse Proprie: 0 Altre risorse: 0 Fonte altre risorse: 0
3	Oggetto dell’intervento	Capacity building
4	Soggetto Beneficiario/attuatore	Regione Lombardia DG ENTI LOCALI MONTAGNA e PICCOLI COMUNI
5	Target dell’operazione	Amministratori e dipendenti dei Comuni e delle pubbliche amministrazioni dell’area interna
6	CUP	Da acquisire
7	Localizzazione principale intervento	Provincia: Sondrio Comune: Sondalo CAP: 23035
8	Coerenza programmatica e contestualizzazione dell’intervento	La Strategia Nazionale Aree Interne mira a rafforzare i territori più marginali, sostenendo percorsi di sviluppo locale integrato che vedano nel potenziamento dell’associazionismo una componente imprescindibile a supporto del processo di crescita delle aree. Come riportato dall’Agenda promossa da ANCI nell’ottobre 2018 a supporto della SNAI, l’esigenza di alimentare sistemi intercomunali permanenti per dare maggiore forza politica e tecnica ai Comuni (soprattutto quelli minori), rappresenta un punto di lavoro prioritario. Il rafforzamento di questi territori passa inoltre dalla possibilità di migliorarne la capacità amministrativa e progettuale, sviluppandone le competenze in tal senso. Il tema della programmazione/gestione delle risorse pubbliche è infatti di vitale importanza per contesti come quelli delle aree interne, caratterizzati dalla presenza di Comuni di piccole dimensioni con amministrazioni che faticano a presidiare l’insieme delle funzioni e dei servizi previsti in capo all’ente. Queste dinamiche sono particolarmente sfidanti in contesi interni e montani, in considerazione delle specificità del territorio e della

crescente contrazione delle risorse disponibili, che impone un incremento di efficienza gestionale e organizzativa.

Gli **amministratori e i dipendenti** dei piccoli comuni, infatti, al pari dei centri maggiori e più strutturati, hanno il compito non solo di front office verso i cittadini (relazione che - in paesi con pochi abitanti - è più che mai diretta e immediata), ma anche di coordinare e gestire i processi di sviluppo, affrontandoli secondo una visione di medio - lungo termine.

Oltre alla gestione ordinaria, quindi, gli **amministratori** sono chiamati ad impostare politiche e percorsi che intercettino i cambiamenti in atto, trasformandoli opportunità ed in coerenza con le aree di riferimento ma confrontandosi con i vincoli dei bilanci comunali e i limiti delle risorse a disposizione.

Al tempo stesso **dipendenti, tecnici e amministrativi**, che spesso nei piccoli Comuni lavorano in più Enti contemporaneamente (es. ufficio tecnico), sono chiamati a relazionarsi da un lato con le politiche definite dagli amministratori, dall'altro con l'utenza dei cittadini e -infine- a confrontarsi con la normativa di riferimento dei diversi settori e i relativi aggiornamenti.

L'approccio metodologico proposto dalla SNAI ha messo in luce come il presidio di questi processi presenti l'esigenza per gli amministratori comunali e i dipendenti delle PAL di disporre di buone capacità per il governo del territorio, ma anche conoscenze, competenze, attitudini ed aggiornamento in termini di programmazione, progettazione e gestione amministrativa: la **qualità e la preparazione dell'amministrazione va sempre più di pari passo con la forza dei territori amministrati**, per superare la gestione dell'emergenza contingente (vd. tema del rischio idrogeologico, organizzazione della protezione civile, ecc.) e ragionare piuttosto su uno scenario di cambiamento di più ampio respiro, in una logica di sviluppo sostenibile.

La volontà di lavorare in rete, l'attenzione a modelli di collaborazione pubblico-privato, la capacità di operare per aumentare l'attrattività dei territori sono elementi che concorrono a rafforzare la governance: in questo contesto, l'esperienza degli Enti partecipi del processo della Strategia Nazionale Aree Interne rappresenta un contributo di forte interesse, che può essere valorizzato attraverso l'attivazione di momenti di formazione e di confronto dedicati.

L'obiettivo centrale sarà pertanto la **crescita delle professionalità** degli amministratori e dei dipendenti pubblici ai quali le mutazioni del contesto chiedono sempre più di trasformarsi in **manager della PA caratterizzati da competenze trasversali e da una visione evolutiva, integrata e di lungo periodo** della loro mission lavorativa.

9 **Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)**

Al fine di supportare la messa a punto e l'adozione di nuovi modelli organizzativi, che comporteranno l'introduzione di importanti elementi di cambiamento e di rinnovamento nella gestione dei servizi (sia internamente agli Enti, sia nei confronti dell'utenza), si ritiene necessario avviare una progressiva azione

di empowerment e di capacity building.

Nello specifico si prevede di costruire un piano per il rafforzamento amministrativo della PAL delle aree interne, sulla base delle esigenze dei singoli territori attraverso:

- 1) Studio della struttura, dell'assetto organizzativo, delle dotazioni strumentali materiali, degli strumenti di governo in relazione alle funzioni esercitate dalla PAL e ai bisogni espressi dal territorio;
- 2) Elaborazione ed attuazione di un piano di formazione e tutoring volto a sostenere l'acquisizione di competenze su temi specifici e, in un'ottica di riorganizzazione complessiva, sulla gestione ed organizzazione trasversale degli uffici. Di fondamentale rilevanza sarà la promozione della crescita professionale del target di intervento;
- 3) Definizione di una proposta organica di ottimizzazione gestionale dei servizi e delle funzioni degli enti;
- 4) Accompagnamento e start up di nuove forme di associazionismo tra enti (rafforzamento, semplificazione, razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa).

L'intero piano di rafforzamento amministrativo, in ogni suo punto, sarà costruito con la PAL, condiviso e basato su impegni reciproci tra le parti coinvolte nella sua redazione ed attuazione, costituendo un patto per il rafforzamento amministrativo. Essenziale sarà pertanto l'attività di accompagnamento ed affiancamento in loco.

Entrando nel dettaglio delle singole attività previste si specifica che:

- 1) Lo **studio della struttura organizzativa** sarà condotto attraverso un'analisi della composizione delle pubbliche amministrazioni locali di ciascuna area interna (Comuni, unioni di comuni, comunità montane, ecc.), attraverso rilevazioni qualitative e quantitative e una valutazione degli assetti organizzativi, in relazione alle competenze poste in capo all'Ente e ai profili professionali impiegati. Sarà analizzata la capacità di risposta (attività e servizi) in relazione ai bisogni territoriali e considerando livelli ottimali di servizio e eventuali criticità;
- 2) Il **piano di formazione** sarà volto a rafforzare le competenze dei funzionari e degli amministratori nelle materie emerse nell'analisi precedentemente operata (vd. Punto 1). Il piano dovrà produrre strumenti formativi utili a realizzare una crescita della professionalità del target finale utile a migliorare le performance degli enti locali, verso la **formazione di veri e propri manager delle PA locali**. Successivamente all'elaborazione e alla validazione si potrà quindi procedere con l'erogazione dell'attività formativa e di tutoring, attivando percorsi che

potranno combinare a livello metodologico:

- Approfondimenti legislativi e tecnici mirati su temi specifici;
- Presentazioni concettuali brevi, sui temi legati all'attivazione delle diverse forme di capitali territoriali delle comunità: istituzionale, cognitivo e socio-culturale, ecosistemico, di dotazioni infrastrutturali (es. le opportunità i servizi legate alla Banda Ultra-Larga; pagamenti per servizi di gestione degli ecosistemi montani, ecc.);
- testimonianze da altri territori rilevanti per il tema trattato;
- casi di studio proposti dagli stessi partecipanti (come requisito di partecipazione e risorsa centrale per il percorso formativo);
- visite ad esperienze / buone pratiche o "risorse" specifiche (es. centri di ricerca dedicati alle risorse della montagna, progetti di successo, ecc.);
- attività di laboratorio centrate sulla de-costruzione/ri-costruzione dei casi di studio dei partecipanti, per identificarne puntualmente condizioni, risorse, processi, realizzazioni e risultati;
- Affiancamento nelle attività lavorative quotidiane;

Al fine di agevolare la partecipazione è possibile prevedere fin d'ora la possibilità di alternare:

- attività di capacity building a carattere residenziale per facilitare una full immersion dei partecipanti, così da aiutarli a sviluppare/migliorare/sistematizzare le capacità di comprendere fattori e processi di cambiamento territoriale, mediante un linguaggio comune di lettura di esperienze e pratiche, vissute e/o osservate;
- Giornate tematiche dedicate ai temi portanti della SNAI e realizzate in forma di laboratorio a discussione facilitata (es. focus group, metaplan), per produrre conclusioni operative;
- Momenti di formazione a distanza e online (formazione FAD), con moduli attivabili anche on demand per approfondimenti su argomenti tecnici e specialistici.

A titolo esemplificativo, e in accordo con gli ambiti di intervento della SNAI e della Strategia d'area approvata, i temi di approfondimento proposti potranno riguardare:

- esercizio associato delle funzioni comunali (es. aspetti legislativi, aspetti organizzativi, opportunità,...)
- visione dello sviluppo sostenibile e governo del territorio (es. temi del rischio idrogeologico, pianificazione e cura del paesaggio, gestione delle foreste e difesa del suolo, servizi ecosistemici, energia, ...);
- programmazione delle risorse e pianificazione strategica per l'attrattività dei luoghi (es. best practices per la

	<p>valorizzazione dei territori, risorse pubbliche e nuovi fondi privati, valutazione delle politiche, rigenerare spazi, servizi e comunità, ...)</p> <ul style="list-style-type: none">• governance multilivello e reti di partenariato (es. interazione area urbana – montagna, partnership pubblico – private, programmazione di area vasta, ...) <p>3) La Definizione di una proposta organica di ottimizzazione gestionale dei servizi e delle funzioni degli enti dovrà essere attuata attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none">a. La redazione di una proposta preliminare, tesa a valorizzare i punti di forza, superare le eventuali criticità, emerse nel corso dell’analisi svolta (vd. Punto 1). Dovranno essere presentate ipotesi inerenti lo sviluppo organizzativo della PAL proponendo nuovi organigrammi, ipotizzando forme associative intercomunali, anche allo scopo di potenziare l’associazionismo;b. La condivisione con la PAL della proposta preliminare, la sua successiva revisione da effettuarsi in base agli esiti del confronto con funzionari ed amministratori, nonché in base agli elementi che emergeranno dalle attività formative in corso;c. La formalizzazione di una proposta definitiva contenente le attività ed i cronoprogrammi per la sua attuazione; <p>4) L’Accompagnamento e start up di nuove forme di associazionismo dovrà essere realizzato, in accordo con la PAL sia sulle proposte già mature nel territorio sia su quanto emergerà attraverso le attività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3. Il servizio di consulenza sarà volto all’affiancamento e all’accompagnamento dei soggetti impegnati nella realizzazione dei modelli organizzativi e operativi definiti. Dovrà essere garantita consulenza tecnica, legale ed organizzativa per sostenere l’avvio e la continuità dei servizi proposti.</p> <p>Il percorso attuativo, nel suo insieme, dovrà essere soggetto ad un’attenta analisi e valutazione dei risultati raggiunti e delle possibili evoluzioni future.</p> <p>A livello operativo, si prevede la realizzazione dell’azione nel suo complesso presso i territori coinvolti e, laddove possibile coinvolgendo la cittadinanza.</p>
10	<p>Risultati attesi</p> <p>Attraverso la proposta si intende sostenere il disegno e l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne laddove prevede il potenziamento dell’associazionismo. I risultati attesi sono quindi riassumibili in:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rafforzamento della professionalità e delle competenze di

		<p>amministratori e dipendenti pubblici anche in un’ottica di crescita manageriale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento del livello e della qualità dei servizi erogati alla pubblica amministrazione locale; • Miglioramento del livello di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni locali; • Superamento della frammentazione amministrativa e incremento della capacità di programmazione a livello locale; <p>L’attivazione della proposta di formazione inoltre, potrebbe risultare estendibile e replicabile anche al di fuori di Regione Lombardia su altri contesti interessati a livello nazionale dalla SNAI, andando quindi ad animare un modello a rete, che sia a sostegno delle aree impegnate nel processo di attuazione della strategia.</p>
11	Indicatori di realizzazione e risultato	<p>Indicatori di Risultato (POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia)</p> <p>Numero di Pubbliche amministrazioni beneficiarie che al termine dell'intervento hanno migliorato la propria capacità amministrativa</p> <p>Base Line 70% Anno 2014 Risultato 80% Anno 2022</p> <p>Indicatori di realizzazione Numero di Pubbliche Amministrazioni coinvolte per il miglioramento della capacità amministrativa; Risultato 6 Anno 2022</p>
12	Modalità previste per l'attivazione del cantiere	<p>Regione Lombardia promuoverà, attraverso procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione di servizi, il percorso di selezione del soggetto che sarà demandato alla realizzazione dell’intervento come declinato nel punto 9 “Descrizione dell’intervento (sintesi della relazione tecnica)”.</p> <p>Fatti salvi i contenuti progettuali, RL può riservarsi il ricorso a strumenti alternativi – utili all’erogazione del servizio – quali convenzioni, accordi di collaborazione o l’affidamento a Enti/soggetti in house.</p>
13	Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento	<p>Livello unico di progettazione (dlgs 50/2016). In caso di ricorso a affidamenti “in house” verrà definito un adeguato piano di lavoro.</p>
14	Progettazione attualmente disponibile	Idea progetto
15	Responsabile dell'Attuazione/RUP	<p>REGIONE LOMBARDIA Nome: Luca Cognome: Dainotti Indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, Milano</p>

Codice Fiscale **DNTLCU59H10G388V**
Email **luca_dainotti@regione.lombardia.it**
PEC: **entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it**

Piano Finanziario Tipologie di spesa

Voci di spesa	Descrizione	Valore
Costi del personale		
Spese notarili		
Spese tecniche		
Opere civili		
Opere di riqualificazione ambientale		
Imprevisti		
Oneri per la sicurezza		
Acquisto terreni		
Acquisto beni/forniture		
Acquisizione servizi	250.000 €	
Spese pubblicità		

Cronoprogramma delle attività (da verificare)

Fasi	Data inizio prevista	Data fine prevista
Fattibilità tecnica ed economica/livello unico di progettazione	15/04/2019	31/05/2019
Progettazione definitiva		
Progettazione esecutiva		
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/servizi	01/06/2019	31/08/2019
Esecuzione	01/09/2019	30/06/2021
Collaudo/funzionalità	30/06/2021	30/06/2021

Cronoprogramma finanziario (da verificare)

Trimestre	Anno	Spesa prevista
III	2019	31.250,00
IV	2019	31.250,00
I	2020	31.250,00
II	2020	31.250,00
III	2020	31.250,00
IV	2020	31.250,00
I	2021	31.250,00
II	2021	31.250,00

Scheda Intervento - Relazione tecnica e cronoprogramma

ID SIAGE	
Area Interna	Valchiavenna
1 Codice intervento e Titolo	1a - Azioni per lo sviluppo della capacità amministrativa
2 Costo e copertura finanziaria	<p>Costo progetto: 1.130.000,00 €</p> <p>Richiesta cofinanziamento: 100%</p> <p>Fonte cofinanziamento: FSE RL 2014/2020 - Asse 4 Capacità Amministrativa</p> <p>Azione POR: 11.3.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione - Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali, delle dogane, delle forze di polizia</p> <p>Risorse Proprie: 0</p> <p>Altre risorse: 0</p> <p>Fonte altre risorse: 0</p>
3 Oggetto dell'intervento	Capacity building
4 Soggetto Beneficiario/attuatore	Regione Lombardia DG ENTI LOCALI MONTAGNA e PICCOLI COMUNI
5 Target dell'operazione	Amministratori e dipendenti dei Comuni e delle pubbliche amministrazioni dell'area interna
6 CUP	Da acquisire
7 Localizzazione principale intervento	Provincia: Sondrio Comune: Chiavenna CAP: 23022
8 Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento	<p>La Strategia Nazionale Aree Interne mira a rafforzare i territori più marginali, sostenendo percorsi di sviluppo locale integrato che vedano nel potenziamento dell'associazionismo una componente imprescindibile a supporto del processo di crescita delle aree. Come riportato dall'Agenda promossa da ANCI nell'ottobre 2018 a supporto della SNAI, l'esigenza di alimentare sistemi intercomunali permanenti per dare maggiore forza politica e tecnica ai Comuni (soprattutto quelli minori), rappresenta un punto di lavoro prioritario. Il rafforzamento di questi territori passa inoltre dalla possibilità di migliorarne la capacità amministrativa e progettuale, sviluppandone le competenze in tal senso.</p> <p>Il tema della programmazione/gestione delle risorse pubbliche è infatti di vitale importanza per contesti come quelli delle aree interne, caratterizzati dalla presenza di Comuni di piccole dimensioni con amministrazioni che faticano a presidiare l'insieme delle funzioni e dei servizi previsti in capo all'ente. Queste dinamiche sono particolarmente sfidanti in contesti interni e montani, in considerazione delle specificità del territorio e della crescente contrazione delle risorse disponibili, che impone un</p>

	<p>incremento di efficienza gestionale e organizzativa.</p> <p>Gli amministratori e i dipendenti dei piccoli comuni, infatti, al pari dei centri maggiori e più strutturati, hanno il compito non solo di front office verso i cittadini (relazione che - in paesi con pochi abitanti - è più che mai diretta e immediata), ma anche di coordinare e gestire i processi di sviluppo, affrontandoli secondo una visione di medio - lungo termine.</p> <p>Oltre alla gestione ordinaria, quindi, gli amministratori sono chiamati ad impostare politiche e percorsi che intercettino i cambiamenti in atto, trasformandoli opportunità ed in coerenza con le aree di riferimento ma confrontandosi con i vincoli dei bilanci comunali e i limiti delle risorse a disposizione.</p> <p>Al tempo stesso dipendenti, tecnici e amministrativi, che spesso nei piccoli Comuni lavorano in più Enti contemporaneamente (es. ufficio tecnico), sono chiamati a relazionarsi da un lato con le politiche definite dagli amministratori, dall'altro con l'utenza dei cittadini e -infine- a confrontarsi con la normativa di riferimento dei diversi settori e i relativi aggiornamenti.</p> <p>L'approccio metodologico proposto dalla SNAI ha messo in luce come il presidio di questi processi presenti l'esigenza per gli amministratori comunali e i dipendenti delle PAL di disporre di buone capacità per il governo del territorio, ma anche conoscenze, competenze, attitudini ed aggiornamento in termini di programmazione, progettazione e gestione amministrativa: la qualità e la preparazione dell'amministrazione va sempre più di pari passo con la forza dei territori amministrati, per superare la gestione dell'emergenza contingente (vd. tema del rischio idrogeologico, organizzazione della protezione civile, ecc.) e ragionare piuttosto su uno scenario di cambiamento di più ampio respiro, in una logica di sviluppo sostenibile.</p> <p>La volontà di lavorare in rete, l'attenzione a modelli di collaborazione pubblico-privato, la capacità di operare per aumentare l'attrattività dei territori sono elementi che concorrono a rafforzare la governance: in questo contesto, l'esperienza degli Enti partecipi del processo della Strategia Nazionale Aree Interne rappresenta un contributo di forte interesse, che può essere valorizzato attraverso l'attivazione di momenti di formazione e di confronto dedicati.</p> <p>L'obiettivo centrale sarà pertanto la crescita delle professionalità degli amministratori e dei dipendenti pubblici ai quali le mutazioni del contesto chiedono sempre più di trasformarsi in manager della PA caratterizzati da competenze trasversali e da una visione evolutiva, integrata e di lungo periodo della loro mission lavorativa.</p>
9	<p>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</p> <p>Al fine di supportare la messa a punto e l'adozione di nuovi modelli organizzativi, che comporteranno l'introduzione di importanti elementi di cambiamento e di rinnovamento nella gestione dei servizi (sia internamente agli Enti, sia nei confronti dell'utenza), si ritiene necessario avviare una progressiva azione di empowerment e di capacity bulding.</p> <p>Nello specifico si prevede di costruire un piano per il</p>

rafforzamento amministrativo della PAL delle aree interne, sulla base delle esigenze dei singoli territori attraverso:

- 1) Studio della struttura, dell'assetto organizzativo, delle dotazioni strumentali materiali, degli strumenti di governo in relazione alle funzioni esercitate dalla PAL e ai bisogni espressi dal territorio;
- 2) Elaborazione ed attuazione di un piano di formazione e tutoring volto a sostenere l'acquisizione di competenze su temi specifici e, in un'ottica di riorganizzazione complessiva, sulla gestione ed organizzazione trasversale degli uffici. Di fondamentale rilevanza sarà la promozione della crescita professionale del target di intervento;
- 3) Definizione di una proposta organica di ottimizzazione gestionale dei servizi e delle funzioni degli enti;
- 4) Accompagnamento e start up di nuove forme di associazionismo tra enti (rafforzamento, semplificazione, razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa).

L'intero piano di rafforzamento amministrativo, in ogni suo punto, sarà costruito con la PAL, condiviso e basato su impegni reciproci tra le parti coinvolte nella sua redazione ed attuazione, costituendo un patto per il rafforzamento amministrativo. Essenziale sarà pertanto l'attività di accompagnamento ed affiancamento in loco.

Entrando nel dettaglio delle singole attività previste si specifica che:

- 1) Lo **studio della struttura organizzativa** sarà condotto attraverso un'analisi della composizione delle pubbliche amministrazioni locali di ciascuna area interna (Comuni, unioni di comuni, comunità montane, ecc.), attraverso rilevazioni qualitative e quantitative e una valutazione degli assetti organizzativi, in relazione alle competenze poste in capo all'Ente e ai profili professionali impiegati. Sarà analizzata la capacità di risposta (attività e servizi) in relazione ai bisogni territoriali e considerando livelli ottimali di servizio e eventuali criticità;
- 2) Il **piano di formazione** sarà volto a rafforzare le competenze dei funzionari e degli amministratori nelle materie emerse nell'analisi precedentemente operata (vd. Punto 1). Il piano dovrà produrre strumenti formativi utili a realizzare una crescita della professionalità del target finale utile a migliorare le performance degli enti locali, verso la **formazione di veri e propri manager delle PA locali**. Successivamente all'elaborazione e alla validazione si potrà quindi procedere con l'erogazione dell'attività formativa e di tutoring, attivando percorsi che potranno combinare a livello metodologico:
 - Approfondimenti legislativi e tecnici mirati su temi specifici;

- Presentazioni concettuali brevi, sui temi legati all'attivazione delle diverse forme di capitali territoriali delle comunità: istituzionale, cognitivo e socio-culturale, ecosistemico, di dotazioni infrastrutturali (es. le opportunità i servizi legate alla Banda Ultra-Larga; pagamenti per servizi di gestione degli ecosistemi montani, ecc.);
- testimonianze da altri territori rilevanti per il tema trattato;
- casi di studio proposti dagli stessi partecipanti (come requisito di partecipazione e risorsa centrale per il percorso formativo);
- visite ad esperienze / buone pratiche o "risorse" specifiche (es. centri di ricerca dedicati alle risorse della montagna, progetti di successo, ecc.);
- attività di laboratorio centrate sulla de-costruzione/ri-costruzione dei casi di studio dei partecipanti, per identificarne puntualmente condizioni, risorse, processi, realizzazioni e risultati;
- Affiancamento nelle attività lavorative quotidiane;

Al fine di agevolare la partecipazione è possibile prevedere fin d'ora la possibilità di alternare:

- attività di capacity building a carattere residenziale per facilitare una full immersion dei partecipanti, così da aiutarli a sviluppare/migliorare/sistematizzare le capacità di comprendere fattori e processi di cambiamento territoriale, mediante un linguaggio comune di lettura di esperienze e pratiche, vissute e/o osservate;
- Giornate tematiche dedicate ai temi portanti della SNAI e realizzate in forma di laboratorio a discussione facilitata (es. focus group, metaplan), per produrre conclusioni operative;
- Momenti di formazione a distanza e online (formazione FAD), con moduli attivabili anche on demand per approfondimenti su argomenti tecnici e specialistici.

A titolo esemplificativo, e in accordo con gli ambiti di intervento della SNAI e della Strategia d'area approvata, i temi di approfondimento proposti potranno riguardare:

- esercizio associato delle funzioni comunali (es. aspetti legislativi, aspetti organizzativi, opportunità,...)
- visione dello sviluppo sostenibile e governo del territorio (es. temi del rischio idrogeologico, pianificazione e cura del paesaggio, gestione delle foreste e difesa del suolo, servizi ecosistemici, energia, ...);
- programmazione delle risorse e pianificazione strategica per l'attrattività dei luoghi (es. best practices per la valorizzazione dei territori, risorse pubbliche e nuovi fondi privati, valutazione delle politiche, rigenerare spazi, servizi e comunità, ...)

	<ul style="list-style-type: none"> • governance multilivello e reti di partenariato (es. interazione area urbana – montagna, partnership pubblico – private, programmazione di area vasta, ...) <p>3) La Definizione di una proposta organica di ottimizzazione gestionale dei servizi e delle funzioni degli enti dovrà essere attuata attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. La redazione di una proposta preliminare, tesa a valorizzare i punti di forza, superare le eventuali criticità, emerse nel corso dell’analisi svolta (vd. Punto 1). Dovranno essere presentate ipotesi inerenti lo sviluppo organizzativo della PAL proponendo nuovi organigrammi, ipotizzando forme associative intercomunali, anche allo scopo di potenziare l’associazionismo; b. La condivisione con la PAL della proposta preliminare, la sua successiva revisione da effettuarsi in base agli esiti del confronto con funzionari ed amministratori, nonché in base agli elementi che emergeranno dalle attività formative in corso; c. La formalizzazione di una proposta definitiva contenente le attività ed i cronoprogrammi per la sua attuazione; <p>4) L’Accompagnamento e start up di nuove forme di associazionismo dovrà essere realizzato, in accordo con la PAL sia sulle proposte già mature nel territorio sia su quanto emergerà attraverso le attività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3. Il servizio di consulenza sarà volto all’affiancamento e all’accompagnamento dei soggetti impegnati nella realizzazione dei modelli organizzativi e operativi definiti. Dovrà essere garantita consulenza tecnica, legale ed organizzativa per sostenere l’avvio e la continuità dei servizi proposti.</p> <p>Il percorso attuativo, nel suo insieme, dovrà essere soggetto ad un’attenta analisi e valutazione dei risultati raggiunti e delle possibili evoluzioni future.</p> <p>A livello operativo, si prevede la realizzazione dell’azione nel suo complesso presso i territori coinvolti e, laddove possibile coinvolgendo la cittadinanza.</p>
<p>10 Risultati attesi</p>	<p>Attraverso la proposta si intende sostenere il disegno e l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne laddove prevede il potenziamento dell’associazionismo. I risultati attesi sono quindi riassumibili in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rafforzamento della professionalità e delle competenze di amministratori e dipendenti pubblici anche in un’ottica di crescita manageriale; • Miglioramento del livello e della qualità dei servizi erogati

		<p>alla pubblica amministrazione locale;</p> <ul style="list-style-type: none">• Miglioramento del livello di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni locali;• Superamento della frammentazione amministrativa e incremento della capacità di programmazione a livello locale; <p>L'attivazione della proposta di formazione inoltre, potrebbe risultare estendibile e replicabile anche al di fuori di Regione Lombardia su altri contesti interessati a livello nazionale dalla SNAI, andando quindi ad animare un modello a rete, che sia a sostegno delle aree impegnate nel processo di attuazione della strategia.</p>
11	Indicatori di realizzazione e risultato	<p>Indicatori di Risultato (POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia) Numero di Pubbliche amministrazioni beneficiarie che al termine dell'intervento hanno migliorato la propria capacità amministrativa</p> <p>Base Line 70% Anno 2014 Risultato 80% Anno 2022</p> <p>Indicatori di realizzazione Numero di Pubbliche Amministrazioni coinvolte per il miglioramento della capacità amministrativa; Risultato 13 Anno 2022</p>
12	Modalità previste per l'attivazione del cantiere	<p>Regione Lombardia promuoverà, attraverso procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di servizi, il percorso di selezione del soggetto che sarà demandato alla realizzazione dell'intervento come declinato nel punto 9 "Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)".</p> <p>Fatti salvi i contenuti progettuali, RL può riservarsi il ricorso a strumenti alternativi – utili all'erogazione del servizio – quali convenzioni, accordi di collaborazione o l'affidamento a Enti/soggetti in house.</p>
13	Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento	<p>Livello unico di progettazione (dlgs 50/2016). In caso di ricorso a affidamenti "in house" verrà definito un adeguato piano di lavoro.</p>
14	Progettazione attualmente disponibile	<p>Idea progetto</p>
15	Responsabile dell'Attuazione/RUP	<p>REGIONE LOMBARDIA Nome: Luca Cognome: Dainotti Indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, Milano Codice Fiscale DNTLCU59H10G388V Email luca_dainotti@regione.lombardia.it PEC: entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it</p>

Piano Finanziario Tipologie di spesa

Voci di spesa	Descrizione	Valore
Costi del personale		
Spese notarili		
Spese tecniche		
Opere civili		
Opere di riqualificazione ambientale		
Imprevisti		
Oneri per la sicurezza		
Acquisto terreni		
Acquisto beni/forniture		
Acquisizione servizi	1.130.000 €	
Spese pubblicità		

Cronoprogramma delle attività (da verificare)

Fasi	Data inizio prevista	Data fine prevista
Fattibilità tecnica ed economica/livello unico di progettazione	15/04/2019	31/05/2019
Progettazione definitiva		
Progettazione esecutiva		
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/servizi	01/06/2019	31/08/2019
Esecuzione	01/09/2019	30/06/2021
Collaudo/funzionalità	30/06/2021	30/06/2021

Cronoprogramma finanziario (da verificare)

Trimestre	Anno	Spesa prevista
III	2019	141.250,00
IV	2019	141.250,00
I	2020	141.250,00
II	2020	141.250,00
III	2020	141.250,00
IV	2020	141.250,00
I	2021	141.250,00
II	2021	141.250,00

Scheda Intervento - Relazione tecnica e cronoprogramma

ID SIAGE	
Area Interna	Alto Oltrepò Pavese – Appennino Lombardo
1 Codice intervento e Titolo	08:01 - Azioni per lo sviluppo della capacità amministrativa
2 Costo e copertura finanziaria	Costo progetto: 400.000 € Richiesta cofinanziamento: 100% Fonte cofinanziamento: FSE RL 2014/2020 - Asse 4 Capacità Amministrativa Azione POR: 11.3.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione - Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali, delle dogane, delle forze di polizia Risorse Proprie: 0 Altre risorse: 0 Fonte altre risorse: 0
3 Oggetto dell'intervento	Capacity building
4 Soggetto Beneficiario/attuatore	Regione Lombardia DG ENTI LOCALI MONTAGNA e PICCOLI COMUNI
5 Target dell'operazione	Amministratori e dipendenti dei Comuni e delle pubbliche amministrazioni dell'area interna
6 CUP	Da acquisire
7 Localizzazione principale intervento	Provincia: Pavia Comune: Varzi CAP: 27057
8 Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento	La Strategia Nazionale Aree Interne mira a rafforzare i territori più marginali, sostenendo percorsi di sviluppo locale integrato che vedano nel potenziamento dell'associazionismo una componente imprescindibile a supporto del processo di crescita delle aree. Come riportato dall'Agenda promossa da ANCI nell'ottobre 2018 a supporto della SNAI, l'esigenza di alimentare sistemi intercomunali permanenti per dare maggiore forza politica e tecnica ai Comuni (soprattutto quelli minori), rappresenta un punto di lavoro prioritario. Il rafforzamento di questi territori passa inoltre dalla possibilità di migliorarne la capacità amministrativa e progettuale, sviluppandone le competenze in tal senso. Il tema della programmazione/gestione delle risorse pubbliche è infatti di vitale importanza per contesti come quelli delle aree interne, caratterizzati dalla presenza di Comuni di piccole dimensioni con amministrazioni che faticano a presidiare l'insieme delle funzioni e dei servizi previsti in capo all'ente. Queste dinamiche sono particolarmente sfidanti in contesti interni e montani, in considerazione delle specificità del territorio e della crescente contrazione delle risorse disponibili, che impone un

incremento di efficienza gestionale e organizzativa.

Gli **amministratori e i dipendenti** dei piccoli comuni, infatti, al pari dei centri maggiori e più strutturati, hanno il compito non solo di front office verso i cittadini (relazione che - in paesi con pochi abitanti - è più che mai diretta e immediata), ma anche di coordinare e gestire i processi di sviluppo, affrontandoli secondo una visione di medio - lungo termine.

Oltre alla gestione ordinaria, quindi, gli **amministratori** sono chiamati ad impostare politiche e percorsi che intercettino i cambiamenti in atto, trasformandoli opportunità ed in coerenza con le aree di riferimento ma confrontandosi con i vincoli dei bilanci comunali e i limiti delle risorse a disposizione.

Al tempo stesso **dipendenti, tecnici e amministrativi**, che spesso nei piccoli Comuni lavorano in più Enti contemporaneamente (es. ufficio tecnico), sono chiamati a relazionarsi da un lato con le politiche definite dagli amministratori, dall'altro con l'utenza dei cittadini e -infine- a confrontarsi con la normativa di riferimento dei diversi settori e i relativi aggiornamenti.

L'approccio metodologico proposto dalla SNAI ha messo in luce come il presidio di questi processi presenti l'esigenza per gli amministratori comunali e i dipendenti delle PAL di disporre di buone capacità per il governo del territorio, ma anche conoscenze, competenze, attitudini ed aggiornamento in termini di programmazione, progettazione e gestione amministrativa: la **qualità e la preparazione dell'amministrazione va sempre più di pari passo con la forza dei territori amministrati**, per superare la gestione dell'emergenza contingente (vd. tema del rischio idrogeologico, organizzazione della protezione civile, ecc.) e ragionare piuttosto su uno scenario di cambiamento di più ampio respiro, in una logica di sviluppo sostenibile.

La volontà di lavorare in rete, l'attenzione a modelli di collaborazione pubblico-privato, la capacità di operare per aumentare l'attrattività dei territori sono elementi che concorrono a rafforzare la governance: in questo contesto, l'esperienza degli Enti partecipi del processo della Strategia Nazionale Aree Interne rappresenta un contributo di forte interesse, che può essere valorizzato attraverso l'attivazione di momenti di formazione e di confronto dedicati.

L'obiettivo centrale sarà pertanto la **crescita delle professionalità** degli amministratori e dei dipendenti pubblici ai quali le mutazioni del contesto chiedono sempre più di trasformarsi in **manager della PA caratterizzati da competenze trasversali e da una visione evolutiva, integrata e di lungo periodo** della loro mission lavorativa.

9 **Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)**

Al fine di supportare la messa a punto e l'adozione di nuovi modelli organizzativi, che comporteranno l'introduzione di importanti elementi di cambiamento e di rinnovamento nella gestione dei servizi (sia internamente agli Enti, sia nei confronti dell'utenza), si ritiene necessario avviare una progressiva azione di empowerment e di capacity bulding.

Nello specifico si prevede di costruire un piano per il rafforzamento amministrativo della PAL delle aree interne, sulla base delle esigenze dei singoli territori attraverso:

- 5) Studio della struttura, dell'assetto organizzativo, delle dotazioni strumentali materiali, degli strumenti di governo in relazione alle funzioni esercitate dalla PAL e ai bisogni espressi dal territorio;
- 6) Elaborazione ed attuazione di un piano di formazione e tutoring volto a sostenere l'acquisizione di competenze su temi specifici e, in un'ottica di riorganizzazione complessiva, sulla gestione ed organizzazione trasversale degli uffici. Di fondamentale rilevanza sarà la promozione della crescita professionale del target di intervento;
- 7) Definizione di una proposta organica di ottimizzazione gestionale dei servizi e delle funzioni degli enti;
- 8) Accompagnamento e start up di nuove forme di associazionismo tra enti (rafforzamento, semplificazione, razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa).

L'intero piano di rafforzamento amministrativo, in ogni suo punto, sarà costruito con la PAL, condiviso e basato su impegni reciproci tra le parti coinvolte nella sua redazione ed attuazione, costituendo un patto per il rafforzamento amministrativo. Essenziale sarà pertanto l'attività di accompagnamento ed affiancamento in loco.

Entrando nel dettaglio delle singole attività previste si specifica che:

- 5) Lo **studio della struttura organizzativa** sarà condotto attraverso un'analisi della composizione delle pubbliche amministrazioni locali di ciascuna area interna (Comuni, unioni di comuni, comunità montane, ecc.), attraverso rilevazioni qualitative e quantitative e una valutazione degli assetti organizzativi, in relazione alle competenze poste in capo all'Ente e ai profili professionali impiegati. Sarà analizzata la capacità di risposta (attività e servizi) in relazione ai bisogni territoriali e considerando livelli ottimali di servizio e eventuali criticità;
- 6) Il **piano di formazione** sarà volto a rafforzare le competenze dei funzionari e degli amministratori nelle materie emerse nell'analisi precedentemente operata (vd. Punto 1). Il piano dovrà produrre strumenti formativi utili a realizzare una crescita della professionalità del target finale utile a migliorare le performance degli enti locali, verso la **formazione di veri e propri manager delle PA locali**. Successivamente all'elaborazione e alla validazione si potrà quindi procedere con l'erogazione dell'attività formativa e di tutoring, attivando percorsi che potranno combinare a livello metodologico:

- Approfondimenti legislativi e tecnici mirati su temi specifici;
- Presentazioni concettuali brevi, sui temi legati all'attivazione delle diverse forme di capitali territoriali delle comunità: istituzionale, cognitivo e socio-culturale, ecosistemico, di dotazioni infrastrutturali (es. le opportunità i servizi legate alla Banda Ultra-Larga; pagamenti per servizi di gestione degli ecosistemi montani, ecc.);
- testimonianze da altri territori rilevanti per il tema trattato;
- casi di studio proposti dagli stessi partecipanti (come requisito di partecipazione e risorsa centrale per il percorso formativo);
- visite ad esperienze / buone pratiche o "risorse" specifiche (es. centri di ricerca dedicati alle risorse della montagna, progetti di successo, ecc.);
- attività di laboratorio centrate sulla de-costruzione/ri-costruzione dei casi di studio dei partecipanti, per identificarne puntualmente condizioni, risorse, processi, realizzazioni e risultati;
- Affiancamento nelle attività lavorative quotidiane;

Al fine di agevolare la partecipazione è possibile prevedere fin d'ora la possibilità di alternare:

- attività di capacity building a carattere residenziale per facilitare una full immersion dei partecipanti, così da aiutarli a sviluppare/migliorare/sistematizzare le capacità di comprendere fattori e processi di cambiamento territoriale, mediante un linguaggio comune di lettura di esperienze e pratiche, vissute e/o osservate;
- Giornate tematiche dedicate ai temi portanti della SNAI e realizzate in forma di laboratorio a discussione facilitata (es. focus group, metaplan), per produrre conclusioni operative;
- Momenti di formazione a distanza e online (formazione FAD), con moduli attivabili anche on demand per approfondimenti su argomenti tecnici e specialistici.

A titolo esemplificativo, e in accordo con gli ambiti di intervento della SNAI e della Strategia d'area approvata, i temi di approfondimento proposti potranno riguardare:

- esercizio associato delle funzioni comunali (es. aspetti legislativi, aspetti organizzativi, opportunità,...)
- visione dello sviluppo sostenibile e governo del territorio (es. temi del rischio idrogeologico, pianificazione e cura del paesaggio, gestione delle foreste e difesa del suolo, servizi ecosistemici, energia, ...);
- programmazione delle risorse e pianificazione strategica per l'attrattività dei luoghi (es. best practices per la valorizzazione dei territori, risorse pubbliche e nuovi fondi

	<p>privati, valutazione delle politiche, rigenerare spazi, servizi e comunità, ...)</p> <ul style="list-style-type: none">• governance multilivello e reti di partenariato (es. interazione area urbana – montagna, partnership pubblico – private, programmazione di area vasta, ...) <p>7) La Definizione di una proposta organica di ottimizzazione gestionale dei servizi e delle funzioni degli enti dovrà essere attuata attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none">a. La redazione di una proposta preliminare, tesa a valorizzare i punti di forza, superare le eventuali criticità, emerse nel corso dell’analisi svolta (vd. Punto 1). Dovranno essere presentate ipotesi inerenti lo sviluppo organizzativo della PAL proponendo nuovi organigrammi, ipotizzando forme associative intercomunali, anche allo scopo di potenziare l’associazionismo;b. La condivisione con la PAL della proposta preliminare, la sua successiva revisione da effettuarsi in base agli esiti del confronto con funzionari ed amministratori, nonché in base agli elementi che emergeranno dalle attività formative in corso;c. La formalizzazione di una proposta definitiva contenente le attività ed i cronoprogrammi per la sua attuazione; <p>8) L’Accompagnamento e start up di nuove forme di associazionismo dovrà essere realizzato, in accordo con la PAL sia sulle proposte già mature nel territorio sia su quanto emergerà attraverso le attività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3. Il servizio di consulenza sarà volto all’affiancamento e all’accompagnamento dei soggetti impegnati nella realizzazione dei modelli organizzativi e operativi definiti. Dovrà essere garantita consulenza tecnica, legale ed organizzativa per sostenere l’avvio e la continuità dei servizi proposti.</p> <p>Il percorso attuativo, nel suo insieme, dovrà essere soggetto ad un’attenta analisi e valutazione dei risultati raggiunti e delle possibili evoluzioni future.</p> <p>A livello operativo, si prevede la realizzazione dell’azione nel suo complesso presso i territori coinvolti e, laddove possibile coinvolgendo la cittadinanza.</p>
10	<p>Risultati attesi</p> <p>Attraverso la proposta si intende sostenere il disegno e l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne laddove prevede il potenziamento dell’associazionismo. I risultati attesi sono quindi riassumibili in:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rafforzamento della professionalità e delle competenze di amministratori e dipendenti pubblici anche in un’ottica di

		<p>crescita manageriale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento del livello e della qualità dei servizi erogati alla pubblica amministrazione locale; • Miglioramento del livello di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni locali; • Superamento della frammentazione amministrativa e incremento della capacità di programmazione a livello locale; <p>L'attivazione della proposta di formazione inoltre, potrebbe risultare estendibile e replicabile anche al di fuori di Regione Lombardia su altri contesti interessati a livello nazionale dalla SNAI, andando quindi ad animare un modello a rete, che sia a sostegno delle aree impegnate nel processo di attuazione della strategia.</p>
11	Indicatori di realizzazione e risultato	<p>Indicatori di Risultato (POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia)</p> <p>Numero di Pubbliche amministrazioni beneficiarie che al termine dell'intervento hanno migliorato la propria capacità amministrativa</p> <p>Base Line 70% Anno 2014 Risultato 80% Anno 2022</p> <p>Indicatori di realizzazione Numero di Pubbliche Amministrazioni coinvolte per il miglioramento della capacità amministrativa; Risultato 13 Anno 2022</p>
12	Modalità previste per l'attivazione del cantiere	<p>Regione Lombardia promuoverà, attraverso procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di servizi, il percorso di selezione del soggetto che sarà demandato alla realizzazione dell'intervento come declinato nel punto 9 "Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)".</p> <p>Fatti salvi i contenuti progettuali, RL può riservarsi il ricorso a strumenti alternativi – utili all'erogazione del servizio – quali convenzioni, accordi di collaborazione o l'affidamento a Enti/soggetti in house.</p>
13	Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento	<p>Livello unico di progettazione (dlgs 50/2016).</p> <p>In caso di ricorso a affidamenti "in house" verrà definito un adeguato piano di lavoro.</p>
14	Progettazione attualmente disponibile	Idea progetto
15	Responsabile dell'Attuazione/RUP	<p>REGIONE LOMBARDIA</p> <p>Nome: Luca Cognome: Dainotti Indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, Milano Codice Fiscale DNTLCU59H10G388V Email luca_dainotti@regione.lombardia.it PEC: entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it</p>

Piano Finanziario Tipologie di spesa

Voci di spesa	Descrizione	Valore
Costi del personale		
Spese notarili		
Spese tecniche		
Opere civili		
Opere di riqualificazione ambientale		
Imprevisti		
Oneri per la sicurezza		
Acquisto terreni		
Acquisto beni/forniture		
Acquisizione servizi	400.000 €	
Spese pubblicità		

Cronoprogramma delle attività (da verificare)

Fasi	Data inizio prevista	Data fine prevista
Fattibilità tecnica ed economica/livello unico di progettazione	15/04/2019	31/05/2019
Progettazione definitiva		
Progettazione esecutiva		
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/servizi	01/06/2019	31/08/2019
Esecuzione	01/09/2019	30/06/2021
Collaudo/funzionalità	30/06/2021	30/06/2021

Cronoprogramma finanziario (da verificare)

Trimestre	Anno	Spesa prevista
III	2019	50.000,00
IV	2019	50.000,00
I	2020	50.000,00
II	2020	50.000,00
III	2020	50.000,00
IV	2020	50.000,00
I	2021	50.000,00
II	2021	50.000,00

Scheda Intervento - Relazione tecnica e cronoprogramma

ID SIAGE	
	Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario
1	Codice intervento e Titolo 1.1 - Azioni per lo sviluppo della capacità amministrativa
2	Costo e copertura finanziaria <p>Costo progetto: 500.000,00 €</p> <p>Richiesta cofinanziamento: 100%</p> <p>Fonte cofinanziamento: FSE RL 2014/2020 - Asse 4 Capacità Amministrativa</p> <p>Azione POR: 11.3.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione - Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali, delle dogane, delle forze di polizia</p> <p>Risorse Proprie: 0</p> <p>Altre risorse: 0</p> <p>Fonte altre risorse: 0</p>
3	Oggetto dell'intervento Capacity building
4	Soggetto Beneficiario/attuatore Regione Lombardia DG ENTI LOCALI MONTAGNA e PICCOLI COMUNI
5	Target dell'operazione Amministratori e dipendenti dei Comuni e delle pubbliche amministrazioni dell'area interna
6	CUP Da acquisire
7	Localizzazione principale intervento Provincia: Lecco Comune: Casargo CAP: 23831
8	Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento <p>La Strategia Nazionale Aree Interne mira a rafforzare i territori più marginali, sostenendo percorsi di sviluppo locale integrato che vedano nel potenziamento dell'associazionismo una componente imprescindibile a supporto del processo di crescita delle aree. Come riportato dall'Agenda promossa da ANCI nell'ottobre 2018 a supporto della SNAI, l'esigenza di alimentare sistemi intercomunali permanenti per dare maggiore forza politica e tecnica ai Comuni (soprattutto quelli minori), rappresenta un punto di lavoro prioritario. Il rafforzamento di questi territori passa inoltre dalla possibilità di migliorarne la capacità amministrativa e progettuale, sviluppandone le competenze in tal senso.</p> <p>Il tema della programmazione/gestione delle risorse pubbliche è infatti di vitale importanza per contesti come quelli delle aree interne, caratterizzati dalla presenza di Comuni di piccole dimensioni con amministrazioni che faticano a presidiare l'insieme delle funzioni e dei servizi previsti in capo all'ente. Queste dinamiche sono particolarmente sfidanti in contesti interni e montani, in considerazione delle specificità del territorio e della</p>

	<p>crescente contrazione delle risorse disponibili, che impone un incremento di efficienza gestionale e organizzativa.</p> <p>Gli amministratori e i dipendenti dei piccoli comuni, infatti, al pari dei centri maggiori e più strutturati, hanno il compito non solo di front office verso i cittadini (relazione che - in paesi con pochi abitanti - è più che mai diretta e immediata), ma anche di coordinare e gestire i processi di sviluppo, affrontandoli secondo una visione di medio - lungo termine.</p> <p>Oltre alla gestione ordinaria, quindi, gli amministratori sono chiamati ad impostare politiche e percorsi che intercettino i cambiamenti in atto, trasformandoli opportunità ed in coerenza con le aree di riferimento ma confrontandosi con i vincoli dei bilanci comunali e i limiti delle risorse a disposizione.</p> <p>Al tempo stesso dipendenti, tecnici e amministrativi, che spesso nei piccoli Comuni lavorano in più Enti contemporaneamente (es. ufficio tecnico), sono chiamati a relazionarsi da un lato con le politiche definite dagli amministratori, dall'altro con l'utenza dei cittadini e -infine- a confrontarsi con la normativa di riferimento dei diversi settori e i relativi aggiornamenti.</p> <p>L'approccio metodologico proposto dalla SNAI ha messo in luce come il presidio di questi processi presenti l'esigenza per gli amministratori comunali e i dipendenti delle PAL di disporre di buone capacità per il governo del territorio, ma anche conoscenze, competenze, attitudini ed aggiornamento in termini di programmazione, progettazione e gestione amministrativa: la qualità e la preparazione dell'amministrazione va sempre più di pari passo con la forza dei territori amministrati, per superare la gestione dell'emergenza contingente (vd. tema del rischio idrogeologico, organizzazione della protezione civile, ecc.) e ragionare piuttosto su uno scenario di cambiamento di più ampio respiro, in una logica di sviluppo sostenibile.</p> <p>La volontà di lavorare in rete, l'attenzione a modelli di collaborazione pubblico-privato, la capacità di operare per aumentare l'attrattività dei territori sono elementi che concorrono a rafforzare la governance: in questo contesto, l'esperienza degli Enti partecipi del processo della Strategia Nazionale Aree Interne rappresenta un contributo di forte interesse, che può essere valorizzato attraverso l'attivazione di momenti di formazione e di confronto dedicati.</p> <p>L'obiettivo centrale sarà pertanto la crescita delle professionalità degli amministratori e dei dipendenti pubblici ai quali le mutazioni del contesto chiedono sempre più di trasformarsi in manager della PA caratterizzati da competenze trasversali e da una visione evolutiva, integrata e di lungo periodo della loro mission lavorativa.</p>
9	<p>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</p> <p>Al fine di supportare la messa a punto e l'adozione di nuovi modelli organizzativi, che comporteranno l'introduzione di importanti elementi di cambiamento e di rinnovamento nella gestione dei servizi (sia internamente agli Enti, sia nei confronti dell'utenza), si ritiene necessario avviare una progressiva azione di empowerment e di capacity bulding.</p>

Nello specifico si prevede di costruire un piano per il rafforzamento amministrativo della PAL delle aree interne, sulla base delle esigenze dei singoli territori attraverso:

- 9) Studio della struttura, dell'assetto organizzativo, delle dotazioni strumentali materiali, degli strumenti di governo in relazione alle funzioni esercitate dalla PAL e ai bisogni espressi dal territorio;
- 10) Elaborazione ed attuazione di un piano di formazione e tutoring volto a sostenere l'acquisizione di competenze su temi specifici e, in un'ottica di riorganizzazione complessiva, sulla gestione ed organizzazione trasversale degli uffici. Di fondamentale rilevanza sarà la promozione della crescita professionale del target di intervento;
- 11) Definizione di una proposta organica di ottimizzazione gestionale dei servizi e delle funzioni degli enti;
- 12) Accompagnamento e start up di nuove forme di associazionismo tra enti (rafforzamento, semplificazione, razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa).

L'intero piano di rafforzamento amministrativo, in ogni suo punto, sarà costruito con la PAL, condiviso e basato su impegni reciproci tra le parti coinvolte nella sua redazione ed attuazione, costituendo un patto per il rafforzamento amministrativo. Essenziale sarà pertanto l'attività di accompagnamento ed affiancamento in loco.

Entrando nel dettaglio delle singole attività previste si specifica che:

- 9) Lo **studio della struttura organizzativa** sarà condotto attraverso un'analisi della composizione delle pubbliche amministrazioni locali di ciascuna area interna (Comuni, unioni di comuni, comunità montane, ecc.), attraverso rilevazioni qualitative e quantitative e una valutazione degli assetti organizzativi, in relazione alle competenze poste in capo all'Ente e ai profili professionali impiegati. Sarà analizzata la capacità di risposta (attività e servizi) in relazione ai bisogni territoriali e considerando livelli ottimali di servizio e eventuali criticità;
- 10) Il **piano di formazione** sarà volto a rafforzare le competenze dei funzionari e degli amministratori nelle materie emerse nell'analisi precedentemente operata (vd. Punto 1). Il piano dovrà produrre strumenti formativi utili a realizzare una crescita della professionalità del target finale utile a migliorare le performance degli enti locali, verso la **formazione di veri e propri manager delle PA locali**. Successivamente all'elaborazione e alla validazione si potrà quindi procedere con l'erogazione dell'attività formativa e di tutoring, attivando percorsi che potranno combinare a livello metodologico:
 - Approfondimenti legislativi e tecnici mirati su

temi specifici;

- Presentazioni concettuali brevi, sui temi legati all'attivazione delle diverse forme di capitali territoriali delle comunità: istituzionale, cognitivo e socio-culturale, ecosistemico, di dotazioni infrastrutturali (es. le opportunità i servizi legate alla Banda Ultra-Larga; pagamenti per servizi di gestione degli ecosistemi montani, ecc.);
- testimonianze da altri territori rilevanti per il tema trattato;
- casi di studio proposti dagli stessi partecipanti (come requisito di partecipazione e risorsa centrale per il percorso formativo);
- visite ad esperienze / buone pratiche o "risorse" specifiche (es. centri di ricerca dedicati alle risorse della montagna, progetti di successo, ecc.);
- attività di laboratorio centrate sulla de-costruzione/ri-costruzione dei casi di studio dei partecipanti, per identificarne puntualmente condizioni, risorse, processi, realizzazioni e risultati;
- Affiancamento nelle attività lavorative quotidiane;

Al fine di agevolare la partecipazione è possibile prevedere fin d'ora la possibilità di alternare:

- attività di capacity building a carattere residenziale per facilitare una full immersion dei partecipanti, così da aiutarli a sviluppare/migliorare/sistematizzare le capacità di comprendere fattori e processi di cambiamento territoriale, mediante un linguaggio comune di lettura di esperienze e pratiche, vissute e/o osservate;
- Giornate tematiche dedicate ai temi portanti della SNAI e realizzate in forma di laboratorio a discussione facilitata (es. focus group, metaplan), per produrre conclusioni operative;
- Momenti di formazione a distanza e online (formazione FAD), con moduli attivabili anche on demand per approfondimenti su argomenti tecnici e specialistici.

A titolo esemplificativo, e in accordo con gli ambiti di intervento della SNAI e della Strategia d'area approvata, i temi di approfondimento proposti potranno riguardare:

- esercizio associato delle funzioni comunali (es. aspetti legislativi, aspetti organizzativi, opportunità,...)
- visione dello sviluppo sostenibile e governo del territorio (es. temi del rischio idrogeologico, pianificazione e cura del paesaggio, gestione delle foreste e difesa del suolo, servizi ecosistemici, energia, ...);
- programmazione delle risorse e pianificazione strategica per l'attrattività dei luoghi (es. best practices per la valorizzazione dei territori, risorse pubbliche e nuovi fondi privati, valutazione delle politiche, rigenerare spazi,

	<p>servizi e comunità, ...)</p> <ul style="list-style-type: none"> • governance multilivello e reti di partenariato (es. interazione area urbana – montagna, partnership pubblico – private, programmazione di area vasta, ...) <p>11) La Definizione di una proposta organica di ottimizzazione gestionale dei servizi e delle funzioni degli enti dovrà essere attuata attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. La redazione di una proposta preliminare, tesa a valorizzare i punti di forza, superare le eventuali criticità, emerse nel corso dell’analisi svolta (vd. Punto 1). Dovranno essere presentate ipotesi inerenti lo sviluppo organizzativo della PAL proponendo nuovi organigrammi, ipotizzando forme associative intercomunali, anche allo scopo di potenziare l’associazionismo; b. La condivisione con la PAL della proposta preliminare, la sua successiva revisione da effettuarsi in base agli esiti del confronto con funzionari ed amministratori, nonché in base agli elementi che emergeranno dalle attività formative in corso; c. La formalizzazione di una proposta definitiva contenente le attività ed i cronoprogrammi per la sua attuazione; <p>12) L’Accompagnamento e start up di nuove forme di associazionismo dovrà essere realizzato, in accordo con la PAL sia sulle proposte già mature nel territorio sia su quanto emergerà attraverso le attività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3. Il servizio di consulenza sarà volto all’affiancamento e all’accompagnamento dei soggetti impegnati nella realizzazione dei modelli organizzativi e operativi definiti. Dovrà essere garantita consulenza tecnica, legale ed organizzativa per sostenere l’avvio e la continuità dei servizi proposti.</p> <p>Il percorso attuativo, nel suo insieme, dovrà essere soggetto ad un’attenta analisi e valutazione dei risultati raggiunti e delle possibili evoluzioni future.</p> <p>A livello operativo, si prevede la realizzazione dell’azione nel suo complesso presso i territori coinvolti e, laddove possibile coinvolgendo la cittadinanza.</p>
<p>10 Risultati attesi</p>	<p>Attraverso la proposta si intende sostenere il disegno e l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne laddove prevede il potenziamento dell’associazionismo.</p> <p>I risultati attesi sono quindi riassumibili in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rafforzamento della professionalità e delle competenze di amministratori e dipendenti pubblici anche in un’ottica di crescita manageriale;

		<ul style="list-style-type: none">• Miglioramento del livello e della qualità dei servizi erogati alla pubblica amministrazione locale;• Miglioramento del livello di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni locali;• Superamento della frammentazione amministrativa e incremento della capacità di programmazione a livello locale; <p>L’attivazione della proposta di formazione inoltre, potrebbe risultare estendibile e replicabile anche al di fuori di Regione Lombardia su altri contesti interessati a livello nazionale dalla SNAI, andando quindi ad animare un modello a rete, che sia a sostegno delle aree impegnate nel processo di attuazione della strategia.</p>
11	Indicatori di realizzazione e risultato	<p>Indicatori di Risultato (POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia)</p> <p>Numero di Pubbliche amministrazioni beneficiarie che al termine dell'intervento hanno migliorato la propria capacità amministrativa</p> <p>Base Line 70% Anno 2014 Risultato 80% Anno 2022</p> <p>Indicatori di realizzazione Numero di Pubbliche Amministrazioni coinvolte per il miglioramento della capacità amministrativa; Risultato 34 Anno 2022</p>
12	Modalità previste per l'attivazione del cantiere	<p>Regione Lombardia promuoverà, attraverso procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione di servizi, il percorso di selezione del soggetto che sarà demandato alla realizzazione dell’intervento come declinato nel punto 9 “Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)”.</p> <p>Fatti salvi i contenuti progettuali, RL può riservarsi il ricorso a strumenti alternativi – utili all’erogazione del servizio – quali convenzioni, accordi di collaborazione o l’affidamento a Enti/soggetti in house.</p>
13	Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento	<p>Livello unico di progettazione (dlgs 50/2016).</p> <p>In caso di ricorso a affidamenti “in house” verrà definito un adeguato piano di lavoro.</p>
14	Progettazione attualmente disponibile	<p>Idea progetto</p>
15	Responsabile dell'Attuazione/RUP	<p>REGIONE LOMBARDIA Nome: Luca Cognome: Dainotti Indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, Milano Codice Fiscale DNTLCU59H10G388V Email luca_dainotti@regione.lombardia.it</p>

PEC: entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it

Piano Finanziario Tipologie di spesa

Voci di spesa	Descrizione	Valore
Costi del personale		
Spese notarili		
Spese tecniche		
Opere civili		
Opere di riqualificazione ambientale		
Imprevisti		
Oneri per la sicurezza		
Acquisto terreni		
Acquisto beni/forniture		
Acquisizione servizi	500.000 €	
Spese pubblicità		

Cronoprogramma delle attività (da verificare)

Fasi	Data inizio prevista	Data fine prevista
Fattibilità tecnica ed economica/livello unico di progettazione	15/04/2019	31/05/2019
Progettazione definitiva		
Progettazione esecutiva		
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/servizi	01/06/2019	31/08/2019
Esecuzione	01/09/2019	30/06/2021
Collaudo/funzionalità	30/06/2021	30/06/2021

Cronoprogramma finanziario (da verificare)

Trimestre	Anno	Spesa prevista
III	2019	62.500,00
IV	2019	62.500,00
I	2020	62.500,00
II	2020	62.500,00
III	2020	62.500,00
IV	2020	62.500,00
I	2021	62.500,00
II	2021	62.500,00

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Autonomia e cultura

D.d.s. 31 luglio 2019 - n. 11340

Bando per la presentazione di progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva - Anno 2019 (d.d.u.o. n. 5672 del 18 aprile 2019) - Approvazione della graduatoria, impegno e parziale liquidazione dei contributi

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
GIOVANI, ARTI PERFORMATIVE E MULTIDISCIPLINARI,
FUND RAISING E PATROCINI

Vista la legge regionale del 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64, con particolare riferimento al risultato atteso 104. Econ.5.2 «Promozione dello spettacolo, del cinema e dell'arte contemporanea»;

Richiamate:

- la d.c.r.1524 del 23 maggio 2017 di approvazione della «Programmazione triennale per la cultura 2017-2019» ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo);
- la d.g.r. XI/1332 del 4 marzo 2019 di approvazione del «Programma operativo annuale per la cultura 2019 previsto dall'art.9 della l.r.7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo – (a seguito di parere della Commissione consiliare)»;

Richiamata la d.g.r. 18 marzo 2019 n. XI/1402 «Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali – l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo». Anno 2019;

Visti altresì:

- il d.d.u.o. 16 marzo 2018 n. 3740 di approvazione del «Riconoscimento di soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nei settori della promozione educativa culturale e dello spettacolo – Approvazione dell'elenco dei soggetti riconosciuti e non riconosciuti – anni 2018-2020»;
- il d.d.u.o. n. 5654 del 18 aprile 2019 «Riconoscimento di rilevanza regionale ai soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nei settori della promozione educativa culturale e dello spettacolo – Approvazione degli esiti del monitoraggio – anno 2019»

Visto il d.d.u.o. 18 aprile 2019 - n. 5672 di approvazione dei bandi per la presentazione di progetti di promozione educativa e culturale, di promozione della musica e della danza e di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva – anno 2019;

Richiamato il d.d.g. n. 6611 del 13 maggio 2019 avente a oggetto: «Costituzione del nucleo di valutazione per i progetti 2019 delle iniziative triennali dello spettacolo dal vivo e promozione annuale 2019 »;

Dato atto che al sopracitato Nucleo di valutazione spetta l'istruttoria formale e la valutazione di merito delle domande presentate sul bando per il finanziamento di progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva (punto C.3 «Istruttoria» del bando approvato all'allegato C del d.d.u.o. n. 5672 del 18 aprile 2019);

Preso atto che, con riferimento al bando per il finanziamento di progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, sono pervenute tramite la procedura Bandi Online n. 27 domande;

Dato atto che il Nucleo di valutazione, insediandosi in data 22 maggio 2019, si è riunito nelle sedute del 19 luglio 2019, del 22 luglio 2019 e del 25 luglio 2019 per l'esame dell'ammissibilità formale e di merito dei progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, come attestato dai verbali agli atti della Direzione Generale Autonomia e Cultura;

Dato atto che a seguito dell'istruttoria formale, relativamente ai progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva:

- Sono risultate ammesse all'istruttoria di merito n. 24 domande;
- Non sono state ammesse all'istruttoria di merito n. 3 domande, perché prive dei requisiti di ammissibilità;

Dato atto che a seguito dell'istruttoria di merito svolta dal Nucleo di valutazione come riportato dai verbali dei giorni 22 e 25 luglio 2019, agli atti della Direzione Generale Autonomia e Cultura, e sulla base dei criteri di valutazione previsti all'art.C3.c dell'allegato C del d.d.u.o. n. 5672 del 19 aprile 2019:

- sono stati assegnati i punteggi relativi alle 24 domande ammesse all'istruttoria di merito;
- sono state definite le 2 graduatorie di merito, riportate rispettivamente nell'allegato A – soggetti ammessi a cofinanziamento regionale e nell'allegato B – soggetti non ammessi a cofinanziamento regionale, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto altresì l'allegato C - soggetti non ammessi all'istruttoria di merito, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che il succitato bando di cui all'allegato C del d.d.u.o. n. 5672 del 18 aprile 2019 ha stabilito che, in sede istruttoria, sulla base dei progetti presentati, doveva essere valutato caso per caso se gli stessi siano configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato e che, qualora il progetto presentato sia configurabile, come aiuto di Stato, il contributo sarà concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo;

Considerato che i Festival e le Rassegne di cui all'allegato A sono destinati principalmente ad un pubblico locale e nazionale e che la presenza internazionale è circoscritta in prevalenza ad un pubblico di professionisti del settore, come accade in occasione di analoghi eventi in altri paesi europei;

Considerato che la presenza di pubblico pagante straniero è limitata a rari eventi nei quali gli stessi rappresentano modalità di valorizzazione di un bene del patrimonio che in quanto tale afferisce alla dimensione di bene comune;

Considerato che il contributo è concesso a seguito della valutazione di progetti annuali contenenti i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica e alla dimensione quantitativa del progetto e che il contributo stesso copre solo una quota parte del bilancio di progetto e non può in ogni caso essere superiore al disavanzo emergente dal bilancio;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nella quale in relazione alla nozione di impresa e di attività economica è specificato, con riferimento alle attività nel settore culturale che «la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (...) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico» e che «il fatto che (...) i partecipanti a una attività culturale (...) accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifichi il carattere non economico di tale attività (...)»;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. B1 dell'allegato C del d.d.u.o. n. 5672 del 19 aprile 2019, che i progetti ammessi e finanziati, di cui allegato A del presente atto, non hanno rilevanza economica o hanno una rilevanza economica solo residuale, ovvero, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono una capacità di richiamare un'utenza esclusivamente di prossimità che non incide sugli scambi tra gli Stati Membri, e che pertanto la stessa attività non rileva ai sensi della normativa europea degli aiuti di stato;

Considerato che l'importo dei contributi da assegnare è stato definito secondo il metodo di calcolo del «funding gap», in base al quale il contributo non deve superare quanto necessario per coprire il deficit tra ricavi e costi del budget di progetto;

Visto altresì il punto C3.d del bando che prevede che per i soggetti ammessi al cofinanziamento regionale, l'entità dello stesso sia determinata in base al punteggio ottenuto in graduatoria e al costo complessivo del progetto;

Preso atto che il Nucleo di Valutazione ha pertanto definito l'importo assegnato a ciascun progetto ammesso;

Valutato di approvare le risultanze dell'attività istruttoria del Nucleo di valutazione e, conseguentemente, le graduatorie dei progetti ammissibili e relativo contributo assegnato, per una cifra complessiva di € 130.000,00 come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto di procedere con l'approvazione delle graduatorie di cui agli allegati A, B e C, parti integranti del presente atto;

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

Accertata la disponibilità di competenza e di cassa dei capitoli 5.02.104.12083 e 5.02.104.12082 del bilancio pluriennale 2019-2020 al quale imputare la spesa;

Ritenuto pertanto di procedere all'impegno a favore dei 16 soggetti che hanno presentato progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva ammessi a

finanziamento (di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto) per una cifra complessiva di € 130.000,00 a valere sui bilanci 2019 e 2020, così ripartita:

- € 93.750,00 sul capitolo 5.02.104.12083 del bilancio 2019,
- € 3.750,00 sul capitolo 5.02.104.12082 del bilancio 2019,
- € 31.250,00 sul capitolo 5.02.104.12083 del bilancio 2020,
- € 1.250,00 sul capitolo 5.02.104.12082 del bilancio 2020;

Considerato che il contributo, ai sensi del punto C.4 dell'allegato C) del d.d.u.o. n. 5672 del 18 aprile 2019, viene erogato con le seguenti modalità:

- Acconto, pari al 75% del contributo concesso, entro 60 giorni a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo,
- Saldo, pari al 25% del contributo concesso, entro 60 giorni a decorrere dalla presentazione della rendicontazione e sua validazione da parte della struttura competente;

Ritenuto di procedere alla liquidazione del 75% dei contributi a favore dei 16 soggetti che hanno presentato progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva ammessi a finanziamento, per una cifra complessiva di € 97.500,00 sui capitoli 12083 e 12082 del bilancio 2019;

Stabilito che il restante 25% verrà liquidato a seguito di rendicontazione, previa verifica che il contributo non superi quanto necessario per coprire il deficit tra ricavi e costi del budget di progetto, come previsto del punto C.4. dell'allegato C) del d.d.u.o. n. 5672 del 18 aprile 2019;

Dato atto che i contributi assegnati dal presente atto, in quanto contributo «una tantum» non rientrano nell'ambito di applicazione della l.r. 5/2012;

Accertata la corretta applicazione dell'art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni relativamente alla ritenuta d'acconto per i contributi assegnati;

Verificata la regolarità contributiva dei beneficiari come da DURC agli atti;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2019-2020;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari,

Fund Raising e Patrocini della Direzione Generale Autonomia e Cultura individuate dalla delle d.g.r.XI/5 del 4 aprile 2018, n.XI/126 del 17 maggio 2018 e n. XI/182 del 31 maggio 2018 e ss.mm.ii.;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dal bando di cui all'allegato C) del d.d.u.o. n. 5672 del 19 aprile 2019;

Preso atto che contestualmente all'adozione del presente atto si provvederà alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, nonché alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web www.regione.lombardia.it;

DECRETA

1. di approvare le risultanze dell'attività istruttoria del Nucleo di valutazione e, conseguentemente, le graduatorie di cui agli allegati A e B con il relativo punteggio e il contributo assegnato indicato a fianco di ciascuno, parti integranti e sostanziali del presente atto, per l'ammontare complessivo di € 130.000,00 per progetti di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva;

2. di dare atto che non sono state ammesse all'istruttoria di merito n. 3 domande per le motivazioni precisate nell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
LR 25/2016 - AVVISO 2019 - BENEFICIARI DIVERSI CINEMA - ACCONTO	57945	5.02.104.12083	93.750,00	0,00	0,00
LR 25/2016 - AVVISO 2019 - BE- NEFICIARI DIVERSI CINEMA - SALDO	57976	5.02.104.12083	0,00	31.250,00	0,00
LA BILANCIA - SOCIETA'\ COOPE- RATIVA	955786	5.02.104.12082	3.750,00	0,00	0,00
LA BILANCIA - SOCIETA'\ COOPE- RATIVA	955786	5.02.104.12082	0,00	1.250,00	0,00

4. di liquidare:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
LR 25/2016 - AVVISO 2019 - BENEFICIARI DIVERSI CINEMA - ACCONTO	57945	5.02.104.12083	2019 / 0 / 0		93.750,00
LA BILANCIA - SOCIETA'\ COOPERATI- VA	955786	5.02.104.12082	2019 / 0 / 0		3.750,00

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
57945	LR 25/2016 - AVVISO 2019 - BENEFICIARI DIVERSI CINEMA - ACCONTO			
955786	LA BILANCIA - SOCIETA'\ COOPERATIVA	03584950582	01214091009	VIA PITTERI RICCARDO 56-58 20134 MILANO (MI)

di assoggettare gli importi sopra indicati alle seguenti ritenute:

Cod. B/R	Cod. Ritenuta	Imponi- bile	Importo ritenuta	Accertamento	Capitolo
57945	1045	44.625,00	1.785,00	2019 / 1 / 0	9.0100.01.8158
955786	1045	3.750,00	150,00	2019 / 1 / 0	9.0100.01.8158

5. di attestare che contestualmente all’adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, nonché alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web www.regione.lombardia.it.

La dirigente
Graziella Gattulli

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

ALLEGATO A)

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA – ANNO 2019					
PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI					
	ID PRATICA	DENOMINAZIONE RICHIEDENTE	TITOLO	PUNTEGGIO	IMPORTO CONTRIBUTO
1	1285728	ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO - UNIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA	LE VIE DEL CINEMA 2019. I FILM DALLA MOSTRA DI VENEZIA E DA ALTRI FESTIVAL INTERNAZIONALI A MILANO	85	14.000,00
2	1316945	ASSOCIAZIONE CULTURALE APRILE	Milano Film Festival	84	14.000,00
3	1343707	BERGAMO FILM MEETING ONLUS	Bergamo Film Meeting - International Film Festival - 37a edizione	82	14.000,00
4	1306920	Fondazione Brescia Musei	Nuovo Eden	80	7.500,00
5	1296231	Associazione Centro Orientamento Educativo	29° Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina - Mi World Round Vision	80	12.500,00
6	1373716	FICE Federazione Italiana Cinema d'Essai	INCONTRI DEL CINEMA D'ESSAI - MANTOVA 2019 - XIX edizione	76	8.000,00
7	1315543	ASSOMIDOP - Associazione Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi	SONDRIO FESTIVAL 2019 – MOSTRA INTERNAZIONALE DEI DOCUMENTARI SUI PARCHI. NUOVI OSPITI, NUOVI PUBBLICI, NUOVE COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI	70	8.000,00
8	1307671	LAGO DI COMO FILM FESTIVAL	LAKE COMO FILM FESTIVAL Settima Edizione	68	7.000,00
9	1266548	Filmmaker Associazione per la promozione del prodotto audiovisivo d'innovazione	FILMMAKER FESTIVAL 2019	66	7.000,00
10	1255554	B.A. Film Factory	B.A. Film Festival 2019	66	7.000,00
11	1322170	CIRCOLO CINEMATOGRAFICO "IL CINEMA DEL CARBONE"	Carbone Alternante 2019 - giovani energie per una cultura rinnovabile	62	6.000,00
12	1376745	SGUARDI ALTROVE ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO	SGUARDI ALTROVE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 26 EDIZIONE	56	5.000,00
13	1273227	LA BILANCIA - SOCIETA' COOPERATIVA	CINEMA MARTINITT :Una sala in ascolto della città	53	5.000,00
14	1375956	ASSOCIAZIONE CATTOLICA ESERCENTI CINEMA BRESCIA	CINE YOUNG. Terza edizione	51	5.000,00
15	1312790	INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CINEFORUM – SEMI DI CINEMA DALLA REGIONE	51	5.000,00
16	1260549	Associazione Culturale Seven	TRAILERS FILMFEST- XVII EDIZIONE	49	5.000,00
Totale					130.000,00 €

ALLEGATO B)

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA – ANNO 2019			
PROGETTI NON AMMESSI A CONTRIBUTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO (48 PUNTI)			
ID PRATICA	DENOMINAZIONE RICHIEDENTE	TITOLO	PUNTEGGIO
1351841	ASSOCIAZIONE MONTAGNA ITALIA	2° Festival del cinema delle foreste 2019	46
1372765	Fondazione Ente dello Spettacolo	Giovani favolosi	46
1370773	S.A.S. SERVIZIO ASSISTENZA SALE	CINEMA ALL'APERTO - ARENA SANTA LUCIA (BG)	42
1301104	FIC - FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM	IMPRESA CINEMA 2019: PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA, EDITORIA SPECIALIZZATA, CIRCUITAZIONE E DISTRIBUZIONE D'ESSAI.	40
1312479	Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC onlus	NUOVO CINEMA EBRAICO E ISRAELIANO	40
1324678	Fondazione Culturale San Fedele	HEIMAT 2	37
1340858	ASSOCIAZIONE VISIONE MILANO	FUORICINEMA FUORISERIE	36
1373230	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IFF - Integrazione Film Festival	34

ALLEGATO C)

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA – ANNO 2019 PROGETTI NON AMMESSI ALL'ISTRUTTORIA TECNICA PER MANCANZA DI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'			
ID PRATICA	DENOMINAZIONE RICHIEDENTE	TITOLO	MOTIVO INAMMISSIBILITA'
1296231	Libero Laboratorio	Y FACTOR	Mancanza del requisito "Completezza della domanda"
1376442	Art Maiora Associazione ricreativa culturale	Food Film Fest	Mancanza dei requisiti "Appartenenza del soggetto proponente alla categoria dei soggetti beneficiari indicata al punto A.3" e "Completezza della domanda"
1375790	CASTELLUCCHIO	"Facciamo del cinema"	Mancanza del requisito "Appartenenza del soggetto proponente alla categoria dei soggetti beneficiari indicata al punto A.3"

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 26 luglio 2019 - n. 11131

PSR 2014-2020 – Operazione 3.1.01 «Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta al regime di qualità» – Revoca e decadenza totale dal contributo concesso alla domanda n. 201700791848 presentata dalla ditta Bignotti Pierino, e alla domanda n. 201700790984 presentata dalla ditta Dalzero Francesca

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE
DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Visti:

- il d.d.u.o. 25 luglio 2017 n. 9159 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 3.1.01 «Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta al regime di qualità». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di sostegno per l'anno 2017;
- il d.d.u.o. del 26 aprile 2018 n. 5912, con cui sono stati approvati, tra gli altri, gli esiti istruttori
 - della domanda di sostegno n. 201700791848 presentata dalla ditta BIGNOTTI PIERINO – CUA: BGNPRN49D04C312H, per un contributo pari a € 281,72;
 - della domanda di sostegno n. 201700790984 presentata dalla ditta DALZERO FRANCESCA – CUA: DLZFNC86E64C312C, per un contributo pari a € 385,88;

Considerato:

- che, ai sensi del d.d.u.o. del 26 aprile 2018 n. 5912, risultano beneficiari ammessi a finanziamento:
 - la ditta BIGNOTTI PIERINO – CUA: BGNPRN49D04C312H;
 - la ditta DALZERO FRANCESCA – CUA: DLZFNC86E64C312C;
- che per l'erogazione del suddetto contributo la ditta BIGNOTTI PIERINO e la ditta DALZERO FRANCESCA, avrebbero dovuto presentare «domanda di pagamento» all'Organismo Pagatore Regione (OPR), esclusivamente per via informatica utilizzando il sistema Sis.Co. nei termini previsti dal paragrafo 15 del d.d.u.o. 9159/2017 e successivamente prorogate dall'OPR, con nota del 27 marzo 2019 prot. X1.2019.0063797, entro le ore 12.00 del 29 aprile 2019, senza incorrere in sanzioni o entro le ore 12.00 del 29 maggio 2019, con l'applicazione di sanzione per mancato rispetto degli impegni accessori;
- che la presentazione della «domanda di pagamento» da parte dei beneficiari è prevista e considerata al paragrafo 20.1 del d.d.u.o. 9159/2017 tra gli «impegni essenziali» il cui mancato rispetto comporta la decadenza totale dal contributo;

Preso atto:

- che la ditta BIGNOTTI PIERINO e la ditta DALZERO FRANCESCA non hanno presentato la domanda di pagamento entro i termini sopra citati;
- delle note dell'Ufficio Territoriale Regionale Val Padana prot. AE05.2019.0015827 e prot. AE05.2019.0015824 del 20 giugno 2019 con le quali è stato avviato il procedimento di decadenza totale dal contributo previsto dall'Operazione 3.1.01 nei confronti, rispettivamente della ditta BIGNOTTI PIERINO e della ditta DALZERO FRANCESCA;
- che la ditta BIGNOTTI PIERINO e la ditta DALZERO FRANCESCA, non hanno presentato alcuna controdeduzione nei tempi richiesti dalle disposizioni vigenti;

Ritenuto di dover dichiarare la decadenza totale del contributo

- di € 281,72 concesso la ditta BIGNOTTI PIERINO – CUA: BGNPRN49D04C312H;
- di € 385,88 concesso la ditta DALZERO FRANCESCA – CUA: DLZFNC86E64C312C;

per l'adesione all'Operazione 3.1.01 «Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta al regime di qualità» del PSR 2014-2020;

Visti:

- il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015, con il quale è approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, successivamente aggiornato con i decreti n. 5571/2016,

n. 7481/2016, n. 4842/2017 e n. 10378/2019;

- l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Dato atto altresì che il presente provvedimento conclude il procedimento nei termini stabiliti dal paragrafo 18.3 del d.d.u.o. 25 luglio 2017 – n. 9159;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Sviluppo promozione e innovazione delle produzioni e del territorio individuate dalla d.g.r. n. 294/2018;

DECRETA

1. di dichiarare la decadenza totale dal contributo concesso in applicazione all'Operazione 3.1.01 del PSR 2014-2020 delle domande di sostegno:

- n. 201700791848 presentata dalla ditta BIGNOTTI PIERINO – CUA: BGNPRN49D04C312H, per un contributo pari a € 281,72
- n. 201700790984 presentata dalla ditta DALZERO FRANCESCA – CUA: DLZFNC86E64C312C, per un contributo pari a € 385,88

2. di comunicare tramite PEC il presente atto alla ditta BIGNOTTI PIERINO e alla ditta DALZERO FRANCESCA

3. di trasmettere copia all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale della programmazione europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it, sezione Bandi;

5. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare ricorso avanti all'Autorità giudiziaria territorialmente competente nei termini previsti dall'ordinamento;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli atti 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.u.o. n. 3343 del 27 marzo 2017, si provvede ad aggiornare con il presente atto

Il dirigente
Lucia Silvestri

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

D.d.u.o. 26 luglio 2019 - n. 11132

PSR 2014-2020 - Operazione 3.1.01 «Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta al regime di qualità» - Revoca e decadenza totale dal contributo concesso alla domanda n. 201600539700 presentata dall'azienda Pozzali Carlo, e alla domanda n. 201600536388 presentata dalla società agricola La Baragia - s.s.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE
DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Visti:

- il d.d.s. 16 febbraio 2016- n. 982 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 3.1.01 «Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta al regime di qualità». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande;
- il d.d.u.o. del 27 marzo 2017 n. 3343, con cui sono stati approvati, tra gli altri, gli esiti istruttori
 - della domanda di sostegno n. 201600539700 presentata dall'Azienda POZZALI CARLO - CUAA: PZZCRL65B10E648G, per un contributo pari a € 495,60;
 - della domanda di sostegno n. 201600536388 presentata dalla Società Agricola La BARAGIA - s.s - CUAA: 08914330967, per un contributo pari a € 262,47;

Considerato:

- che, ai sensi del d.d.u.o. del 27 marzo 2017 n. 3343, risultano beneficiari ammessi a finanziamento:
 - l'Azienda POZZALI CARLO - CUAA: PZZCRL65B10E648G;
 - la Società Agricola La BARAGIA - s.s - CUAA: 08914330967;
- che per l'erogazione del suddetto contributo l'Azienda POZZALI CARLO e la Società Agricola La BARAGIA - s.s, avrebbero dovuto presentare «domanda di pagamento» all'Organismo Pagatore Regione (OPR), esclusivamente per via informatica utilizzando il sistema Sis.Co. entro il 29 marzo 2018, così come disposto dal d.d.s. n. 982/2016, punto 17 e dalla successiva nota di proroga di OPR del 27 febbraio 2018 prot. M1.2018.0015518;
- che la presentazione della «domanda di pagamento» da parte dei beneficiari è prevista e considerata al punto 9.1 del d.d.s. n. 982/2016, tra gli «impegni essenziali» il cui mancato rispetto comporta la decadenza totale dal contributo;

Preso atto:

- che l'Azienda POZZALI CARLO e la Società Agricola La BARAGIA s.s non hanno presentato la domanda di pagamento entro il termine sopra citato;
- della nota dell'Ufficio Territoriale Regionale Val Padana AE05.2018.0020133 del 3 settembre 2018 con la quale è stato avviato il procedimento di decadenza totale dal contributo previsto dall'Operazione 3.1.01 nei confronti dell'Azienda POZZALI CARLO;
- della nota dell'Ufficio Territoriale Regionale Brianza prot. AE06.2019.0001060 del 4 febbraio 2019 con la quale è stato avviato il procedimento di decadenza totale al contributo previsto dall'Operazione 3.1.01 nei confronti della Società Agricola LA BARAGIA S.S;
- che l'Azienda POZZALI CARLO e la Società Agricola LA BARAGIA S.S, non hanno presentato alcuna controdeduzione nei tempi richiesti dalle disposizioni vigenti;

Ritenuto di dover dichiarare la decadenza totale dal contributo

- di € 495,60 concesso all'Azienda POZZALI CARLO - CUAA: PZZCRL65B10E648G;
- di € 262,47 concesso alla Società Agricola LA BARAGIA S.S - CUAA: 08914330967;

per l'adesione all'Operazione 3.1.01 «Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta al regime di qualità» del PSR 2014-2020;

Visti:

- il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015, con il quale è approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, successivamente aggiornato con i decreti n. 5571/2016, n. 7481/2016, n. 4842/2017 e n. 10378/2019;

- l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Dato atto altresì che il presente provvedimento non conclude il procedimento nei termini stabiliti dall'art. 2 della legge 241/90 per intervenute priorità organizzative nell'espletamento delle procedure di competenza;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Sviluppo promozione e innovazione delle produzioni e del territorio individuate dalla d.g.r. n. 294/2018;

DECRETA

1. di dichiarare la decadenza totale dal contributo concesso in applicazione all'Operazione 3.1.01 del PSR 2014-2020 delle domande di sostegno:

- n. 201600539700 presentata dall'Azienda POZZALI CARLO - CUAA: PZZCRL65B10E648G, per un contributo pari a € 495,60;
- n. 201600536388 presentata dalla Società Agricola La BARAGIA - s.s - CUAA: 08914330967, per un contributo pari a € 262,47;

2. di comunicare tramite PEC il presente atto all'Azienda POZZALI CARLO e alla Società Agricola La BARAGIA s.s;

3. di trasmettere copia all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale della programmazione europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it, sezione Bandi;

5. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare ricorso avanti all'Autorità giudiziaria territorialmente competente nei termini previsti dall'ordinamento;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli atti 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.u.o. n. 3343 del 27 marzo 2017, si provvede ad aggiornare con il presente atto

Il dirigente
Lucia Silvestri

D.d.s. 31 luglio 2019 - n. 11407
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.02 di filiera «Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari». Decreto 8 novembre 2017, n. 13802. Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento. Modifica parziale dell'allegato n. 2 a seguito di autorizzazione di cambio dei beneficiari

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO AGROALIMENTARE, INTEGRAZIONE DI FILIERA
E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Richiamati i decreti di questa Struttura:

- del 7 marzo 2017, n. 2412, con il quale sono state approvate le disposizioni attuative integrali per la presentazione delle domande di contributo delle Operazioni attivabili con i progetti integrati di filiera, tra cui la 4.1.02 di filiera;
- dell'8 novembre 2017, n. 13802 con oggetto: «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.02 di filiera «Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari». Decreto 7 marzo 2017, n. 2412. Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento», che in particolare all'Allegato 2 approva l'«Elenco delle domande con esito istruttorio positivo»;

Dato atto che nell'elenco delle domande con esito istruttorio positivo di cui al suddetto Allegato 2 del decreto dell'8 novembre 2017, n. 13802, ai numeri progressivi 12, 35 e 36, corrispondono rispettivamente le seguenti domande e i relativi beneficiari:

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE
12	201700635675	PLOFNC93B45B157M	AGRIPOLI DI POLI FRANCESCA
35	201700625164	RNCGPL67R21D150J	RANCATI GIANPAOLO
36	201700628824	01638610194	CASALASCO AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

come dettagliato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto altresì che ai suddetti beneficiari dell'Operazione 4.1.02 di filiera non è stato erogato alcun contributo connesso alle domande sopra indicate;

Viste le richieste:

- di cambio di beneficiario relativo alla domanda n. 201700635675 (posizione n. 12), a causa della variazione di ragione sociale del partner di progetto, presentata con nota prot. n. M1.2018.0088948 del 29 ottobre 2018 dal capofila del Progetto integrato di filiera (PIF) «AOP UNO Lombardia s.a.c.p.a.»;
- di variante e contestuale cambio del beneficiario relative alle domande n. 201700625164 (posizione n. 35) e n. 201700628824 (posizione n. 36), a causa della rinuncia di questi beneficiari all'accordo del PIF, del subentro di nuovi beneficiari e della conseguente modifica degli investimenti, presentata con nota prot. n. M1.2018.0085637 del 10 ottobre 2018 dal capofila del PIF «Consorzio Agrario di Cremona s.c.a.r.l.»;

Considerato che il Responsabile dell'Operazione 16.10.01, dopo aver verificato che le richieste di cui al capoverso precedente non pregiudicano i requisiti di ammissibilità, di ammissione a finanziamento e gli obiettivi dei rispettivi PIF, ha autorizzato alla presentazione della richiesta di cambio del beneficiario tramite il portale delle aziende Sis.Co, ai sensi delle disposizioni attuative dell'Operazione 4.1.02 di filiera, rispettivamente con note prot. n. M1.2018.0089592 del 31 ottobre 2018 e prot. M1.2018.0092256 del 15 novembre 2018;

Viste le domande di autorizzazione al cambio del beneficiario relative alle sopra citate domande ammesse a finanziamento, presentate, ai sensi del paragrafo 20.1 delle suddette disposizioni attuative dell'Operazione 4.1.02 di filiera, dalle seguenti aziende subentranti:

RAGIONE SOCIALE SUBENTRANTE	CUAA	RAGIONE SOCIALE CEDENTE	CUAA
AGRIPOLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	04033880982	AGRIPOLI DI POLI FRANCESCA	PLOFNC93B45B157M
SOCIETA' AGRICOLA SPOLDI LORENZO, ENRICO E PAOLO SEVERINO S.S.	00453000192	RANCATI GIANPAOLO	RNCGPL67R21D150J

RAGIONE SOCIALE SUBENTRANTE	CUAA	RAGIONE SOCIALE CEDENTE	CUAA
REDINI COSMO	RDNC5M-50P17E897K	CASALASCO AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01638610194

Considerato che le suddette richieste di autorizzazione al cambio del beneficiario sono state istruite dagli Uffici Territoriali Regionali competenti con esito positivo e comunicate dal Responsabile dell'Operazione 4.1.02 di filiera, ai beneficiari su indicati, rispettivamente con note prot. n. M1.2019.0004545 del 28 gennaio 2019, prot. n. M1.2019.00047400 del 11 aprile 2019 e prot. n. M1.2019.00050299 del 23 aprile 2019;

Dato atto che, a seguito delle autorizzazioni al cambio di beneficiario di cui al capoverso precedente, risulta che, ai sensi dell'Operazione 4.1.02 di filiera:

- la ditta Agripoli s.s. Società agricola, ha presentato domanda n. 201701078213 e la ditta Agripoli di Poli Francesca ha presentato rinuncia alla domanda n. 201700635675;
- la Società Agricola Spoldi Lorenzo, Enrico e Paolo Severino S.S. ha presentato domanda n. 201701102509 e la ditta Rancati Gianpaolo ha rinunciato alla domanda n. 201700625164;
- la ditta Redini Cosmo ha presentato domanda n. 201701186126 e la ditta Casalasco Agricola Società Agricola a Responsabilità Limitata ha presentato rinuncia alla domanda n. 201700628824;

Considerato che la domanda:

- n. 201701078213, presentata dalla ditta Agripoli s.s. Società agricola, è stata istruita dall'Ufficio Territoriale Regionale Insubria con esito positivo, senza variazione dell'importo del progetto ammesso, della spesa ammissibile e del contributo concedibile e con revisione del punteggio;
- n. 201701102509, presentata dalla Società Agricola Spoldi Lorenzo, Enrico e Paolo Severino S.S., è stata istruita dall'Ufficio Territoriale Regionale Val Padana con esito positivo, con variazione dell'importo del progetto ammesso, senza variazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile e con revisione del punteggio;
- n. 201701186126, presentata dalla ditta Redini Cosmo, è stata istruita dall'Ufficio Territoriale Regionale Val Padana con esito positivo, con variazione dell'importo del progetto ammesso, senza variazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile e con revisione del punteggio;

Preso atto che il Responsabile di Operazione ha trasmesso ai beneficiari l'esito istruttorio al fine della partecipazione al procedimento ai sensi della legge 241/1990, rispettivamente con note prot. n. M1.2019.0058007 del 15 maggio 2019, prot. n. M1.2019.0052820 del 2 maggio 2019 e prot. n. M1.2019.0058009 del 15 maggio 2019;

Ritenuto, per quanto sopra, di modificare alle posizioni n. 12, 35 e 36, l'«Elenco delle domande con esito istruttorio positivo» di cui all'Allegato 2 del decreto dell'8 novembre 2017, n. 13802, come indicato nell'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visto l'art.17 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, successivamente aggiornato con i decreti n. 5571 del 15 giugno 2016, n. 7481 del 29 luglio 2016, n. 4842 del 3 maggio 2017, n. 2944 del 2 marzo 2018, n. 9774 del 5 luglio 2018, n. 13415 del 21 settembre 2018 e n. 10378 del 15 luglio 2019, tra cui la 4.1.02 di filiera «Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Sviluppo agroalimentare, integrazione di filiera e compatibilità ambientale» individuate dalla d.g.r. XI/1631 del 15 maggio 2019;

Dato atto altresì che il presente provvedimento non conclude il procedimento nei termini stabiliti dall'art. 2 della legge 241/90 per intervenute priorità organizzative nell'espletamento delle procedure di competenza;

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di individuare quali beneficiari del contributo già concesso con il decreto dell'8 novembre 2017, n. 13802, le seguenti ditte:

- Agripoli s.s. Società agricola, CUAA 04033880982, che subentra, senza variazione dell'importo del progetto ammesso, della spesa ammissibile e del contributo concedibile e con revisione del punteggio, alla ditta Agripoli di Poli Francese, CUAA PLOFNC93B45B157M;
- Società Agricola Spoldi Lorenzo, Enrico e Paolo Severino s.s., CUAA 00453000192, che subentra, con variazione dell'importo del progetto ammesso, senza variazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile e con revisione del punteggio, alla ditta Rancati Gianpaolo, CUAA RNCGPL67R21D150J;
- Redini Cosmo, CUAA RDNC50P17E897K, che subentra, con variazione dell'importo del progetto ammesso, senza variazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile e con revisione del punteggio, alla ditta Casalasco Agricola Società Agricola a Responsabilità Limitata, CUAA 01638610194;

2. di modificare alle posizioni n. 12, 35 e 36, l'«Elenco delle domande con esito istruttorio positivo» di cui all'Allegato 2 del decreto dell'8 novembre 2017, n. 13802, come indicato nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente decreto

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale della programmazione europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it, sezione Bandi;

4. di notificare il presente decreto ai beneficiari subentranti e contestualmente ai beneficiari cedenti indicati al precedente punto 1);

5. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza;

6. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

7. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 13802 dell'8 novembre 2017 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

Il dirigente
Luca Zucchelli

_____ • _____

Allegato A

Operazione 4.1.02 di filiera - Elenco delle domande con esito istruttorio positivo

N.	Progetto Integrato di Filiera	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROVINCIA	Importo degli interventi Operazione 4.1.02 connessi al progetto approvato con decreto n. 2648 del 13/03/2017 (€)	Importo del progetto presentato in Sis.Co. (€)	Importo del progetto ammesso ai sensi dell'Operazione 4.1.02 (€)	Importo spesa ammissibile a contributo (€)	Importo del contributo concedibile (€)	PUNTEGGIO TOTALE
12	"Progetto integrato della filiera di produzione, lavorazione e vendita dei prodotti orticoli ad alto contenuto di servizio" Capofila: AOP UNOLombardia S.A.C.p.A.	201700635675	PLOFNC93B45B157M	AGRIPOLI DI POLI FRANCESCA	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	703.500,00	1.061.777,76	1.049.750,74	703.500,01	246.225,01	60
35	"Smart Farming" Capofila: Consorzio Agrario di Cremona S.C. a r.l.	201700625164	RNCGPL67R21D150J	RANCATI GIANPAOLO	SAN DANIELE PO	CR	92.000,00	181.803,36	181.803,06	91.500,00	32.025,00	48
36	"Smart Farming" Capofila: Consorzio Agrario di Cremona S.C. a r.l.	201700628824	01638610194	CASALASCO AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	138.500,00	138.500,00	55.500,00	55.500,00	19.425,00	48

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

Allegato B
Operazione 4.1.02 di filiera - Elenco delle domande con esito istruttorio positivo

N.	Progetto Integrato di Filiera	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROVINCIA	Importo degli interventi Operazione 4.1.02 connessi al progetto approvato con decreto n. 2648 del 13/03/2017 (€)	Importo del progetto presentato in Sis.Co. (€)	Importo del progetto ammesso ai sensi dell'Operazione 4.1.02 (€)	Importo spesa ammissibile a contributo (€)	Importo del contributo concedibile (€)	PUNTEGGIO TOTALE
12	"Progetto integrato della filiera di produzione, lavorazione e vendita dei prodotti orticoli ad alto contenuto di servizio" Capofila: AOP UNOLombardia S.A.C.p.A.	201701078213	04033880982	AGRIPOLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	703.500,00	1.061.777,76	1.049.750,74	703.500,01	246.225,01	55
35	"Smart Farming" Capofila: Consorzio Agrario di Cremona S.C. a r.l.	201701102509	00453000192	SOCIETA' AGRICOLA SPOLDI LORENZO, ENRICO E PAOLO SEVERINO S.S.	SESTO ED UNITI	CR	92.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	32.025,00	54
36	"Smart Farming" Capofila: Consorzio Agrario di Cremona S.C. a r.l.	201701186126	RDNC5M50P17E897K	REDINI COSMO	CASTEL GOFFREDO	MN	138.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	19.425,00	55

D.d.s. 1 agosto 2019 - n. 11522

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste» - Proroga Del termine per la presentazione dell'inizio dei lavori dei comuni di Braone (domanda n. 201700756924), Darfo Boario T. (domanda n. 201700757647), Castelveccana (domanda n. 201700755689)

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA**

Visti i decreti inerenti all'Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020:

- n. 7444 del 22 giugno 2017, successivamente integrato con il decreto n. 9899 del 8 agosto 2017, di approvazione del bando, contenente le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di finanziamento;
- n. 9032 del 21 giugno 2018 di approvazione degli esiti istruttori e di ammissione a finanziamento delle domande di aiuto;

Dato atto che, tra le domande ammesse a finanziamento dal citato decreto n. 9032/2018, sono comprese le seguenti istanze:

- n. 201700756924, intestata al Comune di Braone (BS);
- n. 201700757647, intestata al Comune di Darfo Boario Terme (BS);
- n. 201700755689, intestata al Comune di Castelveccana (VA);

Considerato che, ai sensi del paragrafo 16.2 del citato bando, i beneficiari avevano 120 giorni, dal ricevimento della comunicazione degli esiti delle verifiche in merito al progetto esecutivo, per dare avvio ai lavori e presentare la documentazione prevista;

Preso atto che:

- il Comune di Braone, con nota protocollo in entrata n. M1.2019.65148 del 6 giugno 2019, ha segnalato difficoltà nella conclusione della gara per l'affidamento dei lavori programmati (presentazione di un'unica offerta, risultata irregolare), con conseguente richiesta di proroga dell'inizio dei lavori;
- il Comune di Darfo Boario Terme, con nota protocollo in entrata n. M1.2019.75880 del 18 luglio 2019, ha richiesto proroga per l'avvio dei lavori previsti, in conseguenza dell'allungarsi dei tempi richiesti per l'affidamento dell'appalto, a seguito delle più complesse procedure di gara introdotte dalle sopravvenute disposizioni normative modificative del «Codice dei contratti»;
- il Comune di Castelveccana, con nota protocollo in entrata n. M1.2019.73868 del 9 luglio 2019, ha comunicato l'annullamento della gara per l'affidamento dei lavori (a seguito della rilevazione di errori nello svolgimento della stessa) e la necessità di ripetizione della procedura, con la conseguente richiesta di proroga dell'inizio dei lavori;

Ritenuto che

- le motivazioni delle richieste di proroga suddette trovano riscontro in situazioni non prevedibili e ascrivibili ad elementi oggettivi di ostacolo all'effettuazione o al completamento delle regolari procedure di affidamento degli incarichi per l'esecuzione dei lavori;
- per non precludere la possibilità ai beneficiari in questione di realizzare gli interventi finanziati, si ritiene opportuno concedere una proroga dell'inizio dei lavori fino al 30 settembre 2019, termine entro il quale dovrà altresì essere presentata, dai beneficiari all'Ufficio Territoriale Regionale di competenza, la documentazione prevista al paragrafo 16.2 del bando, pena la decadenza delle rispettive domande e la revoca dei contributi concessi;
- la tempistica delle successive fasi procedurali, come definita dalle disposizioni attuative del bando, rimane invariata;
- non saranno concesse ulteriori proroghe, per alcun motivo, oltre il termine del 30 settembre 2019;

Visto l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 10378 del 15 luglio 2019, con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui l'Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e della montagna» individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di concedere ai Comuni di

- Braone (domanda n. 201700756924)
- Darfo Boario Terme (domanda n. 201700757647)
- Castelveccana (domanda n. 201700755689)

a valere sul bando dell'Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste», approvato con il decreto n. 7444/2017, la proroga di inizio dei lavori finanziati fino al 30 settembre 2019, termine entro il quale dovrà altresì essere presentata dai beneficiari, all'Ufficio Territoriale Regionale di competenza, la documentazione prevista al paragrafo 16.2 del bando medesimo, pena la decadenza delle rispettive domande e la revoca dei contributi concessi;

2. di stabilire che

- la tempistica delle successive fasi procedurali, come definita dal bando, rimane invariata;
- non saranno concesse ulteriori proroghe, per alcun motivo, oltre il termine del 30 settembre 2019;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni di Braone, Darfo Boario Terme e Castelveccana copia del presente provvedimento;

6. di comunicare per posta elettronica il presente provvedimento all'OPR, all'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia e all'Ufficio Territoriale Regionale Insubria;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi sito internet della Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente
Marco Armenante

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 30 luglio 2019 - n. 11227

Progetto Manunet III - Bando Manunet 2017 Lombardia (d.d.u.o. n. 1411 del 10 febbraio 2017) - Decadenza dal contributo pari ad euro 149.756,00 concesso all'impresa Bluethink per la realizzazione del progetto Thermo ID 409722 (CUP E49J18000320006) e contestuale restituzione della quota di contributo comunitario di euro 149.756,00 all'agenzia basca dell'innovazione

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO
E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- la legge regionale del 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0» ed in particolare l'art. 6, comma 2 volto a favorire la reindustrializzazione attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica nell'ambito del manifatturiero avanzato;
- la legge regionale n. 29 del 23 novembre 2016 «Lombardia è Ricerca e Innovazione», che reca disposizioni volte a potenziare l'investimento regionale in ricerca e innovazione;

Richiamate:

- la d.g.r.n. X/5465 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto «Approvazione della partecipazione regionale al progetto europeo «MANUNET III» presentato a valere sul bando «ERA-NET sulle tecnologie per il manifatturiero avanzato» (proposal id 721267) e autorizzazione alle Direzioni Generali «Sviluppo Economico» e «Università Ricerca e Open Innovation» per la fase di attuazione - (di concerto con l'Assessore Del Gobbo)» con la quale è stata approvata la partecipazione di Regione Lombardia in consorzio con altri paesi e regioni finanziatori, tra cui l'«Agenzia Vasca de la Innovacion», che assume anche la funzione di coordinatore del suddetto consorzio e di call secretariat;
- il Grant Agreement n. 721267 sottoscritto dai partner del progetto e la Commissione Europea e formalizzato in data 12 settembre 2016;
- le Linee Guida per la partecipazione alla call transnazionale denominata «MANUNET Transnational Call 2017» e pubblicate dal consorzio del progetto MANUNET III sul sito www.manunet.net;
- la d.g.r.n. X/6091 del 29 dicembre 2016, avente ad oggetto - «Progetto europeo «MANUNET III» finanziato a valere sul bando «ERA-NET sulle tecnologie per il manifatturiero avanzato»: approvazione dei criteri del bando MANUNET 2017 Lombardia»;
- il Consortium Agreement «ERA-NET COFUND ON ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES (MANUNET III)» sottoscritto da Regione Lombardia in data 30 gennaio 2017;
- il d.d.u.o. n. 1411 del 10 febbraio 2017 avente ad oggetto - «Approvazione del Bando «MANUNET 2017 Lombardia» per il finanziamento dei soggetti lombardi partecipanti ai progetti transnazionali presentati nell'ambito di «MANUNET Transnational Call 2017» (programma HORIZON 2020)»;
- il d.d.u.o. n. 3278 dell'8 marzo 2018 avente ad oggetto: «Bando «MANUNET 2017 Lombardia» di cui al decreto n. 1411 del 10 febbraio 2017: approvazione delle linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili»;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché, con riferimento alle categorie esentate, art. 25);

Precisato che la finalità del progetto MANUNET III è quella di finanziare progetti di ricerca e sviluppo transnazionali nel settore manifatturiero avanzato che coinvolgono aziende, organismi di ricerca e università provenienti dagli Stati e dalle Regioni che sono partner del consorzio dei soggetti finanziatori;

Visto inoltre il d.d.u.o. n. 3705 del 15 marzo 2018 avente ad oggetto - «Bando MANUNET 2017 Lombardia (d.d.u.o. n. 1411 del 10 febbraio 2017) - presa d'atto degli esiti della valutazione dei progetti ammessi alla fase 2 di cui al d.d.u.o. n. 7807 del

29 giugno 2017 e concessione dei relativi contributi», con il quale è stato approvato l'elenco delle domande ammesse e l'elenco delle domande non ammesse e sono stati concessi i relativi contributi per un ammontare complessivo di euro 1.167.833,00 di cui:

- euro 1.000.000,00 a valere sul bilancio di regione Lombardia sul capitolo 14.01.203.13500;
- euro 167.833,00 corrispondente al contributo della Commissione Europea (EU top up), come da comunicazione inviata in data 02 febbraio 2018 dall'«Agenzia Basca dell'Innovazione, che ha integrato la dotazione di Regione Lombardia, secondo le modalità previste dal richiamato «Consortium Agreement»;

Richiamato il d.d.u.o. n. 19185 del 19 dicembre 2018 con il quale è stato accertato l'importo complessivo di euro 167.833,00 (contributo della Commissione Europea (EU top up) a carico dell'AGENCIA BASCA DE LA INNOVACION (cod. 959252), imputato al capitolo di entrata 4.0200.05.13422 dell'esercizio finanziario 2018;

Dato atto che dall'elenco delle domande ammesse del citato d.d.u.o. n. 3705 del 15 marzo 2018 risulta che, tra le altre, l'impresa Bluethink (CF 10120610018) ha ottenuto la concessione di un contributo pari ad euro 149.756,00 per la realizzazione del progetto «THERMO» (ID 409722) in partenariato con l'impresa turca Rigels Measurement Technologies;

Vista la nota prot. O1.2019.0006373 del 02 aprile 2019 con la quale l'impresa Bluethink ha comunicato che in data 28 marzo 2019 il partner di progetto turco Rigels Measurement Tech. (RMT) ha comunicato la chiusura del loro progetto su decisione dall'ente regionale finanziatore TUBITAK, a seguito di audit effettuato sul progetto medesimo e ha altresì chiesto di conoscere eventuali vincoli per la prosecuzione delle attività progettuali, in relazione alle norme previste dal bando Manunet 2017 Lombardia;

Vista la nota prot. O1.2019.0006752 dell'11/04/2019 con la quale la referente dell'Agenzia Basca dell'Innovazione, contattata a seguito della suddetta comunicazione del 02 aprile 2019, ha confermato che il progetto THERMO risultava decaduto rispetto a MANUNET III, in quanto lo stesso, a seguito dell'uscita del partner turco, aveva perso il requisito della transnazionalità, previsto per l'ammissibilità dei progetti a valere sulla «MANUNET Transnational Call 2017»;

Richiamata la nostra nota prot. O1.2019.0007032 del 17 aprile 2019 con la quale, a seguito della suddetta comunicazione dell'Agenzia Basca dell'Innovazione, abbiamo comunicato all'impresa Bluethink l'avvio del procedimento di decadenza dall'intervento finanziario ai sensi della l. 241/90, in quanto:

- l'art. A.1 «Finalità e obiettivi» del bando MANUNET 2017 Lombardia prevede che: «Regione Lombardia è partner di MANUNET III, progetto avviato ad ottobre 2016 da oltre venti Regioni/Paesi europei con il co-finanziamento del programma europeo Horizon 2020 - misura ERA-NET sulle tecnologie per il manifatturiero avanzato (NMBP-21-2016) - e finalizzato a stimolare la competitività manifatturiera a livello europeo attraverso il cofinanziamento di bandi congiunti transnazionali».

Regione Lombardia partecipa in qualità di soggetto finanziatore all'attuazione del primo bando congiunto previsto dal progetto nel 2017 ossia «MANUNET Transnational Call 2017» il cui obiettivo è sostenere la realizzazione di progetti di sviluppo e ricerca transnazionali che possano migliorare la competitività del settore manifatturiero avanzato in Europa. Le risorse della Call, pari a euro 30 milioni, sono messe a disposizione dalle Regioni/Paesi finanziatori e dalla Commissione Europea. La realizzazione della Call richiede la pubblicazione di singoli provvedimenti da parte delle Regioni/Paesi partecipanti al progetto che stabiliscono i termini e le condizioni per l'erogazione dei contributi ai soggetti richiedenti aventi sede nella rispettiva Regione/Paese.

Il presente bando, MANUNET 2017 Lombardia, disciplina le procedure per il finanziamento da parte di Regione Lombardia dei partecipanti lombardi ai progetti di ricerca e sviluppo presentati nell'ambito del bando congiunto transnazionale «MANUNET Transnational Call 2017».

- l'art. A.3 «Soggetti beneficiari» del bando MANUNET 2017 Lombardia prevede che: «Possono beneficiare del contributo di cui al presente Bando i soggetti che hanno aderito, in qualità di partner o capofila, al bando «MANUNET Transnational Call 2017» secondo i requisiti di ammissibilità stabiliti nel testo della call scaricabile dal sito www.manunet.net».
- l'art. D.1 «Obblighi dei soggetti beneficiari» prevede che: «I

soggetti beneficiari sono obbligati a:

- a) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente Bando;
 - b) b) c), d), e) ...omissis....
 - f) comunicare al Responsabile del procedimento eventuali successive modifiche apportate al progetto in relazione alle quali il Responsabile del procedimento procederà eventualmente a trasmettere relativa autorizzazione in raccordo con il Call Secretariat di «MANUNET Transnational Call 2017»
 - g) ...omissis....
- l'art. D.2 «Variazioni, decadenze e rinuncia dei soggetti beneficiari» prevede che: «A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti si procederà alla decadenza totale del contributo.
- Con provvedimento del Responsabile del procedimento il contributo verrà dichiarato decaduto:
1. in caso di rinuncia da parte del soggetto beneficiario o variazioni non autorizzate;
 2. qualora il Soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione ed erogazione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto presentato ed alle dichiarazioni rese;
 3. ...omissis....;
 4. nei casi di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente punto D.1 («Obblighi dei soggetti beneficiari»);
 5. ...omissis....

Dato atto che nella suddetta comunicazione di avvio del procedimento di decadenza del 17 aprile 2019, oltre a citare i suddetti articoli:

- si è precisato che, alla luce delle norme sopra richiamate, il progetto THERMO, avendo perso uno dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalla MANUNET Transnational Call 2017, non risulta più finanziabile neanche nell'ambito del bando di Regione Lombardia, in quanto, come sopra evidenziato, la call transnazionale rappresenta il presupposto per l'emanazione del bando di Regione Lombardia, che richiama integralmente le norme della MANUNET Transnational Call 2017, prevedendone il rispetto come condizione per poter beneficiare del contributo a supporto dell'attuazione dei progetti;
- è stato dato all'impresa Bluethink contestualmente un termine di dieci giorni solari consecutivi dal ricevimento della nota per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, precisando che, scaduto tale termine senza ulteriore comunicazione, si sarebbe proceduto ad emanare il decreto di decadenza totale dal contributo pari ad euro 149.756,00, concesso con il decreto n. 3705 del 15 marzo 2018;

Vista la nota prot. O1.2019.0007717 del 13 maggio 2019 con la quale l'impresa Bluethink, in risposta alla nota del 17 aprile 2019, ha richiesto l'ammissibilità, ai fini del progetto THERMO e del bando di finanziamento della Regione Lombardia, dei costi sostenuti fino alla data di chiusura del progetto nazionale turco, sulla base dei risultati intermedi raggiunti;

Richiamata la nostra nota prot. O1.2019.0008486 del 27 maggio 2019 con la quale si è confermata la comunicazione di avvio di procedimento di decadenza, in quanto:

- alla luce di quanto stabilito dal citato articolo D.2 del bando, affinché le spese possano essere considerate ammissibili sarebbe stato necessario che il progetto fosse stato completato e portato a termine secondo quanto previsto nella proposta progettuale a suo tempo presentata;
- non è possibile erogare il contributo nel caso in cui le attività progettuali non siano state concluse, anche nel caso in cui la parziale attuazione abbia determinato dei risultati intermedi dimostrabili, in quanto la sua realizzazione non sarebbe comunque conforme nel contenuto e nei risultati conseguiti al progetto presentato e alle dichiarazioni rese;

Dato atto che nella comunicazione 27 maggio 2019 è stato dato all'impresa Bluethink un termine di dieci giorni solari consecutivi dal ricevimento della nota per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, precisando che, scaduto tale termine senza ulteriore comunica-

zione, si sarebbe proceduto ad emanare il decreto di decadenza totale dal contributo pari ad euro 149.756,00, concesso con il decreto n. 3705 del 15 marzo 2018;

Vista la nota O1.2019.0008809 del 04 giugno 2019 con la quale l'impresa Bluethink, in risposta alla lettera del 27 maggio 2019, ha richiesto:

- in via principale l'archiviazione del procedimento di decadenza dal contributo concesso e la conferma della possibilità per l'istante di presentare attraverso il sistema informativo Siage una richiesta di proroga del termine per la realizzazione del progetto al fine di richiedere anche l'autorizzazione alla sostituzione del partner estromesso;
- in subordine, in caso di diniego dell'istanza sopraindicata, l'ottenimento del finanziamento per la parte di progetto già realizzata;

Vista la nota prot. O1.2019.0009150 dell'11 giugno 2019 con la quale l'Agenzia Basca dell'Innovazione ha richiesto a Regione Lombardia, confermando la decadenza nell'ambito di Manunet III del progetto THERMO su decisione dell'Agenzia turca Tubitak, la restituzione del contributo europeo di euro 149.756,00, corrispondente all'agevolazione concessa all'impresa Bluethink per la realizzazione del progetto THERMO;

Richiamata la nostra nota prot. O1.2019.0010023 del 24 giugno 2019 con la quale si è nuovamente confermata la comunicazione di avvio di procedimento di decadenza, non accogliendo l'istanza di proroga dei termini di realizzazione del progetto, in quanto:

- il bando, MANUNET 2017 Lombardia, disciplina le procedure per il finanziamento da parte di Regione Lombardia dei partecipanti lombardi ai progetti di ricerca e sviluppo presentati nell'ambito del bando congiunto transnazionale «MANUNET Transnational Call 2017»;
- sia il bando che le linee guida prevedono la possibilità di presentare richieste di modifica del partenariato con riferimento ai soggetti lombardi che lo compongono;
- nel caso del progetto THERMO, il partenariato lombardo è composto unicamente dall'impresa Bluethink, che però non era il soggetto per il quale si richiedeva la sostituzione;
- le linee guida di rendicontazione (d.d.u.o. n. 3278 dell'8 marzo 2018) stabiliscono all'art. 3.4.3, comma 2, lett.a) che «la richiesta di sostituzione può essere presentata entro la metà della durata prevista per la realizzazione del progetto»;
- non sussisteva per l'impresa Bluethink la necessità di richiedere a Regione Lombardia la sostituzione di un soggetto lombardo e comunque erano ormai scaduti i termini per la richiesta di variazione del partenariato, risultando così immotivata la richiesta di proroga dei termini di realizzazione del progetto;

Dato atto che con riferimento, infine, alla richiesta dell'impresa Bluethink, di ottenere, in caso di diniego, il finanziamento per la parte di progetto già realizzata, si è ribadita l'impossibilità di accogliere anche tale istanza per le motivazioni già indicate nella suddetta nota prot. O1.2019.0008486 del 27 maggio 2019;

Dato atto altresì che non sono state effettuate erogazioni di quote del contributo concesso a favore dell'impresa Bluethink in relazione al progetto THERMO;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra indicate:

- di dichiarare la decadenza dal diritto all'ottenimento contributo di euro 149.756,00 concesso all'impresa Bluethink per la realizzazione del progetto «THERMO» (ID 267915) per le motivazioni sopraindicate;
- di procedere con successivo atto alla restituzione all'Agenzia Basca dell'Innovazione la somma di euro 149.756,00 come richiesto dalla stessa con la nota prot. O1.2019.0009150 dell'11 giugno 2019;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 1143;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 273333;
- Codice variazione concessione RNA - COVAR: 187922

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, comma 6 e 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 sopra richiamato ai fini dell'ottenimento del

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure previste dall'art. 13 del suddetto decreto, inserite nel sistema informativo regionale Si.Age;

Dato atto che il presente provvedimento non conclude il relativo procedimento entro il termine stabilito dalla l. 241/90, a seguito degli approfondimenti resisi necessari a seguito delle sopracitate lettere inviate dall'impresa Bluethink di richiesta di archiviazione del procedimento di decadenza avviato;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» individuate nella d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» e nella d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018 «V Provvedimento Organizzativo 2018»;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

DECRETA

1. di dichiarare la decadenza dal diritto all'ottenimento contributo di euro 149.756,00 concesso con il d.d.u.o. n. 3705 del 15 marzo 2018 all'impresa Bluethink per la realizzazione del progetto «THERMO» (ID 267915), nell'ambito del bando Manunet 2017 Lombardia di cui al d.d.u.o. n. 1411 del 10 febbraio 2017, per le motivazioni indicate in premessa;

2. di procedere con successivo atto alla restituzione all'Agenzia Basca dell'Innovazione la somma di euro 149.756,00 come richiesto dalla stessa con la nota prot. O1.2019.0009150 dell'11 giugno 2019;

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 3705 del 15 marzo 2018 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

4. di dare atto che avverso il presente atto può essere proposta opposizione al Tribunale di Milano entro 30 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul portale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it);

6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa Bluethink.

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

D.d.u.o. 30 luglio 2019 - n. 11264

2014IT16RFOPO12 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi sia attraverso interventi di microfinanza» - ridefinizione in euro 37.231,19 dell'intervento finanziario concesso all'impresa PSVD s.r.l.s. per la realizzazione del progetto ID 359135 (CUP E43D17000850009) e contestuale economia di euro 1.391,97 a valere sul bando linea «Intraprendo»

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO
E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

Visti il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n.X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con Decisione C(2017) 4222 del 20 giugno 2017 (d.g.r. di presa d'atto n.X/6983 del 31 luglio 2017), con Decisione C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 (d.g.r. di presa d'atto n.XI/549 del 24 settembre 2018) e con Decisione C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 (d.g.r. di presa d'atto n.XI/1236 del 12 febbraio 2019);

Dato atto che la strategia del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia intende con l'Asse III promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese e che nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», comprende l'azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell'Accordo di Partenariato) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 3960/2015 che istituisce, nell'ambito dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 a valere sull'azione 3.a.1.1, la «LINEA START E RESTART» e il relativo fondo regionale presso Finlombarda S.p.A.;
- la d.g.r. n. 5033/2016 che, in modifica della precedente D.G.R. n. 3960/2015, approva la Linea «INTRAPRENDO» a valere sull'azione 3.a.1.1, con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00;
- la d.g.r. n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria del bando - 1^a finestra che passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda S.p.A. la somma di euro 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;
- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo e della linea INTRAPRENDO;
- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» - 1^a finestra (di seguito bando);
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 è stata incrementata la dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo;
- il d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016 di approvazione delle «Linee Guida per la rendicontazione» del bando;
- il d.d.u.o. n. 16694 del 21 dicembre 2017 di approvazione delle «Linee Guida per le variazioni» del bando;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2017 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.»;
- il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 dell'AdG del POR FESR 2014-2020 che, ai sensi di quanto previsto dal Si.Ge.Co. di cui al sopra richiamato d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2017, nomina il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore dell'UO Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese, Responsabile dell'Asse III per le azioni III.3.a.1.1, III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Precisato che:

- l'intervento finanziario previsto dal bando si compone di una quota a titolo di finanziamento agevolato e una quota a titolo di contributo a fondo perduto (art. 9 del bando);
- l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese (art. 11 del bando);

Richiamato l'art. 15 del bando il quale stabilisce:

- al comma 1, che l'erogazione ai soggetti beneficiari della quota dell'intervento finanziario sotto forma di finanziamento agevolato avviene per il tramite del Soggetto Gestore (Finlombarda s.p.a.) mentre la quota di contributo a fondo perduto viene erogata da Regione Lombardia;
- al comma 2, che l'intervento finanziario viene erogato in 2 tranches:
 - prima tranche, pari al 50% dell'intervento finanziario a titolo di anticipazione, che viene erogata dal Soggetto gestore successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario;
 - tranche a saldo a conclusione del progetto, previa presentazione della relazione finale sull'esito del progetto, corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo quanto indicato nel bando;
- al comma 3, che l'erogazione della tranche a titolo di anticipazione viene effettuata dal Soggetto Gestore secondo quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 3;
- al comma 4, che la domanda di erogazione della tranche a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari tramite Si.Age (utilizzando la modulistica e le Linee Guida) entro 60 giorni dal termine di realizzazione del Progetto, allegando la documentazione indicata alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 4;
- al comma 5, che l'erogazione della tranche a saldo viene effettuata dal Soggetto Gestore previa verifica di quanto indicato alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 5;
- al comma 6 che:

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

- in sede di erogazione del saldo dell'intervento finanziario, si potrà procedere alla rideeterminazione del medesimo, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili e che ogni eventuale rideeterminazione dell'intervento finanziario viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del Procedimento;
- le diminuzioni delle spese totali ammissibili del Progetto, pena la decadenza dell'Intervento Finanziario, non devono superare la percentuale del 40% del Progetto ammesso e devono rispettare i limiti di cui all'articolo 8 («Spese ammissibili»);
- le spese totali di progetto, effettivamente sostenute e quietanzate, ammesse a seguito della verifica della rendicontazione finale non possono, a pena di decadenza dall'intervento finanziario, essere inferiori a euro 25.000,00 per progetto;

Richiamate le «Linee Guida per la rendicontazione» del bando di cui al citato d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016, ed in particolare l'art. 3.6.1 che stabilisce tra l'altro che l'erogazione della quota a fondo perduto, da parte di Regione Lombardia, debba essere effettuata nella tranche a saldo, successivamente all'erogazione da parte del Soggetto gestore della quota a titolo di finanziamento agevolato;

Richiamato il decreto n. 8628 del 14 luglio 2017 con il quale è stato concesso all'impresa PSVD S.R.L.S. (C.F. 09229260964), per la realizzazione del progetto «PSVD HUB» (ID 359135), a fronte di un investimento ammesso di € 78.693,74, l'intervento finanziario di € 51.150,93 di cui:

- € 46.035,84 a titolo di finanziamento;
- € 5.115,09 a titolo di contributo a fondo perduto;

Visti gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto, complessivamente pari ad € 5.115,09 e ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo €
14.01.203.10839	2019	23041	2.557,55
14.01.203.10855	2019	23042	1.790,28
14.01.203.10873	2019	23043	767,26

Dato atto che:

- Finlombarda s.p.a., a seguito di sottoscrizione del contratto di finanziamento avvenuta in data 5 dicembre 2017, ha liquidato all'impresa, a titolo di anticipazione in data 16 febbraio 2018, la prima tranche pari ad € 25.575,46 corrispondente al 50% dell'intervento finanziario;
- l'impresa, in data 11 ottobre 2018 (prot. O1.2018.0017133), ha richiesto attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, variazioni di progetto in ordine al programma di spesa, autorizzate in data 14 dicembre 2018 (prot. O1.2018.0019626);
- l'impresa, in data 7 marzo 2019 (prot. O1.2019.0005396), ha trasmesso attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, la rendicontazione e la richiesta di erogazione del saldo;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione relativa al progetto sopra richiamato trasmesso da Finlombarda S.p.A. alla UO competente, attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, in data 28 giugno 2019, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- la documentazione inviata dall'impresa è comprensiva di tutto quanto richiesto dal bando;
- l'impresa ha comunicato, attraverso la relazione finale, gli aggiornamenti relativi alle sedi attive in Lombardia, verificati anche attraverso la visura camerale;
- Finlombarda s.p.a. propone la rideeterminazione dell'importo del finanziamento, del contributo e dell'aiuto in ESL, secondo gli importi e le motivazioni indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori trasmessi da Finlombarda s.p.a.:

- di rideeterminare l'intervento finanziario concesso sulla base delle motivazioni e secondo gli importi indicati nell'allegato

1 del presente provvedimento;

- di modificare gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto, diminuendoli dell'importo dell'economia indicata nell'allegato 1 del presente provvedimento, pari complessivamente a € 1.391,97 con la ripartizione di seguito indicata:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo €
14.01.203.10839	2019	23041	- 696,00
14.01.203.10855	2019	23042	- 487,18
14.01.203.10873	2019	23043	- 208,79

Dato atto che, sulla base di quanto stabilito dal bando e dalle Linee guida di rendicontazione sopra richiamati:

- Finlombarda s.p.a., a seguito dell'adozione del presente atto, provvederà alla liquidazione della tranche a saldo della quota di finanziamento rideeterminata;
- la scrivente Unità Organizzativa, a seguito della liquidazione della tranche a saldo da parte di Finlombarda S.p.A, provvederà alla liquidazione a saldo della quota di contributo a fondo perduto rideeterminato;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 689;
- Codice identificativo dell'aiuto COR:60381 ;
- Codice variazione concessione COVAR: 61479 ;
- Codice variazione concessione COVAR riferito al presente atto:188944;

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, comma 6 e 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 sopra richiamato ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure previste dall'art. 14 del suddetto decreto, inserite nel sistema informativo regionale Si.Age;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90 in ragione della modifica degli assetti organizzativi regionali e dell'adozione dei decreti di nomina delle nuove posizioni organizzative;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» individuate nella d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» e nella d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018 «V Provvedimento Organizzativo 2018»;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

DECRETA

1. di rideeterminare l'intervento finanziario concesso sulla base delle motivazioni e secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di modificare gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto indicati nella seguente tabella, diminuendoli di un importo complessivo di € 1.391,97:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2019	Modifica ANNO 2020	Modifica ANNO 2021
14.01.203.10839	2019	23041	0	-696,00	0,00	0,00
14.01.203.10855	2019	23042	0	-487,18	0,00	0,00
14.01.203.10873	2019	23043	0	-208,79	0,00	0,00

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 8628 del 14 luglio 2017 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;

5. di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario del presente atto e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

ALLEGATO 1
Asse 3 POR FESR 2014-2020. Bando INTRAPRENDO. Progetto ID 359135 - Beneficiario PSVD S.R.L.S.

VOCE DI SPESA	IMPORTO PRESENTATO (domanda)	IMPORTO AMMESSO (domanda)	IMPORTO AMMESSO A SEGUITO DI RICHIESTA VARIAZIONE IN SIAGE APPROVATA IN DATA PROT.O1.2018.0019626 del 14/12/2018	IMPORTO IMPUTATO (rendicontazione)	IMPORTO APPROVATO FINALE
Spese per nuovo personale	€ 30.400,00	€ 23.608,00	€ 23.608,00	€ 29.280,48	€ 19.884,62
Beni strumentali	€ 29.544,74	€ 29.544,74	€ 24.401,74	€ 8.558,94	€ 7.268,65
Beni Immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese forfettarie	€ 4.560,00	€ 3.541,00	€ 3.541,20	€ 3.541,00	€ 2.982,69
Servizi di consulenza	€ 12.800,00	€ 2.800,00	€ 7.942,80	€ 7.942,80	€ 7.942,80
Affitto locali	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00
Acquisto delle scorte	€ 5.146,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Licenze di software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 101.651,34	€ 78.693,74	€ 78.693,74	€ 68.523,22	€ 57.278,76
INTERVENTO FINANZIARIO RIDETERMINATO		MOTIVAZIONE			
Intervento finanziario complessivo	€ 37.231,19	L'intervento finanziario viene rideterminato in quanto il totale approvato è inferiore al rendicontato			
Finanziamento	€ 33.508,07				
Contributo a fondo perduto	€ 3.723,12				
Aiuto in ESL	€ 9.608,27				
Economia complessiva dell'intervento finanziario	€ 13.919,74				
Economia contributo a fondo perduto	€ 1.391,97				

ELENCO SPESE NON AMMESSE				
GIUSTIFICATIVO SPESA	TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO RENDICONTATO	IMPORTO NON APPROVATO	MOTIVAZIONE
286660 del 25/02/2017	Beni strumentali	€ 354,92	€ 354,92	Spesa non ammissibile in quanto non quietanzata dalla Società come previsto art. 3.3.2 lettera k) delle Linee guida per la rendicontazione.
64821-244 del 15/01/2019	Beni strumentali	€ 322,95	€ 322,95	Dalla fattura allegata si rileva che la data è del 15/01/2019, data successiva al termine massimo previsto all'art 7 del Bando per la realizzazione del progetto.
5614 del 11/01/2019	Beni strumentali	€ 612,42	€ 612,42	Spesa non ammissibile in quanto non quietanzata dalla Società come previsto art. 3.3.2 lettera k) delle Linee guida per la rendicontazione.
	Spese di personale	€ 29.280,48	€ 9.395,86	Importo rideterminato nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida per la rendicontazione all'art. 3.5 (max +20%) e 3.7.1 (max 30%)
	Spese forfettarie	€ 3.541,00	€ 558,31	Importo rideterminato nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida per la rendicontazione all'art. 3.7.8 (max 15%)

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 30 luglio 2019 - n. 11281

Riconoscimento della conformità e validità del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica, di cui all'allegato 1, punto 3 e all'allegato 2, parte B, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, erogato da AFOR S.A.S. di Rabbachin Massimiliano & C., via Minturno, n. 9 - 20128 Milano (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;

Visto il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del medesimo riguardanti l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, emanate in attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera f) della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

Visti in particolare del suddetto decreto:

- l'Allegato 1, punto 3, il quale stabilisce la competenza della regione alla verifica della conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'Allegato 2, parte B, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'articolo 23;
- l'Allegato 2, Parte B, che definisce i requisiti dello schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica;

Considerato che tra tali requisiti quello di cui al punto 5, lettera c) prevede che i corsi sono riconosciuti dalla regione in cui vengono organizzati e sono validi sull'intero territorio nazionale;

Ritenuto pertanto che la clausola «dalla regione in cui vengono organizzati» si debba intendere, al fine di determinare la competenza all'istruttoria dell'istanza per il riconoscimento del corso ed alla emanazione del relativo provvedimento amministrativo, come regione in cui ha sede legale l'Ente che organizza il corso;

Visto il decreto dirigenziale 13 novembre 2017, n. 14026, con il quale sono approvate le determinazioni in merito alle istanze presentate a Regione Lombardia per l'inserimento nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica e alla verifica e al riconoscimento della conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica di cui al d.lgs. 42/2017;

Visto altresì il decreto dirigenziale 7 giugno 2018, n. 8327, con il quale sono state approvate le indicazioni per i corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica di cui al d.lgs. 42/2017;

Preso atto della seguente istanza, agli atti della Struttura Autorizzazioni Ambientali, presentata da:

- Rabbachin Massimiliano, nato a Como (CO) il 10 maggio 1970, Legale Rappresentante di AFOR S.A.S. di Rabbachin Massimiliano & C., ente erogatore del corso, con sede legale in Via Minturno, n. 9 - 20128 Milano (MI); istanza presentata in data 7 maggio 2019, protocollata in data 08 maggio 2019 con il n.T1.2019.0014872; documentazione integrativa spontanea inviata in data 20 maggio 2019, protocollata in data 21 maggio 2019 con il n.T1.2019.0016411; avvio del procedimento in data 21 maggio 2019, protocollo n.T1.2019.0016592;

Riscontrato che nella suddetta istanza, composta dall'allegato 2 al decreto dirigenziale n. 8327/2018 «Modulo per la presentazione da parte dei soggetti erogatori di corsi di istanza per il riconoscimento della conformità e validità dei corsi ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica di cui al d.lgs. 42/2017» e nella documentazione integrativa spontanea, il Sig. Rabbachin Massimiliano ha dichiarato:

- che l'istanza presentata si riferisce ad un corso che all'atto della medesima è stato avviato ma non ancora concluso;
- la denominazione dell'ente erogatore del corso (AFOR S.A.S. di Rabbachin Massimiliano & C.);
- la sede legale dell'ente erogatore del corso (Via Minturno, n. 9 - 20128 Milano (MI));
- il legale rappresentante dell'ente erogatore del corso (Rabbachin Massimiliano);
- il nominativo del Direttore del corso (Rabbachin Massimiliano);
- il periodo di svolgimento del corso (dal 6 aprile 2019 al 23 novembre 2019), la sede delle lezioni e/o esercitazioni (AFOR S.A.S. - Via Minturno, n. 9 - 20128 Milano (MI)) e la

durata del medesimo (n. 180 ore totali, delle quali n. 92 ore di lezione frontale e n. 88 ore di esercitazione);

- il numero di discenti (16) e il rapporto discenti/docenti (16/6);
- che il corpo docente del corso è composto da docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica per i quali si dichiara di aver acquisito il curriculum vitae e di avere accertato la competenza e l'esperienza specifica nella materia oggetto della docenza;
- che la commissione d'esame è composta da due membri esperti scelti tra quelli interni del corso e da un terzo membro esterno, identificato nell'elenco, istituito con d.d.u.o. 21 aprile 2017, n. 4578, dei membri di indicazione regionale per le commissioni d'esame dei corsi in acustica, secondo quanto richiesto dal d.lgs. 42/2017;
- la sede d'esame (AFOR S.A.S. - Via Minturno, n. 9 - 20128 Milano (MI)) e la data dell'esame finale del corso (12 dicembre 2019);
- che il corso rispetta le indicazioni dei punti dell'allegato 1 «Indicazioni per i corsi abilitanti, ai sensi del d.lgs. 42/2017, per tecnici competenti in acustica», al d.d.u.o. n. 8327 del 7 giugno 2018 ad esclusione dei punti 13, 14 e 15, in quanto la formazione e-learning non è prevista nel piano formativo;
- il contenuto del corso, suddiviso in 14 moduli per i quali vengono specificati gli argomenti trattati, le date di svolgimento delle lezioni/esercitazioni, il numero di ore di lezione e di esercitazione, le modalità di erogazione delle medesime e i nominativi dei docenti;

Valutato, in relazione ai requisiti di cui all'Allegato 2, Parte B, del d.lgs. 42/2017, quanto sopra dichiarato dal Sig. Rabbachin Massimiliano, si ritiene pertanto che:

- sia soddisfatto il requisito di cui all'Allegato 2, Parte B, punto 5, lettera a) del d.lgs. 42/2017, il quale stabilisce che la durata del corso non può essere inferiore a 180 ore, delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche;
- sia soddisfatto il requisito di cui all'Allegato 2, Parte B, punto 1 del d.lgs. 42/2017, il quale stabilisce che i corsi in acustica per tecnici competenti sono tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché dai soggetti idonei alla formazione ai sensi dell'Allegato 1, punto 3, del d.lgs. 42/2017, che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore;
- sia soddisfatto il requisito di cui all'Allegato 2, Parte B, punto 2 del d.lgs. 42/2017, il quale stabilisce che i corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di un'attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione d'esame, costituita da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro indicato dalla regione competente che, per Regione Lombardia, può essere scelto, a discrezione di chiunque debba costituire la suddetta commissione d'esame, tra uno dei nominativi inseriti nell'elenco dei membri di indicazione regionale per le commissioni d'esame dei corsi in acustica di cui al d.lgs. 42/2017, Allegato 2, Parte B, punto 2, come stabilito al punto 6 del dispositivo del decreto dirigenziale n. 4578/2017;
- sia soddisfatto il requisito di cui all'Allegato 2, Parte B, punto 5, lettera b) del d.lgs. 42/2017, il quale stabilisce che i contenuti minimi del corso devono corrispondere a quelli indicati al successivo punto 6, ovvero ai contenuti minimi del corso in acustica per tecnici competenti riportati nella specifica tabella;

Ritenuto pertanto che il corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica erogato da AFOR S.A.S. di Rabbachin Massimiliano & C. è dichiarato nell'istanza presentata a Regione Lombardia in data 7 maggio 2019, protocollata in data 8 maggio 2019 con il n.T1.2019.0014872 e nella documentazione integrativa spontanea inviata in data 20 maggio 2019, protocollata in data 21 maggio 2019 con il n.T1.2019.0016411, soddisfa i requisiti di cui all'Allegato 1, punto 3 e all'Allegato 2, Parte B del d.lgs. 42/2017;

Vista la nota regionale in data 21 maggio 2019, protocollo n.T1.2019.0016591 con la quale si è provveduto a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'istanza presentata a Regione Lombardia da AFOR S.A.S. di Rabbachin Massimiliano & C. chiedendo al tavolo tecnico nazionale di coordinamento, istituito presso il medesimo Ministero, l'espressione del parere previsto dall'Allegato 1, punto 3, del d.lgs. 42/2017;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0011947 del 4 luglio 2019, protocollata in data 8 luglio 2019 con il n. T1.2019.0021755 in riscontro alla richiesta di parere suddetta, con la quale il Tavolo tecnico nazionale di coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 42/2017, ha formulato i seguenti rilievi in relazione al corso presentato:

1. indicare con maggiore chiarezza per quali categorie di discenti il corso è valevole come titolo per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica;
2. aggiornare il cronoprogramma;
3. riportare le informazioni riguardanti le modalità previste per lo svolgimento delle prove che compongono l'esame finale;
4. prevedere una seduta di esame di recupero per coloro che verranno respinti nella prima seduta;

Ritenuto, sui rilievi suddetti, di considerare e attuare quanto di seguito espresso:

- relativamente al punto 1), si precisa che la specificazione delle categorie di discenti non costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della conformità e validità del corso ai sensi del d.lgs. 42/2017 e che i titoli di studio validi ai fini dell'inserimento nell'elenco nazionale di cui all'art. 21 del d.lgs. 42/2017 sono specificati nel medesimo decreto indipendentemente dalle caratteristiche del corso;
- per il punto 2), relativamente all'aggiornamento del cronoprogramma, si dà atto che qualsiasi variazione che intervenisse, rispetto a quanto dichiarato, nell'effettivo svolgimento del corso, comprese le date di svolgimento delle lezioni (cronoprogramma), dovrà essere comunicata a Regione Lombardia dall'organizzatore del corso medesimo;
- per il punto 3), si precisa che nell'istanza è stato dichiarato il rispetto delle indicazioni dei punti dell'Allegato 1 al decreto dirigenziale n. 8327/2018 «Indicazioni per i corsi abilitanti, ai sensi del d.lgs. 42/2017, per tecnici competenti in acustica», (ad esclusione dei punti 13), 14) e 15), perché non pertinenti in quanto non è prevista la formazione e-learning) ed in particolare dei punti 5), 6), 7) e 8) che riguardano le modalità previste per l'esecuzione dell'esame finale del corso;
- per il punto 4), tra le clausole che l'ente erogatore ha dichiarato di rispettare rientra anche quella prevista al punto 9) dell'Allegato 1 al citato decreto dirigenziale n. 8327/2018, che recita «il candidato che non abbia superato una delle prove d'esame potrà ripetere per una sola volta la prova. In caso di mancato superamento dell'esame finale il corso dovrà essere ripetuto» e pertanto la previsione del rilievo in oggetto è soddisfatta;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con la presentazione della suddetta istanza entro il termine di 90 giorni stabilito ai sensi del decreto dirigenziale n. 14026/2017;

Richiamato altresì il Risultato Atteso del PRS della XI Legislatura TER.0908 220 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni);

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché la d.g.r. 15 maggio 2019, n. XI/1631 «IV Provvedimento Organizzativo 2019», in forza del quale l'Ing. Annamaria Ribaudo ha assunto la direzione della Struttura Autorizzazioni Ambientali alla quale sono attribuite le competenze relative alla responsabilità del procedimento e all'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

1. di riconoscere la conformità e validità del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica, di cui all'Allegato 1, punto 3 e all'Allegato 2, Parte B, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, erogato da AFOR S.A.S. di Rabbachin Massimiliano & C. con sede legale in Via Minturno, n. 9 - 20128 Milano (MI) e dichiarato nell'istanza presentata a Regione Lombardia in data 7 maggio 2019, protocollata in data 8 maggio 2019 con il n. T1.2019.0014872 e nella documentazione integrativa spontanea inviata in data 20 maggio 2019, protocollata in data 21 maggio 2019 con il n. T1.2019.0016411;

2. di prescrivere a AFOR S.A.S. di Rabbachin Massimiliano & C.:

- di comunicare tutte le variazioni che intervenissero, rispetto a quanto dichiarato, nell'effettivo svolgimento del corso;
- di fornire a Regione Lombardia, per le finalità di controllo,

i nominativi di coloro che hanno frequentato il corso e di coloro che hanno superato con profitto l'esame finale del corso;

- di comunicare a Regione Lombardia, entro 30 giorni dal termine del corso, gli esiti della rilevazione di gradimento finale del medesimo;

- di fornire su richiesta di Regione Lombardia, per le attività di controllo, copia della documentazione che attesti il regolare svolgimento del corso e degli esami;

3. che il presente provvedimento potrà essere annullato qualora risultassero, a seguito delle variazioni comunicate o delle verifiche sull'attività svolta, difformità tali da far venir meno i presupposti per la conformità e validità del corso in relazione a quanto stabilito dal d.lgs. 42/2017;

4. di trasmettere il presente provvedimento a AFOR S.A.S. di Rabbachin Massimiliano & C.;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento integralmente sul BURL;

6. di disporre l'inserimento delle informazioni relative al corso in oggetto nel sistema informatico ENTECA (Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica), accessibile nel sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di cui all'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 42/2017.

Il dirigente
Annamaria Ribaudo

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

D.d.s. 30 luglio 2019 - n. 11284

Riconoscimento della conformità e validità del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica, di cui all'allegato 1, punto 3 e all'allegato 2, parte b, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, erogato dall'Università degli Studi di Bergamo - via Salvecchio, n. 19 - 24129 Bergamo (BG)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;

Visto il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del medesimo riguardanti l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, emanate in attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera f) della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

Visti in particolare del suddetto decreto:

- l'Allegato 1, punto 3, il quale stabilisce la competenza della regione alla verifica della conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'Allegato 2, parte B, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'articolo 23;
- l'Allegato 2, Parte B, che definisce i requisiti dello schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica;

Considerato che tra tali requisiti quello di cui al punto 5, lettera c) prevede che i corsi sono riconosciuti dalla regione in cui vengono organizzati e sono validi sull'intero territorio nazionale;

Ritenuto pertanto che la clausola «dalla regione in cui vengono organizzati» si debba intendere, al fine di determinare la competenza all'istruttoria dell'istanza per il riconoscimento del corso ed alla emanazione del relativo provvedimento amministrativo, come regione in cui ha sede legale l'Ente che organizza il corso;

Visto il decreto dirigenziale 13 novembre 2017, n. 14026, con il quale sono approvate le determinazioni in merito alle istanze presentate a Regione Lombardia per l'inserimento nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica e alla verifica e al riconoscimento della conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica di cui al d.lgs. 42/2017;

Visto altresì il decreto dirigenziale 7 giugno 2018, n. 8327, con il quale sono state approvate le indicazioni per i corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica di cui al d.lgs. 42/2017;

Preso atto della seguente istanza, agli atti della Struttura Autorizzazioni Ambientali, presentata da:

- Morzenti Pellegrini Remo, nato a Clusone (BG) il 11 agosto 1968, legale rappresentante e Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo, ente erogatore del corso, con sede legale in Via Salvecchio, n. 19 - 24129 Bergamo (BG); istanza presentata in data 5 giugno 2019, protocollata in data 06 giugno 2019 con il n. T1.2019.0018390; avvio del procedimento in data 11 giugno 2019, protocollo n. T1.2019.0018826;

Riscontrato che nella suddetta istanza, composta dall'allegato 2 al decreto dirigenziale n. 8327/2018 «Modulo per la presentazione da parte dei soggetti erogatori di corsi di istanza per il riconoscimento della conformità e validità dei corsi ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica di cui al d.lgs. 42/2017», il Prof. Morzenti Pellegrini Remo ha dichiarato:

- che l'istanza presentata si riferisce ad un corso che all'atto della medesima è in programma ed ancora da avviare;
- la denominazione dell'ente erogatore del corso (Università degli Studi di Bergamo);
- la sede legale dell'ente erogatore del corso (Via Salvecchio, n. 19 - 24129 Bergamo (BG));
- il legale rappresentante dell'ente erogatore del corso (Prof. Morzenti Pellegrini Remo - Rettore);
- il nominativo del Direttore del corso (Prof. Santini Maurizio);
- il periodo di svolgimento del corso (dal 2 ottobre 2019 al 17 giugno 2020), la sede delle lezioni e/o esercitazioni (presso l'aula didattica dell'Università degli Studi di Bergamo al Kilometro Rosso - Via Stezzano, n. 87 Bergamo) e la durata del medesimo (n. 180 ore totali, delle quali n. 120 ore di lezione frontale e n. 60 ore di esercitazione);
- il numero di discenti (max. 30) e il rapporto discenti/docenti (30/10 = 3);
- che nel corpo docente del corso sono presenti sia docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica sia docenti non tecnici competenti e che per tutti si dichiara di aver acquisito il curriculum vitae e di avere accertato la

competenza e l'esperienza specifica nella materia oggetto della docenza;

- che la commissione d'esame è composta da due membri esperti scelti tra quelli interni del corso e da un terzo membro esterno, identificato nell'elenco, istituito con d.d.u.o. 21 aprile 2017, n. 4578, dei membri di indicazione regionale per le commissioni d'esame dei corsi in acustica, secondo quanto richiesto dal d.lgs. 42/2017;
- la sede d'esame (presso l'aula didattica dell'Università degli Studi di Bergamo al Kilometro Rosso - Via Stezzano, n. 87 Bergamo) e la data dell'esame finale del corso (1° luglio 2020);
- che il corso rispetta tutte le 23 indicazioni dei punti dell'allegato 1 «Indicazioni per i corsi abilitanti, ai sensi del d.lgs. 42/2017, per tecnici competenti in acustica», al d.d.u.o. n. 8327 del 7 giugno 2018 ad eccezione del punto 13 (non sono previste lezioni in e-learning);
- il contenuto del corso, suddiviso in 14 moduli per i quali vengono specificati gli argomenti trattati, le date di svolgimento delle lezioni/esercitazioni, il numero di ore di lezione e di esercitazione, le modalità di erogazione delle medesime e i nominativi dei docenti;

Valutato, in relazione ai requisiti di cui all'Allegato 2, Parte B, del d.lgs. 42/2017, quanto sopra dichiarato dal Prof. Morzenti Pellegrini Remo, si ritiene pertanto che:

- sia soddisfatto il requisito di cui all'Allegato 2, Parte B, punto 5, lettera a) del d.lgs. 42/2017, il quale stabilisce che la durata del corso non può essere inferiore a 180 ore, delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche;
- sia soddisfatto il requisito di cui all'Allegato 2, Parte B, punto 1 del d.lgs. 42/2017, il quale stabilisce che i corsi in acustica per tecnici competenti sono tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché dai soggetti idonei alla formazione ai sensi dell'Allegato 1, punto 3, del d.lgs. 42/2017, che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore;
- sia soddisfatto il requisito di cui all'Allegato 2, Parte B, punto 2 del d.lgs. 42/2017, il quale stabilisce che i corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di un'attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione d'esame, costituita da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro indicato dalla regione competente che, per Regione Lombardia, può essere scelto, a discrezione di chiunque debba costituire la suddetta commissione d'esame, tra uno dei nominativi inseriti nell'elenco dei membri di indicazione regionale per le commissioni d'esame dei corsi in acustica di cui al d.lgs. 42/2017, Allegato 2, Parte B, punto 2, come stabilito al punto 6 del dispositivo del decreto dirigenziale n. 4578/2017;
- sia soddisfatto il requisito di cui all'Allegato 2, Parte B, punto 5, lettera b) del d.lgs. 42/2017, il quale stabilisce che i contenuti minimi del corso devono corrispondere a quelli indicati al successivo punto 6, ovvero ai contenuti minimi del corso in acustica per tecnici competenti riportati nella specifica tabella;

Ritenuto pertanto che il corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica erogato dall'Università degli Studi di Bergamo e dichiarato nell'istanza presentata a Regione Lombardia in data 5 giugno 2019, protocollata in data 06 giugno 2019 con il n. T1.2019.0018390, soddisfa i requisiti di cui all'Allegato 1, punto 3 e all'Allegato 2, Parte B del d.lgs. 42/2017;

Vista la nota regionale in data 11 giugno 2019, protocollo n. T1.2019.0018825 con la quale si è provveduto a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'istanza presentata a Regione Lombardia dall'Università degli Studi di Bergamo chiedendo al tavolo tecnico nazionale di coordinamento, istituito presso il medesimo Ministero, l'espressione del parere previsto dall'Allegato 1, punto 3, del d.lgs. 42/2017;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0011956 del 04 luglio 2019, protocollata in data 08 luglio 2019 con il n. T1.2019.0021748 in riscontro alla richiesta di parere suddetta, con la quale il Tavolo tecnico nazionale di coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 42/2017, ha formulato i seguenti rilievi in relazione al corso presentato:

1. indicare con maggiore chiarezza per quali categorie di discenti il corso è valevole come titolo per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica;
2. tutti i componenti della Commissione d'esame devono essere tecnici competenti in acustica;

3. riportare le informazioni riguardanti le modalità previste per lo svolgimento delle prove che compongono l'esame finale;
4. prevedere una seduta di esame di recupero per coloro che verranno respinti nella prima seduta;

Ritenuto, sui rilievi suddetti, di considerare e attuare quanto di seguito espresso:

- relativamente al punto 1), si precisa che la specificazione delle categorie di discenti non costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della conformità e validità del corso ai sensi del d.lgs. 42/2017 e che i titoli di studio validi ai fini dell'inserimento nell'elenco nazionale di cui all'art. 21 del d.lgs. 42/2017 sono specificati nel medesimo decreto indipendentemente dalle caratteristiche del corso;
- per il punto 2), richiamato quanto rilevato nel decreto dirigenziale n. 8327/2018, laddove si ritiene che, per corrispondere alla finalità della presenza in commissione d'esame della professionalità caratteristica del tecnico competente in acustica, sia sufficiente che almeno uno dei componenti debba essere tecnico competente in acustica e rilevato altresì che due componenti della commissione d'esame sono in possesso di tale qualifica, non si ritiene di dover prescrivere l'adeguamento della commissione a tre tecnici competenti in acustica;
- per il punto 3), si precisa che nell'istanza è stato dichiarato il rispetto di tutte le 23 indicazioni dei punti dell'Allegato 1 al decreto dirigenziale n. 8327/2018 «Indicazioni per i corsi abilitanti, ai sensi del d.lgs. 42/2017, per tecnici competenti in acustica», (ad esclusione del punto 13), perché non pertinente in quanto non sono previste lezioni in e-learning) ed in particolare dei punti 5), 6), 7) e 8) che riguardano le modalità previste per l'esecuzione dell'esame finale del corso;
- per il punto 4), tra le clausole che l'ente erogatore ha dichiarato di rispettare rientra anche quella prevista al punto 9) dell'Allegato 1 al citato decreto dirigenziale n. 8327/2018, che recita «il candidato che non abbia superato una delle prove d'esame potrà ripetere per una sola volta la prova. In caso di mancato superamento dell'esame finale il corso dovrà essere ripetuto» e pertanto la previsione del rilievo in oggetto è soddisfatta;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con la presentazione della suddetta istanza entro il termine di 90 giorni stabilito ai sensi del decreto dirigenziale n. 14026/2017;

Richiamato altresì il Risultato Atteso del PRS della XI Legislatura TER.0908 220 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni);

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché la d.g.r. 15 maggio 2019, n. XI/1631 «IV Provvedimento Organizzativo 2019», in forza del quale l'Ing. Annamaria Ribaudo ha assunto la direzione della Struttura Autorizzazioni Ambientali alla quale sono attribuite le competenze relative alla responsabilità del procedimento e all'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

1. di riconoscere la conformità e validità del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica, di cui all'Allegato 1, punto 3 e all'Allegato 2, Parte B, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, erogato dall'Università degli Studi di Bergamo, con sede legale in Via Salvecchio, n. 19 - 24129 Bergamo (BG) e dichiarato nell'istanza presentata a Regione Lombardia in data 05 giugno 2019, protocollata in data 06 giugno 2019 con il n.T1.2019.0018390;

2. di prescrivere all'Università degli Studi di Bergamo:

- di comunicare tutte le variazioni che intervenissero, rispetto a quanto dichiarato, nell'effettivo svolgimento del corso;
- di fornire a Regione Lombardia, per le finalità di controllo, i nominativi di coloro che hanno frequentato il corso e di coloro che hanno superato con profitto l'esame finale del corso;
- di comunicare a Regione Lombardia, entro 30 giorni dal termine del corso, gli esiti della rilevazione di gradimento finale del medesimo;
- di fornire su richiesta di Regione Lombardia, per le attività di controllo, copia della documentazione che attesti il regolare svolgimento del corso e degli esami;

3. che il presente provvedimento potrà essere annullato qualora risultassero, a seguito delle variazioni comunicate o delle verifiche sull'attività svolta, difformità tali da far venir meno i presup-

posti per la conformità e validità del corso in relazione a quanto stabilito dal d.lgs. 42/2017;

4. di trasmettere il presente provvedimento all'Università degli Studi di Bergamo;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento integralmente sul BURL;

6. di disporre l'inserimento delle informazioni relative al corso in oggetto nel sistema informatico ENTECA (Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica), accessibile nel sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di cui all'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 42/2017.

Il dirigente
Annamaria Ribaudo

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

D.d.s. 31 luglio 2019 - n. 11366

Autorizzazione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 10/2008 ad interventi di «Restocking Di popolazioni di flora spontanea»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

OMISSIS

DECRETA

a. Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 10/2008, il dottor Carlo Lombardi ad effettuare l'attività di traslocazione di popolazioni di piante appartenenti alle specie *Nuphar lutea* (L.) e *Sparganium cfr emersum* Rehmman, secondo le modalità indicate nelle schede allegate e parte integrante del presente atto.

b. Di trasmettere il presente atto al Parco Oglio Nord e al Centro Flora Autoctona (CFA/ORBL) presso il Parco regionale Monte Barro.

c. Di pubblicare la presente autorizzazione, allegati esclusi, sul BURL.

d. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

e. Di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, presso il T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il dirigente
Stefano Antonini

D.d.s. 31 luglio 2019 - n. 11368
Autorizzazione ai sensi dell'art.8 della legge regionale 10/2008
ad interventi di «Raccolta di flora spontanea protetta»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

OMISSIS

DECRETA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 10/2008, i ricercatori:

- Simon Pierce
- Matteo Montagna
- Giulia Magoga
- Matteo Brunetti
- Alberto Spada

ad effettuare l'attività di raccolta e trattamento del materiale vegetale, secondo le modalità indicate nella scheda allegata e parte integrante del presente atto;

2. Di trasmettere il presente atto all'Università degli Studi di Milano e al Centro Flora Autoctona (CFA/ORBL) presso il Parco regionale Monte Barro.

3. Di pubblicare la presente autorizzazione, allegato escluso, sul BURL.

4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

5. Di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, presso il T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il dirigente
Stefano Antonini

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2019

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 121 del 26 luglio 2019

Convenzione tra il commissario delegato e l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - in breve Invitalia - per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di controllo in relazione alla concessione di contributi per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Lombardia - ERogazione dei corrispettivi spettanti per le attività svolte nell'anno 2018 per complessivi € 280.558,34

IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2020, con legge n. 172/2018.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Provincie interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5-bis).

Visto l'art. 10, comma 15-ter, del d.l. n. 83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 e successivamente dall'art. 6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva che - a supporto dei Commissari - potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1°

agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Richiamate le Ordinanze Commissariali:

- 10 giugno 2015, n. 107 «*Determinazioni finalizzate alla definizione della disciplina delle modalità di controllo sugli interventi a valere sulle ordinanze n. 15 e n. 16 del 20 febbraio 2013 e s.m.i.*»;
- 4 aprile 2016, n. 218 «*Piano dei Controlli circa l'utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*»;

con le quali sono stati definiti e disciplinati i criteri per l'esecuzione dei controlli sulle Ordinanze a rilievo finanziario e le verifiche ex-post affidate direttamente alla *Struttura Commissariale* e quelle affidate a un Soggetto esterno alla Struttura Commissariale.

Ricordato l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Atteso che per la realizzazione delle attività di controllo, in particolare per quelle di secondo livello, si è ritenuto opportuno attingere al supporto esterno dell'*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a.* - INVITALIA -, quale «*Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale*» soggetto al controllo del *Ministero dello Sviluppo Economico*, in quanto in possesso di specifiche ed adeguate competenze per realizzare dette attività.

Richiamate le Ordinanze Commissariali:

- 24 giugno 2016, n. 230 «*Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - INVITALIA - (di seguito: Invitalia) per il supporto al Commissario Delegato (di seguito: Commissario) nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di controllo ex-post in relazione alla concessione di contributi, per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Lombardia, così come riassunti nell'allegato 2 dell'ordinanza n. 218/2016*»;
- 20 febbraio 2018, n. 370 «*Modifiche ed integrazioni alla Convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - INVITALIA - per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di controllo ex-post in relazione alla concessione di contributi, per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Lombardia*»;

con le quali sono state affidate in Convenzione alla predetta Società Pubblica le attività inerenti i controlli ex-post e - successivamente - altre tipologie di controlli di secondo livello per i quali si renda necessario un supporto professionale esterno e terzo rispetto al Soggetto responsabile del procedimento.

Richiamato inoltre l'atto convenzionale sottoscritto il 14 novembre 2016 in forza della predetta ordinanza n. 230 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato dell'*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.* - INVITALIA.

Preso atto della rendicontazione delle attività svolte nell'anno 2018, trasmessa dall'*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.* - INVITALIA - con nota del 6 maggio 2019, assunta agli atti della Struttura Commissariale con protocollo n.C1.2019.0002043 del 7 maggio 2019, con la quale detta società trasmette una dettagliata relazione sui servizi erogati nell'ambito del succitato rapporto convenzionale, aggiornati al 31 dicembre 2018, e chiede contestualmente l'erogazione delle attività svolte, per un importo complessivo di € 280.558,34 (IVA compresa).

Dato atto altresì dell'emissione, effettuata sempre dalla suddetta società, della fattura elettronica 24 luglio 2019, n. 4120190123, di pari importo, relativa ai suddetti servizi effettuati e rendicontati.

Validati e fatti propri gli esiti dell'istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Commissariale sulla rendicontazione prodotta dalla succitata società, dai quali si evince la correttezza e la congruità dei costi esposti in relazione alle attività effettuate.

Preso atto infine del fatto che la suddetta fattura presenta la scissione dei pagamenti IVA (*split payment*) per complessivi € 50.592,49, che la *Struttura Commissariale* verserà direttamente all'erario.

Accertata la regolarità della documentazione presentata, nonché la congruità, conformità ed effettività della spesa sostenuta.

Ritenuto conseguentemente di dover liquidare all'*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - INVITALIA* - la somma complessiva di € 280.558,34, a saldo della fattura elettronica 24 luglio 2019, n. 4120190123, di pari importo, a saldo delle attività svolte e rendicontate dalla stessa nell'anno 2018 in forza della Convenzione stipulata e finalizzata allo svolgimento delle attività di controllo *ex-post* e di altre tipologie di controlli.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse afferenti al *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dal sisma, assegnate al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 2 del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, capitolo 706, che presenta la necessaria disponibilità.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di liquidare alla società *Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - INVITALIA* -, codice fiscale/P.IVA n.05678721001, con sede in Via Calabria, 86 in Roma, la somma complessiva di € 280.558,34, a saldo della fattura elettronica 24 luglio 2019, n.4120190123, di pari importo, relativa al saldo dei servizi resi e rendicontati dalla stessa nell'anno 2018;

2. di erogare la somma di cui al precedente punto 1. nel seguente modo:

- quanto a € 229.965,85 in favore del beneficiario *Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA* -, sul conto corrente dedicato IBAN IT77G0103003201000000469583;
- quanto a € 50.592,49 mediante scissione dei pagamenti IVA (*split payment*);

3. di imputare la suddetta somma sulle risorse afferenti al *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dal sisma, assegnate al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art.2 del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, capitolo 706, accreditate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa;

4. di trasmettere il presente atto all'*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - INVITALIA* -, nonché di pubblicare lo stesso sul BURL e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti